



Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari

Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 8.731.984.115,92 Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152 Iscrizione all'Albo delle Banche al n. 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Sommario

	Pag.
RELAZIONE SU GOVERNO SOCIETARIO E ASSETTI PROPRIETARI	7
Introduzione	9
Adesione al Codice di Autodisciplina	11
OVERVIEW	13
PARTE I – INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI	31
Premessa	
Struttura del capitale sociale	
- Azioni ordinarie e azioni di risparmio	
- Titoli negoziati su mercati extracomunitari	
- Azioni proprie	
Trasferimento delle azioni	
Azionariato	
- Principali azionisti	
- Accordi parasociali	
Clausole di “change of control”	
Patrimoni destinati	
PARTE II – INFORMAZIONI SULL’ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA E ALTRE INFORMAZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO	33
Il Consiglio di Amministrazione	33
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	33
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	34
- Struttura, composizione e nomina	
- Durata in carica, sostituzione e revoca	
- Presidente e Vice Presidente	
- Consigliere Delegato	
REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CARICA	39
- Requisiti di onorabilità	
- Requisiti di reputazione e correttezza	
- Requisiti di professionalità	
- Board induction	
- Requisiti di indipendenza: i Consiglieri indipendenti	
- Cause di incompatibilità	
- Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri e disponibilità di tempo	
I CONFLITTI DI INTERESSE	43
- Premessa	
- Interessi dei Consiglieri di Amministrazione	
- Operazioni con parti correlate e soggetti collegati e obbligazioni degli esponenti bancari	
L’AUTOVALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	44
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	46
- Convocazione delle riunioni	
- Informativa ai Consiglieri	
- Svolgimento delle riunioni e processo deliberativo	
- Frequenza delle riunioni e partecipazione dei Consiglieri	

- Impugnativa delle delibere	
IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE	50
- Funzioni e poteri	
- Composizione e nomina	
- Durata in carica, sostituzione e revoca	
- Requisiti di idoneità alla carica	
- Funzionamento del Comitato	
- L'autovalutazione del Comitato	
COMITATI NOMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO	56
- Comitato Nomine	
- Comitato Remunerazioni	
- Comitato Rischi	
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati	
Remunerazioni	61
FLUSSI INFORMATIVI DAGLI ORGANI SOCIALI E VERSO GLI ORGANI SOCIALI	62
Struttura operativa	63
- Divisioni e Strutture di Business, Aree di Governo e Strutture Centrali a diretto riporto del Consigliere Delegato e CEO	
- Comitati manageriali di Gruppo	
Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	65
PRINCIPALI CARATTERISTICHE	65
RUOLO DEGLI ORGANI SOCIETARI	67
IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	68
IL PRESIDIO DEL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA	69
RUOLO DEI COMITATI MANAGERIALI	70
IL CHIEF RISK OFFICER	71
IL CHIEF COMPLIANCE OFFICER	71
LA DIREZIONE CENTRALE LEGALE E CONTENZIOSO - GROUP GENERAL COUNSEL	72
LA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	72
L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001	74
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	76
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	77
- Informazioni privilegiate e Insiders List	
- Internal Dealing	
RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E LA COMUNITÀ FINANZIARIA - IL SITO INTERNET	78
LE ASSEMBLEE: MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO E DIRITTI DEGLI AZIONISTI	79
- L'Assemblea di Intesa Sanpaolo	
- Competenze dell'Assemblea	
- Convocazione e svolgimento dei lavori	
- Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera	
- Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno	
- Intervento e rappresentanza – Il Rappresentante Designato	
- Diritti di voto	
- Impugnativa delle deliberazioni assembleari	

-
- L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio
 - Diritto di recesso

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE **83**

PARTE III – TABELLE DI SINTESI **85**

Tabella n. 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

Tabella n. 2: Elenco degli altri incarichi di amministrazione o controllo ricoperti dai Consiglieri di Amministrazione in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

APPENDICE **89**

Tabella n. 1: "Check List"

Tabella n. 2: "Art. 123-bis – Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari"

Glossario **109**

Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari

23 febbraio 2018

Introduzione

La presente Relazione - disponibile nel sito internet della Società (sezione Governance) nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage - è redatta sulla base di quanto previsto dall'art. 123-bis del Testo unico della finanza, ai sensi del quale gli emittenti devono annualmente fornire al mercato dettagliate informazioni relative agli assetti proprietari, all'adesione a un codice di comportamento in materia di governo societario nonché alla struttura e al funzionamento degli organi sociali e alle pratiche di governance effettivamente applicate.

La Relazione assolve altresì agli obblighi di informativa al pubblico in materia di assetti organizzativi e di governo societario previsti per le banche dalle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario.

La Relazione peraltro, oltre che un preciso adempimento di legge, rappresenta per Intesa Sanpaolo, da un lato, un'occasione di periodica e complessiva auto-analisi, dall'altro, un importante strumento di comunicazione con i propri azionisti, gli investitori e il mercato, atto a condurli all'interno dei meccanismi di governance che presiedono al funzionamento della Banca.

In tale quadro, vengono delineati i profili di adesione alle prescrizioni del Codice di Autodisciplina, segnalando e motivando le limitate dissonanze con queste ultime, anche in considerazione delle peculiarità del modello monistico di amministrazione e controllo e tenendo conto delle indicazioni dei Principi guida del Codice in tema di "comply or explain" nell'ipotesi di scostamento da raccomandazioni contenute nei relativi principi e criteri applicativi.

La Relazione contiene un capitolo ("Overview"), nel quale sono raccolti informazioni e dati di maggior rilievo e interesse, che - anche attraverso rappresentazioni grafiche e tabellari - permettono una visione sintetica delle principali caratteristiche del modello di governo societario di Intesa Sanpaolo e delle peculiarità gestionali della Banca e del Gruppo, riportate nel testo della Relazione, e integrano altresì alcune informazioni contenute nella Relazione sulle Remunerazioni.

Alla sezione introduttiva della Relazione fanno seguito tre parti:

- la prima riporta l'informativa sugli assetti proprietari, fatte salve talune informazioni che, per maggiore chiarezza, sono state inserite nella parte successiva;
- la seconda si sofferma in modo puntuale sulla corporate governance, sugli Organi sociali e sulla struttura aziendale nonché sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- la terza, infine, include tabelle di sintesi sulla struttura degli Organi.

Si precisa che le informazioni in merito alle previsioni del Codice in materia di remunerazioni sono principalmente contenute nella Relazione sulle Remunerazioni.

Con l'obiettivo di rendere più immediata la trattazione, a lato del testo sono stati collocati appositi richiami ai Principi e ai Criteri del Codice di volta in volta rilevanti nonché alle indicazioni contenute nel comma 1 (assetto proprietario) e nel comma 2 (governo societario) dell'art. 123-bis del Testo unico della finanza.

In Appendice al presente fascicolo sono riportate due "check list" nelle quali, da un lato, sono elencati i Principi e i Criteri applicativi del Codice e le previsioni dell'art. 123-bis del Testo unico della finanza e, dall'altro, ne viene segnalata l'attuazione (eventualmente con adattamenti) o la disapplicazione, con richiamo della pagina del documento in cui l'argomento è trattato.

La consultazione di tali "check list", peraltro, non va disgiunta dalle precisazioni e dagli approfondimenti che, nel testo della Relazione, circostanziano il profilo applicativo delle singole disposizioni.

Le informazioni fornite nella Relazione sono riferite, salva diversa indicazione, al 23 febbraio 2018, data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Relazione è stata sottoposta alla società di revisione KPMG, al fine delle verifiche e del giudizio di coerenza previsti dal predetto art. 123-bis. I risultati dell'attività svolta dalla società di revisione sono

riportati nelle Relazioni redatte da quest'ultima ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010, allegate al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato 2017 della Banca.

Adesione al Codice di Autodisciplina

Intesa Sanpaolo aderisce al Codice di Autodisciplina, come da ultimo aggiornato nel luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Comitato per la Corporate Governance, (www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/homepage/homepage.htm). La governance della Banca si informa, pertanto, anche alle finalità e alle indicazioni dallo stesso espresse, allo scopo di garantire effettive e trasparenti ripartizioni di ruoli e responsabilità dei propri Organi sociali e in particolare, tenendo anche conto delle disposizioni di vigilanza, un corretto equilibrio tra funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo.

Art. 123-bis, c. 2, lett. a), Tuf

La Banca adatta principi e criteri del Codice al proprio sistema monistico, avvalendosi della facoltà concessa dal Codice stesso per i modelli di amministrazione e controllo alternativi a quello tradizionale e in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato nonché degli interessi di tutti gli stakeholder con cui la Banca interagisce. Conseguentemente, gli articoli del Codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, o ai loro componenti, trovano applicazione, in linea di principio, rispettivamente al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il Controllo sulla Gestione o ai loro componenti.

10.P.1.
10.P.3.

Inoltre la Società, consapevole che un efficiente governo societario rappresenta un elemento essenziale per il perseguimento dei propri obiettivi, mantiene costantemente aggiornata la propria governance alla luce sia dell'esperienza maturata sia degli sviluppi normativi, delle best practice nazionali e internazionali nonché dei principi e delle raccomandazioni promossi in materia di governo societario dai principali Organismi e Autorità (quali il Financial Stability Board, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, la European Banking Authority).

Si rammenta peraltro che Intesa Sanpaolo - in quanto Banca - deve comunque strutturare il proprio assetto organizzativo nel rigoroso rispetto del quadro normativo di riferimento e, in particolare, delle previsioni contenute nella regolamentazione comunitaria di settore, nel Testo unico bancario nonché delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia nell'esercizio della propria funzione di vigilanza; a tale proposito si evidenzia altresì che Intesa Sanpaolo - in qualità di "soggetto vigilato significativo" - è sottoposto alla diretta vigilanza della Banca Centrale Europea, alla quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, comprendenti specifici controlli sulla presenza di solidi principi di governo societario.

Si fa infine presente che il Comitato per la Corporate Governance, con lettera del 13 dicembre 2017 indirizzata alle società quotate, ha individuato talune aree su cui incentivare una migliore adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina; a questo proposito il Comitato si è focalizzato in particolare sull'informativa pre-consiliare, e sull'istituzione del comitato per le nomine nonché su taluni profili relativi alla chiarezza e alla completezza delle politiche per la remunerazione.

Il Comitato, inoltre, ha individuato alcune ulteriori aree suscettibili di un miglioramento qualitativo: piani di successione per gli amministratori esecutivi, valutazioni in merito all'indipendenza degli amministratori non esecutivi e procedure di board review.

Al riguardo, si precisa che tutte le indicazioni formulate dal Comitato in merito agli aspetti di governance sono adeguatamente rispettate da Intesa Sanpaolo e trovano puntuale esposizione nell'ambito della presente Relazione. Con riferimento alle evidenze connesse alle politiche di remunerazione, si rinvia alla Relazione sulle Remunerazioni.



Overview

Intesa Sanpaolo è una Banca quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Il modello di corporate governance

Il modello di amministrazione e controllo di Intesa Sanpaolo è quello "monistico", ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c. e degli art. 147-ter e ss. del Testo unico della finanza, basato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Comitato per il Controllo sulla Gestione costituito al suo interno, entrambi nominati in sede assembleare. In particolare, anche in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società con azioni quotate e alla luce dell'adesione al Codice di Autodisciplina, il sistema di governo societario di Intesa Sanpaolo si caratterizza nei termini seguenti:

Assemblea	Organo che esprime la volontà sociale e le cui determinazioni, adottate in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti. Delibera, in sede ordinaria o straordinaria, in merito tra l'altro (i) all'approvazione del bilancio d'esercizio e alla destinazione degli utili, (ii) alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione e dei relativi Presidenti nonché ai rispettivi compensi (iii) alla responsabilità dei componenti del Consiglio, (iv) al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, (v) alle politiche di remunerazione, (vi) a talune operazioni straordinarie, ad aumenti di capitale e a modifiche dello Statuto.
Consiglio di Amministrazione	Al Consiglio, composto da 19 membri nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci per un periodo di tre esercizi, spetta la gestione dell'impresa e compete l'esercizio delle funzioni di indirizzo e supervisione strategica nonché la deliberazione di tutti i più rilevanti atti aziendali. Nomina tra i propri componenti il Consigliere Delegato, unico Consigliere esecutivo, che sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli dal Consiglio, del quale cura anche l'esecuzione delle deliberazioni.
Comitato per il Controllo sulla Gestione	Il Comitato per il Controllo sulla Gestione - nominato dall'Assemblea nell'ambito del Consiglio, per un periodo di tre esercizi - è composto da 5 Consiglieri, tutti indipendenti; svolge i poteri e le funzioni attribuite dalla normativa vigente all'organo con funzione di controllo e al comitato per il controllo interno e la revisione contabile, di cui al D. Lgs. n. 39/2010.
Comitati Consiliari	I Comitati consiliari - Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Rischi e Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati - supportano, con compiti di natura propositiva, consultiva e istruttoria, ciascuno per gli ambiti di competenza, il Consiglio nello svolgimento delle sue funzioni, al fine di agevolare l'assunzione di decisioni pienamente consapevoli e incrementare l'efficienza e l'efficacia dei lavori consiliari.

Il modello monistico: le motivazioni della scelta e la sua applicazione alla realtà di Intesa Sanpaolo

Obiettivi

Si è inteso perseguire obiettivi di ulteriore miglioramento della governance sotto diversi profili:

- semplificazione della dimensione e della struttura degli Organi nonché del processo decisionale;
- forte presenza dei Consiglieri indipendenti e elevata rappresentanza delle minoranze;
- modello in linea con le migliori pratiche internazionali, in coerenza con l'assetto azionario della Banca.

I principali vantaggi

I principali vantaggi del modello monistico risiedono:

- nell'accentramento in un unico organo delle funzioni di supervisione strategica e di gestione, con i seguenti benefici effetti:
 - rapporto più diretto tra il Consiglio, che determina gli indirizzi strategici e il Consigliere Delegato che li propone e li attua;
 - immediatezza nella circolazione delle informazioni, con conseguenti risparmi di tempi e di costi;
 - maggiore interazione e dialettica tra chi deve monitorare la coerenza della gestione con gli indirizzi strategici (il Consiglio nella sua collegialità, ma soprattutto i Consiglieri non esecutivi) e il Consigliere Delegato;
- nell'integrazione della funzione di supervisione strategica con l'espletamento di un'attività di controllo ex ante;
- nella valorizzazione dell'efficacia della funzione di controllo in quanto incentrata in un Comitato (il Comitato per il Controllo sulla Gestione) costituito all'interno del Consiglio.

Principali caratteristiche

Il modello adottato è incentrato sulle seguenti principali direttrici:

- chiara ripartizione di ruoli e responsabilità tra gli Organi;
- presenza preponderante di Consiglieri non esecutivi e nel loro ambito dei Consiglieri indipendenti in grado di assicurare una corretta ed equilibrata dialettica all'interno del Consiglio, un efficace contrappeso nei confronti del Consigliere Delegato e CEO e del Management della Banca e un'adeguata attività di monitoraggio sulle scelte compiute dai medesimi;
- importante ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, volto a favorire l'effettiva dialettica nel board, il suo efficace funzionamento e l'apporto fattivo di tutti i Consiglieri;
- sistema di flussi informativi adeguati e tempestivi, all'interno degli Organi e tra Organi e funzioni aziendali.

Di seguito, la struttura di governance con l'attuale composizione degli Organi sociali.



COMITATI CONSILIARI

COMITATO NOMINE	COMITATO REMUNERAZIONI	COMITATO RISCHI	COMITATO PARTI CORRELATE
Gianfranco Carbonato (P) Paolo Andrea Colombo Giovanni Costa Gian Maria Gros-Pietro Livia Pomodoro	Paolo Andrea Colombo (P) Giovanni Costa Giorgina Gallo Giovanni Gorno Tempini Bruno Picca	Rossella Locatelli (P) Franco Ceruti Francesca Cornelli Bruno Picca Daniele Zamboni	Daniele Zamboni (P) * Giorgina Gallo Giovanni Gorno Tempini Rossella Locatelli Maria Mazzarella

* Consiglieri eletti dalla minoranza

Attribuzioni, competenze e norme di funzionamento degli Organi sociali sono dettagliate nei paragrafi della presente Relazione agli stessi rispettivamente dedicati; informazioni di sintesi sono contenute nella Parte III della presente Relazione (Tabella di Sintesi n. 1).


Consiglio di Amministrazione, Comitato per il Controllo sulla Gestione e Comitati consiliari

	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Comitato per il Controllo sulla Gestione</i>
Numero di componenti	19	5
Consiglieri eletti dalla minoranza	5 (26,3%)	2 (40%)
Consiglieri genere meno rappresentato	7 (36,8%)	2 (40%)
Consiglieri esecutivi	1	-
Consiglieri indipendenti	14 (73,7%)	5 (100%)
Età media dei Consiglieri	62	57
Età media dei Consiglieri indipendenti	60	57
Status del Presidente	Non esecutivo	Non esecutivo
Lead Independent Director	Non previsto	-

Fasce di età dei Consiglieri




Competenze ed expertise presidiate dal Consiglio di Amministrazione



Le evidenze riportate fanno riferimento e consolidano quanto indicato dai singoli Consiglieri, in relazione alle loro valutazioni al momento della nomina. Le competenze e le expertise indicate hanno successivamente trovato rafforzamento ed integrazione sulla base dei programmi di inserimento nonché dell'articolato piano di induction avviato sin dalla loro nomina, e tuttora in corso, come descritto nella Parte II della presente Relazione nonché nella Relazione 2017.

Anzianità nella carica

(riferita anche alle cariche ricoperte nel Consiglio di Sorveglianza e nel Consiglio di Gestione nell'ambito del modello dualistico precedentemente adottato da Intesa Sanpaolo)



Riunioni del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2017

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•	••	•	•••	••
Totale											28
Durata media (h)											4,5
Tasso di partecipazione											98,9%
Riunioni programmate per il 2018											25
Riunioni Consiglieri indipendenti											2

Riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione nel corso del 2017

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
••••	••••	••••••	••••	••••••	••••••	••••••	-	••••	••••••	••••••	•••
Totale											51
Durata media (h)											5
Tasso di partecipazione											98,8%
Riunioni programmate per il 2018											45

Comitati consiliari

Comitato	Componenti	Genere meno rappresentato	Membri indipendenti	Numero riunioni	Durata Media Riunioni (h)
Comitato Nomine	5	1	3	3	1
Comitato Remunerazioni	5	1	3	22	2
Comitato Rischi	5	2	3	37	5
Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	5	3	5	15	1,5

Cariche dei Consiglieri in altre società di capitali

Consigliere	Società del Gruppo	Altre società		
		Consigliere esecutivo	Consigliere non esecutivo	Membro organo di controllo
Gian Maria Gros-Pietro			2	
Paolo Andrea Colombo			2	
Carlo Messina				
Bruno Picca				
Rossella Locatelli			2(*)	2
Giovanni Costa			1	
Livia Pomodoro				
Giovanni Gorno Tempini			3	
Giorgina Gallo			1	
Franco Ceruti	5			
Gianfranco Carbonato		1	2	
Francesca Cornelli			4 (**)	
Daniele Zamboni				
Maria Mazzarella				
Maria Cristina Zoppo				3
Edoardo Gaffeo				
Milena Teresa Motta			1	1
Marco Mangiagalli				
Alberto Maria Pisani				

Per il dettaglio delle cariche, si può consultare la Tabella di Sintesi n. 2, contenuta nella Parte III della presente Relazione.

(*) di cui 2 cariche nell'ambito dello stesso gruppo societario


(**) di cui 3 cariche nell'ambito dello stesso gruppo societario

Board Evaluation

Svolgimento	Regolamento di Autovalutazione	Consulente esterno
Si	Si, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2016	L'autovalutazione è effettuata con l'assistenza professionale di Crisci & Partners

Il processo di autovalutazione viene svolto con riferimento sia al Consiglio di Amministrazione sia al Comitato per il Controllo sulla Gestione; per i dettagli relativi a entrambe le autovalutazioni si rimanda ai capitoli dedicati ai due Organi. Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica del processo riguardante il Consiglio nonché, in sintesi, le evidenze dei profili di adeguatezza, dei progressi compiuti e degli spunti di miglioramento.

Processo di Autovalutazione ed esiti Autovalutazione 2018



Esiti dell'autovalutazione: profili di adeguatezza e di best practice

- Apprezzamento per l'efficacia del nuovo modello monistico
- Valutazione adeguata della composizione del Consiglio, per professionalità elevate, e del suo positivo funzionamento
- Pianificazione, ampiezza e qualità delle sessioni di induction continua, best practice per articolazione, intensità ed efficacia
- Adeguatezza eccellente della struttura e fluidità dei flussi informativi
- Presidente di elevato standing nel ruolo e CEO autorevole, per leadership e competenze
- Processo di sviluppo e di approfondita condivisione in Consiglio del nuovo Piano di Impresa: una best practice delineata nell'occasione e da preservare
- Apprezzamento per l'attività dei Comitati endoconsiliari e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che per i loro charter consentono l'approfondimento di tematiche specifiche e determinano, alcuni, l'esposizione di oltre metà del Consiglio al monitoraggio attento e continuo dei rischi

Aree di focus per il 2018

- Ulteriore sviluppo delle attività di induction
- Anticipazione dell'invio - peraltro già ritenuto congruo dal punto di vista della tempistica - della documentazione pre-consiliare più complessa
- Verifica di possibili implementazioni delle attività del Comitato Nomine
- Organizzazione di ulteriori riunioni dei soli Consiglieri indipendenti

Remunerazione

Si riportano di seguito i compensi per i componenti degli Organi sociali, così come deliberati dall'Assemblea del 27 aprile 2016, per gli esercizi 2016-2018, nonché dal Consiglio di Amministrazione in data 14 giugno 2016, ai sensi di Statuto e in coerenza con quanto previsto dalle Politiche di Remunerazione approvate dalla stessa Assemblea; resta fermo il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Ruolo	Compenso annuo lordo (eur)	Gettone di presenza
Consigliere di Amministrazione che non sia anche componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione	100.000	/
Presidente del Consiglio di Amministrazione (compenso additivo)	800.000	/
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (compenso additivo)	150.000	/
Consigliere di Amministrazione che sia anche componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione	200.000	/
Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione (compenso additivo)	50.000	/
Consigliere Delegato (compenso additivo) (*)	500.000	/
Componenti dei Comitati di nomina consiliare		2.000
Presidenti dei Comitati di nomina consiliare	50.000	/

(*) al Consigliere delegato, in qualità di Direttore Generale, spetta inoltre una retribuzione annua lorda - stabilita in euro 2.000.000 dal Consiglio di Sorveglianza a far data dal 1° marzo 2016 - nonché il sistema di incentivazione, il trattamento previdenziale integrativo, gli ulteriori fringe benefit del ruolo determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione dei dipendenti.

Per approfondimenti e informazioni di dettaglio in materia, si rinvia alla Relazione sulle Remunerazioni.


Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento dei rischi entro i limiti indicati dalla Banca (Risk Appetite Framework);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la Banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità dell'operatività aziendale con la legge e la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Gli Organi societari assicurano la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni a livello di Gruppo, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul sistema dei controlli e dalle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario.



Il sistema dei controlli interni è **basato su tre livelli**: il primo, di competenza delle Strutture operative e di business; il secondo, condotto dalle Strutture di Risk e Compliance; il terzo affidato all'Internal Audit.




Struttura del capitale sociale e composizione dell'azionariato

Il capitale sociale di Intesa Sanpaolo è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.792.277.146 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna; in particolare:

Azioni	n. azioni	% capitale	Euro	Diritti
ordinarie	15.859.786.585	94,45%	8.247.089.024,20	Diritto di intervento e di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.
di risparmio n.c.	932.490.561	5,55%	484.895.091,72	Diritto di voto nelle Assemblee speciali della categoria; prelazione in caso di rimborso del capitale; diritto al dividendo "maggiorato" rispetto alle azioni ordinarie secondo le regole previste dall'art. 29.3 dello Statuto (dividendo privilegiato 5%, trascinarsi biennale del diritto al dividendo privilegiato, dividendo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie in misura del 2%).

Evoluzione numero azionisti ordinari



Principali azionisti ordinari 2017 vs. 2018


Di seguito si riporta una tabella comparativa degli azionisti rilevanti ai fini Consob noti alla data di approvazione della Relazione su governo societario e assetti proprietari (la quota è calcolata con riferimento al solo capitale ordinario)

Azionisti 21/02/2017	% (quota con diritto di voto)	Azionisti 23/02/2018	% (quota con diritto di voto)
Compagnia di San Paolo	9,340	Compagnia di San Paolo	8,252
Fondazione Cariplo	4,836	BlackRock Inc.	5,010
Assicurazioni Generali S.p.A. ⁽¹⁾	4,492	Fondazione Cariplo	4,836
Fondazione CR Padova e Rovigo	3,305		
Mercato	78,027	Mercato	81,902


(1) L' 1,0845% dei diritti di voto di Assicurazioni Generali nel capitale di Intesa Sanpaolo è detenuto tramite prestito titoli.

Di seguito si fornisce la composizione dell'azionariato ordinario per area geografica e per tipologia azionisti, sulla base delle segnalazioni nominative dei percettori del dividendo pagato per l'esercizio 2016, come effettuate dagli intermediari (data stacco 22 maggio 2017).

Composizione azionariato ordinario per area geografica



Composizione azionariato ordinario per tipologia azionisti




(1) Include la quota posseduta da Assicurazioni Generali S.p.A. alla data stacco dividendo 22 maggio 2017


Assemblea e shareholders' rights

L'Assemblea costituisce per Intesa Sanpaolo una delle principali occasioni di confronto e di dialogo con i soci e per questi ultimi rappresenta un momento di partecipazione attiva alla vita societaria e di espressione della propria volontà, con le modalità e sugli argomenti a essi riservati dalla legge e dallo Statuto. Nel corso dei lavori assembleari, all'esposizione in merito all'andamento generale della Banca e ai risultati dell'esercizio segue tradizionalmente un ampio e articolato dibattito - sotto forma di domande e risposte - con gli azionisti.

La prossima Assemblea si terrà il 27 aprile 2018.



Percentuale capitale sociale presente in Assemblea negli ultimi cinque anni



Maggioranze assembleari

Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni, in Intesa Sanpaolo si applicano - sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria - le maggioranze stabilite dalla vigente normativa.

Per quorum costitutivo si intende la quota del capitale sociale che è necessario sia rappresentata alla riunione affinché l'assemblea risulti regolarmente costituita, mentre il quorum deliberativo esprime la quota di capitale richiesta affinché le deliberazioni assembleari risultino validamente assunte.


Assemblea ordinaria	Prima convocazione	Seconda convocazione	Ulteriori convocazioni	Unica convocazione
Quorum costitutivo	Presenza di tanti aventi diritto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale	Qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dagli aventi diritto intervenuti	Non previste	Qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dagli aventi diritto intervenuti
Quorum deliberativo	Maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea	Maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea	Non previste	Maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea

Assemblea straordinaria				
Quorum costitutivo	Presenza di tanti aventi diritto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale	Presenza di tanti aventi diritto che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale	Presenza di tanti aventi diritto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale	Presenza di tanti aventi diritto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale
Quorum deliberativo	Voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea	Voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea	Voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea	Voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea

Assemblea speciale azionisti di risparmio				
Quorum costitutivo	Presenza di tanti aventi diritto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale di categoria	Presenza di tanti aventi diritto che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale di categoria	Qualunque sia la parte di capitale sociale di categoria rappresentata dagli aventi diritto intervenuti	Qualunque sia la parte di capitale sociale di categoria rappresentata dagli aventi diritto intervenuti
Quorum deliberativo (*)	Voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni della categoria	Voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 10% delle azioni della categoria	Maggioranza dei presenti	Maggioranza dei presenti

(*) Sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria e sulla transazione delle controversie con la società, l'Assemblea speciale delibera con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni della categoria

L'Assemblea si tiene in unica convocazione; il Consiglio di Amministrazione può stabilire per l'Assemblea ordinaria una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.



(*) Strutture di Capogruppo e di Intesa Sanpaolo Group Services
 Aggiornamento: gennaio 2018

Intesa Sanpaolo è la Capogruppo del Gruppo Bancario omonimo e controlla, oltre alle società che ne fanno parte, anche altre società che appartengono al Gruppo c.d. economico, attivo nella prestazione dei servizi bancari, finanziari, di investimento, della gestione collettiva del risparmio e assicurativi.

In veste di Capogruppo del Gruppo Bancario, Intesa Sanpaolo esercita, ai sensi del Testo unico bancario, attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società appartenenti al Gruppo Bancario ed emana nei loro confronti le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. Inoltre Intesa Sanpaolo esercita, ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., attività di indirizzo, direzione e coordinamento nei confronti di tutte le altre società controllate, fatta eccezione per Risanamento S.p.A.

Intesa Sanpaolo esercita tale attività anche rispetto alla compagnia assicurativa Intesa Sanpaolo Vita la quale, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 ("Codice delle Assicurazioni Private") e delle relative disposizioni attuative, è a sua volta capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita e, come tale, esercita, ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., attività di indirizzo, direzione e coordinamento nei confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo Assicurativo e, più in dettaglio, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e Fideuram Vita S.p.A.

Intesa Sanpaolo ha adottato un Regolamento di Gruppo, nel quale sono disciplinati le modalità istituzionali di funzionamento del Gruppo Intesa Sanpaolo e i rapporti infragruppo, nel rispetto delle previsioni della normativa di vigilanza che assegna alla capogruppo la responsabilità di assicurare, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell'assetto di governo del gruppo stesso.

La struttura organizzativa del Gruppo Intesa Sanpaolo è articolata nei settori di attività di seguito riportati.

Banca dei Territori

Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti non profit. La Divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano) e di *instant banking* (tramite Banca 5).

Corporate e Investment Banking

Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali e internazionali. Include le attività di capital markets e investment banking (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 25 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking. La Divisione è attiva nel settore del Public Finance come partner globale per la pubblica amministrazione.

International Subsidiary Banks

Divisione International Subsidiary Banks: include le controllate che svolgono attività di *commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Intesa Sanpaolo Bank) e Ungheria (CIB Bank). Le controllate Veneto Banka Albania e Veneto Banka Croazia sono contabilmente e provvisoriamente attribuite al Centro di Governo.

Asset Management

Divisione Asset Management: soluzioni di asset management rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La Divisione include Eurizon, con 253 miliardi di euro di masse gestite.

Private Banking

Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento Private e *High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. La Divisione include Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, con 5.950 private banker.

Insurance

Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla Divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con raccolta diretta e riserve tecniche pari a 152 miliardi di euro.

Capital Light Bank

Capital Light Bank: estrazione di valore dalle attività *non-core*, con gestione dei crediti in sofferenza e degli *assets reposessed*, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva delle altre attività *non-core* (inclusa Pravex-Bank in Ucraina).

Parte I – Informazioni sugli assetti proprietari

Premessa

Nella presente parte sono riportate le informazioni relative agli assetti proprietari di Intesa Sanpaolo, ai sensi del comma 1 dell'art. 123-bis del Testo unico della finanza.

Si precisa peraltro che talune informazioni previste dal suddetto comma vengono dettagliatamente fornite nella seconda parte della presente Relazione, cui fin d'ora si rinvia; in particolare:

- la materia dei diritti degli azionisti nonché dell'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee viene esaminata nel capitolo riguardante le Assemblee;
- le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione si rinviengono nei capitoli relativi a tali Organi.

Inoltre, le informazioni relative all'assenza di accordi della Società con i Consiglieri di Amministrazione, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o di cessazione del rapporto di lavoro, sono contenute nella Relazione sulle Remunerazioni.

Art. 123-bis, c. 1, lett. i), Tuf

Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.792.277.146 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.859.786.585 azioni ordinarie (pari al 94,45% del capitale sociale) e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili (pari al 5,54% del capitale sociale). Nel 2017 il capitale sociale non ha subito variazioni.

Art. 123-bis, c. 1, lett. a), Tuf

Lo Statuto non attribuisce al Consiglio di Amministrazione il potere di emettere strumenti finanziari partecipativi. Come già indicato nella Relazione sulle Remunerazioni pubblicata nel 2014, al fine della completa attuazione del Piano di Investimento basato su strumenti finanziari denominato Leveraged Employee Co-Investment Plan ("LECOIP"), lo Statuto di Intesa Sanpaolo attribuisce deleghe al Consiglio ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale gratuitamente e a pagamento, entro il 28 febbraio 2018 e nei termini dettagliatamente illustrati nell'Articolo 5.

Art. 123-bis, c. 1, lett. m), Tuf

Si precisa, infine, che non esistono titoli che conferiscano diritti speciali di controllo ai propri possessori.

Art. 123-bis, c. 1, lett. d), Tuf

Azioni ordinarie e azioni di risparmio

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Art. 123-bis, c. 1, lett. a) e f), Tuf

Le azioni di risparmio - che possono essere al portatore - non hanno diritto di intervento e di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie ma esclusivamente diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

Ai sensi di Statuto, alle azioni di risparmio vengono peraltro riconosciuti la prelazione in caso di rimborso del capitale per l'intero valore nominale nonché il diritto ad un dividendo "maggiorato" rispetto alle azioni ordinarie, secondo le regole di seguito specificate.

Sulla base dello Statuto, la competenza a deliberare sull'eventuale distribuzione degli utili spetta all'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito a favore delle azioni come segue:

- alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione.

Titoli negoziati su mercati extracomunitari

Art. 123-bis, c. 1, lett. a), Tuf

Sono in circolazione certificati rappresentativi di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo (ADR, American Depositary Receipts), attualmente depositati e gestiti presso la Bank of New York Mellon e ammessi - successivamente alla deregistration di tali strumenti presso la SEC - alle negoziazioni negli Stati Uniti d'America esclusivamente sul mercato over the counter.

Azioni proprie

Art. 123-bis, c. 1, lett. m), Tuf

Alla chiusura dell'esercizio 2017 nel portafoglio della Banca risultavano 10.127.350 azioni ordinarie proprie, residuali rispetto agli acquisti e alle assegnazioni avvenute in corso d'anno in relazione ai Piani di Incentivazione e di Investimento a favore dei Dipendenti. Ulteriori pacchetti di azioni sono detenuti da altre società del Gruppo nel contesto della loro ordinaria attività bancaria/finanziaria o a servizio dei predetti Piani di Incentivazione e di Investimento.

Trasferimento delle azioni

Art. 123-bis, c. 1, lett. b), Tuf

Non sono previsti limiti al possesso di azioni né restrizioni al loro trasferimento.

Art. 123-bis, c. 1, lett. e), Tuf

Non esiste in Intesa Sanpaolo un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti per il quale è previsto che il diritto di voto non sia esercitato direttamente da questi ultimi. Per il Sistema di incentivazione in essere, si rimanda alla Relazione sulle Remunerazioni.

Azionariato

Principali azionisti

Art. 123-bis, c. 1, lett. c), Tuf

Sulla base delle risultanze del Libro Soci e delle informazioni disponibili, gli azionisti di Intesa Sanpaolo sono circa 262.600; di seguito si riporta l'elenco degli azionisti che, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 del Testo unico della finanza o da altre informazioni pervenute alla Società, detengono direttamente e/o indirettamente una partecipazione nel capitale sociale ordinario superiore al 3%(*).

Dichiarante	Quota % su capitale ordinario
Compagnia di San Paolo	8,252%
Black Rock Inc. (1)	5,010%
Fondazione Cariplo	4,836%

(1) *A titolo di gestione del risparmio. Azionista con partecipazione aggregata pari a 5,106% come da segnalazione mod. 120 B del 4 luglio 2017*

(* *Azionisti a titolo di gestione del risparmio potrebbero avere chiesto l'esenzione dalla segnalazione fino al superamento della soglia del 5%.*)

Accordi parasociali

Art. 123-bis, c. 1, lett. g), Tuf

Non sono noti accordi o patti parasociali fra azionisti ai sensi dell'art. 122 del Testo unico della finanza.

Clausole di "change of control"

Art. 123-bis, c. 1, lett. h), Tuf

La Banca e le altre società operative del Gruppo, nell'ambito della loro normale attività, sono ordinariamente parte di accordi-quadro e di contratti (specie di provvista) che possono prevedere, come d'uso nella prassi negoziale dei mercati finanziari per alcune tipologie di rapporti, specifici effetti al verificarsi di un "change of control" (accordi "che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamenti sul controllo della Società e/o di eventuali ulteriori eventi concomitanti").

Nessuno di tali accordi-quadro o contratti può peraltro considerarsi, di per sé, significativo a livello consolidato per importo o per effetti.

Patrimoni destinati

Intesa Sanpaolo non ha al momento costituito patrimoni destinati a specifici affari ai sensi di quanto previsto dal codice civile.

Parte II – Informazioni sull’adesione al Codice di Autodisciplina e altre informazioni sul governo societario

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione trova la propria disciplina nelle disposizioni di legge e regolamentari, nello Statuto e nel Regolamento sul proprio funzionamento, approvato nel luglio del 2016, che tiene anche conto dei principi e dei criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio è l’organo di vertice nell’attuale sistema di governo societario monistico adottato da Intesa Sanpaolo e ad esso spetta la gestione dell’impresa.

1.P.1.

Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione le funzioni tipiche di controllo sono riservate ai Consiglieri che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione del quale si tratta in successiva sezione.

Inoltre il Consiglio, nell’esercizio delle proprie funzioni, è supportato da Comitati, nominati al suo interno:

- il Comitato Nomine
- il Comitato Remunerazioni
- il Comitato Rischi
- il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Intesa Sanpaolo e Soggetti Collegati di Gruppo, in merito ai quali si riferisce in specifica sezione.

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell’impresa. Il Consiglio può dunque compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell’oggetto sociale, siano esse di ordinaria o di straordinaria amministrazione. Ad esso compete l’esercizio delle funzioni di indirizzo e supervisione strategica della Società e la deliberazione di tutti i più rilevanti atti aziendali.

1.P.2.

Per quanto riguarda la funzione di gestione dell’impresa, il Consiglio, ferme le sue competenze riservate, delega al Consigliere Delegato i poteri necessari e opportuni ad assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso. Il Consiglio, nell’attribuire la delega al Consigliere Delegato e CEO, ne ha determinato il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio, definendo anche come deve essere assicurata al Consiglio l’informativa sull’attività delegata.

1.C.1. d)

Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di supervisione strategica, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di Statuto:

1.C.1. a), b), c)

- definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici e la propensione al rischio e così approva il risk appetite framework, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo e loro eventuali modifiche;
- definisce e approva gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo nonché le linee generali del processo di valutazione dell’adeguatezza dei fondi propri e della posizione di liquidità (ICAAP e ILAAP);
- definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni della Società e del Gruppo;
- definisce l’assetto complessivo di governo e approva l’assetto organizzativo della Società; identifica i flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni all’interno del Consiglio e quelli che agli Organi e ai Comitati devono essere indirizzati anche dalle strutture aziendali;
- approva i sistemi contabili e di rendicontazione;
- supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società e del Gruppo;
- assicura un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali.

Con riferimento alla sfera dei rischi, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Rischi, definisce e approva le linee generali del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) e il processo interno di valutazione dell’adeguatezza della posizione di liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment

1.C.1. b)

Process, ILAAP), ne assicura l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e promuove l'utilizzo delle risultanze dell'ICAAP e dell'ILAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa. In tale ottica, approva la definizione di propensione al rischio ("risk appetite") e il correlato sistema di limiti a livello di rischio complessivo e di rischi specifici ("Risk Appetite Framework"). Predisporre, altresì, la relazione sul resoconto del processo ICAAP e del processo ILAAP (da effettuarsi con cadenza annuale e quando condizioni eccezionali ne richiedano la revisione) da inviare all'Autorità di vigilanza, il capitale interno complessivo e il giudizio finale di adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica, corredato dalle relative motivazioni.

Sono inoltre riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, tra le diverse materie:

- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato e Direttore Generale, il conferimento, la modifica o la cessazione dei suoi poteri e la remunerazione inerente alla carica;
- la nomina e la revoca dei componenti dei Comitati di nomina consiliare previsti dallo Statuto, ivi incluso il loro Presidente e l'eventuale costituzione di ulteriori Comitati interni al Consiglio con funzioni istruttorie e consultive;
- la costituzione di un Comitato di Direzione e di ulteriori Comitati manageriali, previsti dall'assetto organizzativo di primo livello;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e del responsabile della funzione Tutela Aziendale;
- l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei dirigenti apicali;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- le decisioni concernenti i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni considerate strategiche in base alla normativa di vigilanza o in base ai piani e alle politiche adottati dal Consiglio stesso, ii) l'acquisto, cessione, conferimento di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco anche ai sensi art. 58 del Testo unico bancario considerati strategici ai sensi del criterio indicato e iii) gli investimenti e disinvestimenti, anche immobiliari, strategici ai sensi del criterio indicato e in ogni caso iv) le operazioni aventi valore unitario superiore al valore del 3% del totale dei fondi propri della Società calcolato a livello consolidato a fini di vigilanza;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi.

1.C.1. f)

Il Consiglio, inoltre, può conferire a propri componenti specifici incarichi; su proposta del Consigliere Delegato, può altresì conferire a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali o ad altro personale specifici poteri per determinate attività o categorie di atti e di affari, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio di tali poteri, prevedendo quando i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure congiuntamente o riuniti in comitati.

1.C.1. c) ed e)

Il Consiglio valuta periodicamente, anche in occasione della presentazione dei dati economici della Società e del Gruppo, il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, l'informativa ricevuta dal Consigliere Delegato e confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati. Il Consiglio valuta altresì l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Struttura, composizione e nomina

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 19 membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci.

In tale ambito, il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da 5 Consiglieri, anch'essi nominati direttamente dall'Assemblea, in coerenza con quanto richiesto dalla normativa di vigilanza bancaria.

È stata considerata una priorità la presenza nel Consiglio di una larga maggioranza di amministratori indipendenti e la nomina da parte del Consiglio di un unico Consigliere Delegato e capo dell'esecutivo, essendo escluso che altri Amministratori possano avere cariche esecutive e che il Consiglio possa delegare propri compiti ad un comitato esecutivo.

Art. 123-bis, c. 2, lett. d), Tuf

1.C.1. i)

2.P.1
2.P.2

Al genere meno rappresentato è riservata almeno la quota di un terzo dei componenti complessivi, in linea con la vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Lo Statuto richiede inoltre che almeno quattro componenti siano iscritti nel registro dei revisori legali e abbiano esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento della pubblicazione della presente Relazione è costituito da 19 membri eletti dall'Assemblea ordinaria, mediante voto di lista, in data 27 aprile 2016:

Gian Maria Gros-Pietro	Presidente
Paolo Andrea Colombo	Vice Presidente
Carlo Messina	Consigliere Delegato
Bruno Picca	Consigliere
Rossella Locatelli	Consigliere
Giovanni Costa	Consigliere
Livia Pomodoro	Consigliere
Giovanni Gorno Tempini	Consigliere
Giorgina Gallo	Consigliere
Franco Ceruti	Consigliere
Gianfranco Carbonato	Consigliere
Francesca Cornelli	Consigliere
Daniele Zamboni	Consigliere
Maria Mazzearella	Consigliere
Maria Cristina Zoppo	Consigliere
Edoardo Gaffeo	Consigliere
Milena Teresa Motta	Consigliere
Marco Mangiagalli	Consigliere
Alberto Maria Pisani	Consigliere

1.C.1. i)
2.P.4.

Il dettaglio della composizione del Consiglio è riportato nella Parte III, Tabella n. 1, della presente Relazione.

Una più esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun Consigliere è rinvenibile nella documentazione pubblicata nel sito internet della Banca in occasione della nomina e acclusa alla lista depositata dai soci da cui ciascun Consigliere eletto è stato tratto. Nel sito internet della Banca (sezione "Governance") sono riportate brevi note biografiche e professionali dei Consiglieri in carica.

In linea con le disposizioni di vigilanza, ai fini della nomina o della cooptazione dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad identificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale, nell'ambito della quale deve essere tra l'altro espresso un adeguato grado di diversificazione dei componenti anche in termini di età, genere, provenienza geografica e competenze.

Al riguardo, lo Statuto di Intesa Sanpaolo precisa che il Consiglio adotta le misure necessarie ad assicurare che ciascun Consigliere e il Consiglio nel suo complesso risultino costantemente adeguati per grado di diversificazione, anche in termini di esperienza, genere e proiezione internazionale, oltre che per competenza, correttezza, reputazione, autonomia di giudizio e dedizione di tempo (art. 18.2.3 Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato nel rispetto delle indicazioni qualitative e quantitative ottimali stabilite nel 2016, in occasione dell'elezione del Consiglio stesso, dal Consiglio di Sorveglianza uscente di Intesa Sanpaolo nell'ambito di uno specifico documento pubblicato sul sito internet della Banca.

Nel documento è stato espressamente richiesto agli azionisti di assicurare in Consiglio di Amministrazione la più ampia diversità di genere, la presenza di adeguate professionalità e la diversificazione tra le fasce di età degli amministratori, oltre che un articolato livello di conoscenze ed esperienze.

Art. 123-bis, c. 2, lett. d)-bis, Tuf

1.C.1. h)

Con particolare riferimento alla diversità di genere, Intesa Sanpaolo garantisce il pieno rispetto delle quote di genere prescritto dalla normativa, come sopra indicato. Nell'attuale struttura del Consiglio, inoltre, il genere femminile è rappresentato nell'ambito di tutti i Comitati Consiliari, raggiunge la maggioranza dei componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed esprime la presidenza del Comitato Rischi.

In termini più generali, con riguardo alla gender diversity, si segnala che il 22 gennaio 2018 Intesa Sanpaolo è stata inserita nel Bloomberg Gender Equality Index (GEI), un indice trasversale a tutti i settori di business, focalizzato sul tema dell'uguaglianza di genere. L'indice misura in particolare l'uguaglianza di genere all'interno dell'azienda, le politiche dei dipendenti, il supporto e l'impegno esterni della comunità e le offerte di prodotti attenti al genere. Intesa Sanpaolo è l'unica società italiana presente nell'indice, composto di 104 società.

Le indicazioni stabilite in termini di diversificazione sono state riscontrate in sede di autovalutazione anche su base annuale.

In occasione del rinnovo del Consiglio che avverrà nel prossimo esercizio saranno elaborati nuovi criteri in tema di composizione del consiglio e di diversity, nell'ambito dei quali si terrà anche conto delle indicazioni presenti nelle nuove Linee Guida pubblicate dall'EBA lo scorso settembre in materia di requisiti di idoneità dei componenti degli organi.

Art. 123-bis, c. 1, lett. l), Tuf

Con riferimento al procedimento di nomina dei Consiglieri di Amministrazione, le disposizioni statutarie prevedono che si proceda sulla base di liste di candidati presentate dai Soci, secondo modalità coerenti con la normativa per le società quotate.

Il sistema elettorale definito nello Statuto è basato su un principio maggioritario, temperato attraverso la previsione di una quota di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione assegnata secondo un criterio proporzionale.

Il meccanismo previsto consente quindi di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze azionarie negli Organi sociali, attraverso la presentazione di liste di candidati all'Assemblea in sede di rinnovo del Consiglio e, successivamente, anche in sede di sostituzione degli Amministratori eventualmente cessati.

Agli azionisti di minoranza è infatti riconosciuta la possibilità di eleggere, nell'ambito sia del Consiglio sia del Comitato per il Controllo sulla Gestione, un numero di Consiglieri ben superiore rispetto a quello normativamente previsto.

Tale soluzione realizza un assetto in linea con gli standard internazionali e valorizza il sistema di elezione mediante liste, previsto dalla legislazione italiana, consentendo alle minoranze di esprimere componenti tanto nell'ambito del Consiglio quanto nell'ambito del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

In ogni caso, alla lista di minoranza non collegata agli azionisti di maggioranza e che abbia riportato più voti in Assemblea viene assicurata la possibilità di nominare, oltre al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche un secondo consigliere componente del medesimo Comitato, così da rafforzare ulteriormente il livello di protezione delle minoranze all'interno dell'organo di controllo.

Le liste, contenenti da un minimo di 2 a un massimo di 19 nominativi, devono essere divise in due sezioni: nella prima sezione devono essere indicati i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e nella seconda quelli dei candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Ai fini dell'elezione, dalla lista di maggioranza sono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad eccezione di 5 o 4 Consiglieri in ragione del numero complessivo di essi. Dalla lista di maggioranza sono in particolare tratti tre Consiglieri per assumere altresì la carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Tra i Consiglieri espressi dalle liste di minoranza, due sono in ogni caso riservati alla lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti (prima lista di minoranza) e non abbia alcun collegamento con la maggioranza, come prescritto dalla normativa. Il primo di tali Consiglieri assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Gli altri componenti del Consiglio sono tratti proporzionalmente dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, intendendosi tra queste inclusa anche la prima lista di minoranza, purché tali liste, prese complessivamente, abbiano ottenuto voti almeno pari al 10% del capitale ordinario rappresentato in Assemblea.

Ove occorra completare la composizione del Consiglio, ad esito del riparto proporzionale, gli ulteriori componenti del Consiglio sono prelevati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fino ad esaurimento dei candidati in essa presenti.

Il procedimento di nomina garantisce una composizione del Consiglio adeguata ai requisiti di professionalità, di indipendenza e di equilibrio di genere.

Lo Statuto disciplina un meccanismo suppletivo in forza del quale il candidato privo dei requisiti è sostituito da quello dotato dei requisiti richiesti e tratto dalla medesima lista a cui apparteneva il candidato escluso. Nel caso in cui i candidati presenti nelle liste non siano sufficienti a tal fine o in ogni altro caso in cui i criteri definiti non consentano di eleggere tutti i componenti del Consiglio nel rispetto dei requisiti richiesti, il completamento dell'assetto è assicurato dall'Assemblea, con procedure di sostituzione che consentono di soddisfare ogni requisito necessario.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. In tale ipotesi, la carica di Presidente del Comitato è attribuita al candidato collocato in prima posizione nella graduatoria della seconda sezione della lista.

In assenza di liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In tale ipotesi, l'Assemblea in sede di nomina dei componenti del Comitato provvede anche alla nomina del suo Presidente.

L'assemblea elegge a maggioranza relativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e uno o più Vice Presidenti.

Per ulteriori dettagli in merito alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si rinvia alle disposizioni statutarie.

Durata in carica, sostituzione e revoca

I Consiglieri di Amministrazione restano in carica per tre esercizi sino alla data della successiva assemblea chiamata ad approvare il bilancio e la proposta di distribuzione degli utili ai sensi dell'art. 2364 c.c. e sono rieleggibili.

Il mandato relativo agli attuali Consiglieri di Amministrazione riguarda gli esercizi 2016/2017/2018. Tutti i Consiglieri scadranno contemporaneamente, alla data dell'Assemblea che sarà convocata ai sensi del predetto art. 2364 c.c., in relazione all'approvazione del bilancio e alla proposta di destinazione dell'utile relativo all'esercizio 2018.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato mediante cooptazione, rispettando i requisiti richiesti dallo Statuto, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea.

Ove, invece, venga a cessare dalla carica un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non opera il potere di cooptazione e subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare, avente i requisiti prescritti o, in mancanza, vi provvede l'Assemblea convocata senza indugio. Nel caso in cui il soggetto così individuato non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, quest'ultimo sarà sostituito dal candidato successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire.

Ove venga a cessare il Presidente del Comitato, la Presidenza è assunta dal componente tratto dalla medesima lista di quello cessato e ad esso successivo in graduatoria in sede di nomina.

I componenti subentrati nel Comitato per il Controllo sulla Gestione e i componenti nominati dal Consiglio per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea.

L'Assemblea convocata per la nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione di quelli cessati procede alla nomina nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, dell'equilibrio di generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto.

Tutti i componenti del Consiglio e del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. Tuttavia, tenuto conto delle funzioni di garanzia e di controllo svolte dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, lo Statuto richiede che la proposta di revoca di uno o più dei componenti del Comitato presentata all'Assemblea dal Consiglio o dal Comitato stesso sia debitamente motivata e adottata con una procedura deliberativa aggravata. La revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 123-bis, c. 1, lett. I), Tuf

Presidente e Vice Presidente

1.C.1. i) L'Assemblea del 27 aprile 2016 ha eletto a maggioranza relativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gian Maria Gros-Pietro, e un Vice Presidente, Paolo Andrea Colombo.

2.P.5. Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Alla luce dell'attuale modello di governance e dei compiti che lo Statuto gli attribuisce, più ampiamente disciplinati nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente riveste un ruolo di assoluto rilievo per la Banca, valorizzato dall'autorevolezza e competenza e dalla disponibilità di tempo dedicata.

Il Presidente sovrintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l'attività e svolge tutti i compiti previsti dalla normativa di vigilanza.

In tale ambito, il Presidente, tra le diverse funzioni svolte: i) promuove e sovrintende all'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, anche per gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna, ponendosi come interlocutore dei Comitati statutari consiliari ai quali non partecipi e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni di gestione corrente delegate; ii) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consigliere Delegato; iii) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali; iv) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Consigliere Delegato; v) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza.

In caso di urgenza, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente o il Consigliere più anziano, su proposta vincolante del Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie strategiche o non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Con l'adozione del modello monistico, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza cessato, Giovanni Bazoli, ha assunto la carica non retribuita di Presidente Emerito. In tale qualità può esprimere pareri e partecipare a riunioni, con funzione consultiva, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Consigliere Delegato, in relazione al sistema di governo societario monistico della Banca; collabora altresì con il Presidente con riferimento alle iniziative culturali del Gruppo. Egli non è componente del Consiglio di Amministrazione.

Tale carica dura per il presente mandato e quindi fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio e la destinazione dell'utile relativo all'esercizio 2018.

Consigliere Delegato

Art. 123-bis, c. 2 lett. d), 2.C.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge con maggioranza qualificata tra i propri componenti, al di fuori del Presidente del Consiglio stesso, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del numero minimo di Consiglieri Indipendenti, un Consigliere Delegato, al quale delega i poteri inerenti alla gestione corrente della Società.

Il Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2016 ha nominato Consigliere Delegato Carlo Messina, conferendogli tutti i poteri necessari e opportuni ad assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso; tali poteri hanno formato oggetto di aggiornamento nel luglio 2017.

2.C.5. Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e Direttore Generale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione. Egli determina e impartisce le direttive operative ed è preposto alla gestione del personale. Nell'ambito delle competenze attribuite, ha facoltà di proposta per le deliberazioni del Consiglio, ferme restando in ogni caso la facoltà di proposta di ogni altro Consigliere e le attribuzioni proprie dei Comitati statutari, come definite dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Il Consigliere Delegato cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici, del risk appetite framework e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio.

Cura altresì che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema di controllo interno siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e idonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Delegato si avvale in primis del Comitato di Direzione e poi dei Comitati Manageriali, per i quali si rinvia al successivo paragrafo dedicato.

In caso di urgenza il Consigliere Delegato e CEO può proporre al Presidente l'assunzione di deliberazioni su tutte le materie di competenza del Consiglio (fatte salve quelle strategiche o non delegabili); sempre in caso di urgenza assume, in via esclusiva, deliberazioni in materia di credito.

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato, le attribuzioni allo stesso spettanti quale Direttore Generale sono state esercitate nel corso del 2017 a firma congiunta da due Dirigenti apicali, individuati dal Consiglio di Amministrazione nel Chief Financial Officer e nel Chief Operating Officer. Tenuto conto della revisione complessiva riguardante l'assetto organizzativo, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 gennaio 2018 ha individuato nel Chief Financial Officer e nel Chief Governance Officer i dirigenti investiti a firma congiunta dei poteri sostitutivi del Consigliere Delegato e CEO, quale Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2016 ha definito le linee generali dello "Strategic Succession Planning" di Gruppo, elaborato con il supporto di primaria società di consulenza.

Obiettivo del predetto piano è la definizione di processi e metodologie relativi alla successione delle principali posizioni manageriali di Gruppo. Nel luglio 2017 sono state inoltre delineate regole di processo di maggior dettaglio.

Con riferimento ai piani di successione del Consigliere Delegato e Direttore Generale, la Società ha allineato al sistema monistico i Regolamenti interni, in particolare del Comitato Nomine, attribuendo a quest'ultimo il compito di supportare, coordinandosi con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio nella definizione del processo relativo al piano di successione per la sua sostituzione.

5.C.2.

Requisiti di idoneità alla carica

Al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Società e il corretto funzionamento del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di idoneità alla carica stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

In particolare, i Consiglieri devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla c.d. Direttiva CRD IV, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati, nonché il divieto di interlocking directorates previsto dall'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

2.P.1.

Inoltre, tenendo conto del modello di governo societario prescelto e delle specifiche caratteristiche anche dimensionali e operative della Banca, lo Statuto di Intesa Sanpaolo ha articolato specifici requisiti statuari addizionali per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in modo particolarmente più incisivo, per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione (per i quali si rinvia al successivo capitolo dedicato a tale Organo).

I requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere accertati nei 30 giorni successivi alla nomina e devono formare oggetto di specifico monitoraggio nel continuo.

In particolare, il Consiglio valuta i requisiti di idoneità alla carica di tutti i Consiglieri, ad eccezione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per il quali provvede il Comitato medesimo.

Ove occorra, il Consiglio propone la revoca o pronuncia la decadenza o la sospensione dei Consiglieri che non dimostrino di possedere i requisiti prescritti, nei casi previsti dalla normativa vigente. Per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione l'eventuale dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comitato stesso.

La valutazione di idoneità compiuta dal Consiglio forma oggetto di uno specifico potere di vigilanza da parte dell'Autorità di supervisione bancaria.

Si ricorda che la disciplina dei requisiti di idoneità alla carica degli esponenti bancari è stata rivisitata dal D. Lgs. n. 72/2015, emanato in attuazione della c.d. Direttiva CRD IV, che ha demandato a nuovi regolamenti ministeriali – non ancora emanati - la definizione della disciplina attuativa.

Al riguardo l'EBA già dal 2011 ha fornito precise indicazioni in merito ai requisiti che devono essere posseduti dai componenti il consiglio di amministrazione in termini di onorabilità, competenza, indipendenza e dedizione di tempo (“Orientamenti sull’organizzazione interna” del 27/9/2011 e “Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave” del 22/11/2012). Tali indicazioni sono state recentemente aggiornate con l’adozione di nuove Linee Guida che dovranno essere recepite dalle banche entro il prossimo 30 giugno (Linee Guida per la valutazione dei requisiti di idoneità dei membri dell’organo di gestione e dei key function holders delle banche e degli intermediari finanziari).

Ulteriori condizioni per l’assunzione della carica e per la valutazione della idoneità dei componenti degli Organi sociali sono state altresì definite dalle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario.

Ciascun Consigliere è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione le dichiarazioni e la documentazione comprovanti il possesso dei requisiti di idoneità e l’assenza di cause di incompatibilità e a comunicare ogni eventuale variazione. Il processo di istruttoria sulla valutazione dei requisiti è formalizzato in apposite regole interne.

1.C.1. g)

Il Consiglio, ad esito del rinnovo degli Organi nel 2016, ha positivamente condotto il processo di accertamento di tutti i requisiti di idoneità alla carica richiesti e valutato anche la complessiva rispondenza della composizione quali-quantitativa del Consiglio stesso alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Sorveglianza uscente (cfr. documento pubblicato nel sito internet della Banca in occasione della nomina degli Organi attualmente in carica).

La valutazione dei requisiti dei Consiglieri è stata rinnovata nel febbraio 2017 e in occasione della presente Relazione.

Il medesimo positivo accertamento è stato rinnovato in occasione dell’approvazione della presente Relazione.

Analoga positiva valutazione è stata condotta dal Comitato per il Controllo sulla Gestione per i requisiti richiesti ai propri componenti.

Di seguito è brevemente rappresentato il dettaglio dei requisiti di idoneità alla carica richiesto ai Consiglieri di Amministrazione.

Requisiti di onorabilità

Il Consiglio di Amministrazione accerta in capo a tutti i Consiglieri i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con D.M. n. 161/1998 e i requisiti equivalenti previsti per i membri del Collegio Sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con D.M. n. 162/2000.

La perdita dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Sono inoltre stabilite dalla normativa specifiche cause di sospensione dalla carica. Sia la decadenza sia la sospensione devono essere dichiarate dal Consiglio entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Alcuni provvedimenti sanzionatori comminati all’esponente possono inoltre determinare la perdita temporanea del requisito di onorabilità (ad esempio, sanzioni accessorie per violazioni della normativa in materia di abusi di mercato).

Requisiti di reputazione e correttezza

La normativa di vigilanza richiede che i consiglieri delle banche siano anche dotati di una buona reputazione.

A tal fine, risultano direttamente applicabili dalle Autorità di Vigilanza i criteri per la valutazione della reputazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di una banca definiti dall’EBA.

A tale riguardo, nelle more dell’emanazione della disciplina regolamentare di attuazione dell’art. 26 del Testo unico bancario in materia di requisiti degli esponenti, il Consiglio di Amministrazione, in occasione della verifica dei requisiti di idoneità alla carica, ha condotto un’analisi approfondita dei requisiti di reputazione e correttezza di ciascun Consigliere, valutando in modo specifico e formalizzando l’eventuale ricorrenza delle diverse situazioni considerate dalla normativa europea che riguardano la condotta dell’esponente e motivandone l’idoneità.

Requisiti di professionalità

Tutti i Consiglieri di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con D.M. n. 161/1998, maturati per almeno un triennio.

Requisiti specifici sono previsti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Consigliere Delegato.

La perdita dei requisiti di professionalità determina la decadenza dalla carica.

Inoltre, lo Statuto prevede che almeno quattro componenti siano iscritti nel registro dei revisori legali ed abbiano esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitale, regolando gli effetti del venir meno del requisito.

Requisiti aggiuntivi sono previsti dallo Statuto per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per i quali si rinvia al capitolo dedicato a tale Organo.

Board induction

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura che la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti del Consiglio. In quest'ambito, provvede ad organizzare e a promuovere la partecipazione degli Amministratori a iniziative finalizzate a fornire loro una sempre maggiore conoscenza del settore di attività della Banca e del Gruppo, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento, come pure ad incontri, anche informali, tesi all'approfondimento di questioni strategiche ("ongoing-induction").

Le sessioni di induction sono organizzate con un adeguato grado di strutturazione: i Consiglieri sono formalmente invitati a prendervi parte, ai Consiglieri viene resa disponibile la relativa documentazione e viene data la possibilità di collegarsi in videoconferenza nel caso in cui non possano essere presenti nel luogo dell'incontro.

Nel corso del 2017, e fino al momento dell'approvazione della presente Relazione, sono state svolte 15 specifiche sessioni di induction, al fine di consentire ai Consiglieri di approfondire e confrontarsi su diversi aspetti dell'attività della Banca e del Gruppo e sul quadro normativo di riferimento nonché sui compiti e sulle responsabilità inerenti alla carica.

Le sessioni di induction hanno riguardato tra l'altro:

- tematiche fiscali;
- tematiche di risk management;
- ICAAP e ILAAP;
- tematiche relative ai bilanci bancari (IFRS 9);
- politiche di remunerazione e incentivazione;
- antiriciclaggio.

In aggiunta a quanto sopra il Consiglio ha condotto a partire dal giugno 2017, quattro incontri di brainstorming propedeutici alla predisposizione del Piano di Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo, nel corso dei quali sono state approfondite le principali direttrici strategiche su cui il documento programmatico in questione si dovrà sviluppare.

Infine, allo scopo di favorire la migliore conoscenza del contesto aziendale e normativo di riferimento e della relativa evoluzione viene messa a disposizione dei Consiglieri – e regolarmente aggiornata – mediante una piattaforma informatica dedicata una raccolta dei documenti di governance, dei riferimenti normativi, della principale corrispondenza con le Autorità di vigilanza, delle situazioni contabili e dell'ulteriore documentazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Requisiti di indipendenza: i Consiglieri indipendenti

In base allo Statuto di Intesa Sanpaolo, almeno due terzi dei Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti nello Statuto.

A tal fine, Intesa Sanpaolo ha scelto di adottare nello Statuto un requisito di indipendenza particolarmente rigoroso, prescrivendo per i Consiglieri indipendenti l'obbligo di cumulare le condizioni richieste dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e i requisiti di indipendenza prescritti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del Testo unico della finanza, ove questi definiscono condizioni più restrittive.

La scelta statutaria di prevedere un così elevato numero di indipendenti riflette il valore indubbio che la Banca riconosce al ruolo svolto da tali Consiglieri e consente di assicurare una composizione dei

2.C.2.

3.P.1
3.C.3

Comitati interni al Consiglio di Amministrazione in linea con le migliori prassi internazionali. In particolare, sia il Comitato per il Controllo sulla Gestione che il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati sono integralmente composti da Consiglieri indipendenti, laddove per gli altri Comitati è prevista la maggioranza di indipendenti. Inoltre, la presidenza dei Comitati, per scelta statutaria, è sempre affidata a Consiglieri indipendenti.

3.P.2.
3.C.1.
3.C.2.
3.C.4.

In occasione dell'accettazione della candidatura 14 Consiglieri hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad accertare i requisiti di indipendenza ad esito della nomina dei 14 Consiglieri interessati, rendendo noto con un comunicato l'esito della valutazione. Tale assessment è stato rinnovato positivamente in occasione dell'approvazione della presente Relazione (23 febbraio 2018), sulla base delle specifiche dichiarazioni rese dagli interessati, delle informazioni disponibili alla Banca, nonché dei criteri adottati dal Consiglio, previo esame del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per valutare la significatività delle relazioni finanziarie intrattenute dagli amministratori con il Gruppo Intesa Sanpaolo. Tali criteri tengono conto della dimensione e significatività delle eventuali relazioni creditizie e partecipative e del merito creditizio associato alla relazione (rating).

Al riguardo si fa presente che sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto i seguenti 14 Consiglieri: Paolo Andrea Colombo, Rossella Locatelli, Livia Pomodoro, Giovanni Gorno Tempini, Giorgina Gallo, Gianfranco Carbonato, Francesca Cornelli, Daniele Zamboni, Maria Mazzarella, Maria Cristina Zoppo, Edoardo Gaffeo, Milena Teresa Motta, Marco Mangiagalli, Alberto Maria Pisani.

3.C.5.

I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche in qualità di membri del Consiglio, hanno positivamente accertato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei 14 Consiglieri indicati.

Lo Statuto regola gli effetti del venir meno dei requisiti di indipendenza. In particolare, la perdita del requisito nel caso di un Consigliere di Amministrazione, che non sia anche componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza dalla carica se rimane integro il numero minimo dei Consiglieri dotati dei requisiti richiesti. Resta però ferma la cessazione dalle cariche per le quali tale requisito è richiesto dalla normativa vigente o dallo Statuto.

3.C.6.

Il Regolamento del Consiglio di Amministrazione prevede la possibilità che almeno una volta all'anno i Consiglieri indipendenti si riuniscano in assenza degli altri componenti del Consiglio. La riunione viene convocata dal Consigliere indipendente più anziano di età, che la presiede, ne cura la verbalizzazione e riferisce al Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

2.C.3.
2.C.4.

Nel 2017 e fino alla data di approvazione della presente Relazione, i Consiglieri indipendenti si sono riuniti tre volte. Non è prevista la designazione di un lead independent director.

Cause di incompatibilità

I Consiglieri di Amministrazione sono soggetti alle cause di incompatibilità previste dalla disciplina sul pubblico impiego (art. 53 D. Lgs. n. 165/2001) e alle ulteriori cause di incompatibilità previste dalla legge.

Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri e disponibilità di tempo

1.C.2.

Ogni Consigliere ha la responsabilità di esaminare e valutare le condizioni che gli consentono di svolgere diligentemente e con il tempo necessario i compiti che derivano dall'incarico, che comporta anche la partecipazione ai Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

1.C.3.

Lo Statuto di Intesa Sanpaolo già recepisce le indicazioni previste dalla c.d. Direttiva CRD IV in tema di limiti al cumulo degli incarichi, dirette ad assicurare la massima disponibilità di tempo all'incarico ricoperto.

I componenti del Consiglio possono infatti ricoprire contemporaneamente soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi di amministratore:

- a) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;
- b) quattro incarichi di amministratore non esecutivo.

A tale fine, sono considerati come un unico incarico di amministratore:

- a) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
- b) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di: (i) enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all'art. 113,

paragrafo 7, del c.d. Regolamento CRR o (ii) imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata.

Inoltre, si evidenzia che in forza della disciplina di matrice antitrust sugli interlocking directorates (art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011), i Consiglieri di Amministrazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.

1.C.2.

In proposito si rammenta che i Consiglieri titolari di cariche che ricadono nel divieto sono tenuti a comunicare all'Organo collegiale, entro 90 giorni dalla nomina, l'opzione esercitata. In caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine sopraindicato, il Consigliere interessato è tenuto ad attestare all'Organo collegiale che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del citato art. 36, indicandone dettagliatamente le ragioni.

I Consiglieri sono tenuti a rinnovare annualmente l'attestazione di non ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti per consentire al Consiglio nel suo plenum di effettuare la propria valutazione annuale. Tale verifica è stata rinnovata con esito positivo anche con riferimento all'esercizio 2017 in occasione dell'approvazione della presente Relazione.

I Consiglieri sono tenuti a informare la Banca in merito agli incarichi assunti presso altre società ed enti. Nella Parte III della presente Relazione, nella tabella riepilogativa n. 1, viene riportato, in coerenza con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, il numero degli altri incarichi di amministrazione o controllo che i Consiglieri hanno comunicato di ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; la tabella n. 2 contiene l'elencazione dei suddetti incarichi.

1.C.2.

Per completezza, si rammenta infine che i Consiglieri non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea (art. 2390 c.c.).

1.C.4.

I conflitti di interesse

Premessa

Il Gruppo Intesa Sanpaolo si è dotato di presidi specifici per governare il rischio derivante da situazioni di conflitto di interesse connesse alla posizione di particolare prossimità di alcuni soggetti ed entità rispetto ai centri decisionali.

Il complesso di regole e misure adottate è volto ad assicurare che le operazioni poste in essere dal Gruppo vengano compiute in modo trasparente e in coerenza con criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, in linea con la normativa di diritto societario, con quella di vigilanza bancaria e con le disposizioni emanate dalla Consob.

2.P.2.

Di seguito viene pertanto dato conto delle misure di gestione e controllo dei potenziali conflitti di interesse che sono state poste a presidio del patrimonio della Banca e del Gruppo.

Interessi dei Consiglieri di Amministrazione

In linea con quanto previsto dall'art. 2391 c.c., ciascun Consigliere è tenuto a informare tempestivamente gli altri Consiglieri e l'Organo di controllo di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, con riferimento a una determinata operazione della società sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, precisandone natura, termini, origine e portata e, per effetto del disposto dell'art. 53, comma 4, del Testo unico bancario, ad astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

8.C.4.

In tali casi la deliberazione del Consiglio di Amministrazione favorevole all'operazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza di essa per la Società.

Sono sempre riservate alla competenza del Consiglio le delibere relative alle operazioni nelle quali il Consigliere Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale ex art. 2391 c.c.

Inoltre, in coerenza con quanto definito dal Codice di comportamento di Gruppo e dal nuovo Regolamento OPC (cfr. paragrafo successivo), tutti gli esponenti, i dipendenti e i collaboratori aziendali nell'esercizio delle rispettive funzioni devono astenersi dall'assumere decisioni e dallo svolgere attività contrarie a, o in conflitto con, gli interessi della Società e/o del Gruppo, o comunque incompatibili con i propri doveri.

Resta ferma in ogni caso l'applicazione della procedura deliberativa speciale stabilita dall'art. 136 del Testo unico bancario e dalle regole in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, laddove ne sussistano i presupposti.

Operazioni con parti correlate e soggetti collegati e obbligazioni degli esponenti bancari

Il Regolamento OPC, recentemente aggiornato nel gennaio 2018, tiene conto sia della disciplina emanata dalla Consob, ai sensi dell'art. 2391 bis c.c., sia delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia attuative dell'art. 53, comma 4 e ss., del Testo unico bancario, nonché, in aggiunta, delle regole stabilite dall'art. 136 del Testo unico bancario.

Il Regolamento, integralmente disponibile sul sito internet della Banca (Sezione Governance/Documenti Societari), disciplina per l'intero Gruppo Intesa Sanpaolo e con riferimento ai rapporti con le parti correlate di Intesa Sanpaolo e i soggetti collegati del Gruppo Intesa Sanpaolo i seguenti aspetti:

- i criteri per identificare le parti correlate e i soggetti collegati;
- il processo di istruttoria, deliberazione e informazione agli Organi sociali per le operazioni realizzate con parti correlate e soggetti collegati con un ruolo qualificato del Comitato di indipendenti interno al Consiglio di Amministrazione;
- l'informazione al mercato per le operazioni con parti correlate;
- i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per le attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati;
- le regole che riguardano i controlli e i presidi organizzativi;
- le regole generali di disclosure e astensione per la gestione degli interessi personali degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori aziendali anche diversi dai soggetti collegati.

In via di autoregolamentazione, la Banca ha esteso la disciplina in materia di operazioni con parti correlate e quella sull'attività di rischio e conflitti di interesse verso i soggetti collegati nei confronti di un più ampio perimetro rispetto a quello previsto dalla regolamentazione.

Una descrizione più dettagliata delle procedure di Gruppo è riportata nell'ambito della Nota integrativa – parte H del Bilancio di esercizio e consolidato, disponibile sul sito internet della Banca.

Il Regolamento disciplina inoltre l'operatività con i componenti del Consiglio di Amministrazione e soggetti ad essi riconducibili ai sensi dell'art. 136 del Testo unico bancario. Tale norma richiede l'adozione di una procedura deliberativa aggravata (delibera unanime del Consiglio con esclusione del voto dell'esponente interessato, e voto favorevole dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) per consentire ai Consiglieri di assumere, direttamente o indirettamente, obbligazioni con la Banca.

L'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione

1.C.1. g) e
i)

Il Consiglio di Amministrazione ha svolto nel febbraio 2018 l'annuale autovalutazione su composizione, performance, comportamenti e dinamiche caratterizzanti l'Organo e i Comitati costituiti al suo interno. Analoga autovalutazione è stata svolta dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, per la quale si rinvia al paragrafo dedicato.

Il processo di autovalutazione è stato svolto in conformità a quanto previsto nel Regolamento del processo di autovalutazione, adottato in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario nonché tenendo conto di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina.

L'autovalutazione del Consiglio è stata effettuata avvalendosi dell'assistenza professionale di Crisci & Partners, esperta società di consulenza che dal 2015 assiste la Banca nel processo di board review. A tale società sono stati riconosciuti i requisiti di neutralità, obiettività, competenza e indipendenza previsti dal Regolamento. Relativamente al profilo dell'indipendenza, si precisa che Crisci & Partners non ha intrattenuto, di recente, rapporti economici con la Banca e/o con società del Gruppo, fatta

eccezione per gli incarichi conferiti alla società nel 2015, nel 2016 e nel 2017 per l'assistenza al processo di autovalutazione degli Organi sociali e per la redazione del Regolamento dei processi di autovalutazione dei medesimi.

L'autovalutazione, oltre ad analizzare le attività che il Consiglio ha svolto in corso d'anno, ha approfondito anche i profili di miglioramento raggiunti rispetto ai punti di debolezza emersi nell'autovalutazione precedente.

Coerentemente con quanto previsto dal Regolamento, Crisci & Partners ha assistito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti fasi del processo di autovalutazione:

- Istruttoria: sono state acquisite informazioni che attengono sia alla composizione quali-quantitativa sia al funzionamento dell'Organo. L'istruttoria è stata effettuata, a seconda dei profili di indagine interessati, mediante la raccolta di informazioni già a disposizione della Banca e la somministrazione di questionari e interviste individuali.
- Elaborazione dei dati: si è proceduto all'analisi e al consolidamento delle informazioni raccolte in fase istruttoria, avendo cura di assicurare in ogni caso l'anonimato dei Consiglieri.
- Predisposizione degli esiti del processo: Crisci & Partners, dopo aver discusso con il Comitato Nomine, le evidenze emerse a seguito dell'elaborazione dei dati ed avere effettuato una condivisione collettiva degli stessi, ha formalizzato i risultati del processo nel documento "Esiti dell'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione", che riepiloga le metodologie adottate e le risultanze conseguite.

Le autovalutazioni sono state condotte sulla base di questionari e di interviste individuali, che si sono svolte tra il 27 novembre e il 20 dicembre 2017. I documenti utilizzati a supporto dell'intervista dei Consiglieri di Amministrazione sono stati strutturati al fine di raccogliere informazioni quantitative, organizzate in un vero e proprio questionario, e qualitative, costituite da una traccia di temi, che in parte hanno ripreso quelli del questionario ed in parte hanno mirato ad orientare l'intervista.

Prima di svolgere le interviste, i consulenti di Crisci & Partners incaricati delle stesse hanno effettuato un'attenta lettura di tutti i verbali del Consiglio di Amministrazione, comprensivi della documentazione pre-consiliare, nonché, per quanto attiene ai Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio, di tutti gli ordini del giorno e di un ampio campione dei verbali relativi allo stesso esercizio, comprensivi della documentazione pre-Comitato, al fine di conoscere ed approfondire i temi affrontati nel corso dell'anno, le espressioni delle varie competenze presenti nell'Organo e il dibattito svoltosi.

Il questionario e le interviste, coerentemente rispetto all'impostazione seguita nella board review degli scorsi anni, sono stati focalizzati su diverse aree attinenti la composizione e il funzionamento del Consiglio e dei Comitati costituiti al suo interno.

Gli aspetti principali oggetto di valutazione hanno riguardato l'adeguatezza dei seguenti profili:

- le professionalità, in termini di conoscenze, esperienze e competenze, riconosciute al Consiglio nel suo insieme;
- la composizione e il bilanciamento dei ruoli presenti all'interno dell'Organo, con attenzione alla diversity presente in termini di età, genere ed anzianità di carica;
- la frequenza e la qualità delle riunioni di induction;
- il funzionamento dell'organo di gestione nel suo complesso;
- lo svolgimento delle riunioni sotto il profilo della frequenza, delle materie trattate, della durata, del grado e delle modalità di partecipazione al Consiglio, con particolare riferimento ai rapporti di fiducia, collaborazione e interazione esistenti tra i Consiglieri;
- il ruolo del Presidente del Consiglio e del Chief Executive Officer;
- lo svolgimento, nel suo complesso, del processo di autovalutazione;
- la composizione, il funzionamento e la qualità della discussione caratterizzanti i singoli Comitati endoconsiliari.

L'autovalutazione ha rilevato l'elevato livello di compliance complessiva della board governance con le previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana per le società quotate, con le linee guida della European Banking Authority, con quanto previsto alla Sezione VI della Circolare n.285 "Disposizioni di

Vigilanza per le Banche” di Banca d’Italia e con le best practice delle altre società quotate, per quanto comparabili con la Banca.

Alla luce delle evidenze emerse a seguito della somministrazione del questionario e delle interviste condotte, sono state individuate alcune buone pratiche meritevoli di essere conservate e sviluppate in futuro, nell’ambito del consolidamento del nuovo modello di governance, tra le quali:

- ulteriore sviluppo delle attività di induction
- anticipazione dell’invio - peraltro già ritenuto congruo dal punto di vista della tempistica - della documentazione pre-consiliare più complessa
- verifica di possibili implementazioni delle attività del Comitato Nomine
- organizzazione di ulteriori riunioni dei soli Consiglieri indipendenti

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Convocazione delle riunioni

1.P.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo reputi utile o necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti, indicando gli argomenti da trattare; previa comunicazione al Presidente, il Consiglio può essere convocato dal Comitato per il Controllo sulla Gestione o dai suoi componenti, anche individualmente.

Art. 123-bis, c. 2, lett. d), Tuf

Il Consiglio nomina un Segretario il quale assiste il Presidente e il Consiglio nell’esercizio delle rispettive funzioni, provvedendo a coordinare quanto necessario per il funzionamento complessivo dell’attività consiliare. Il Presidente, nel convocare il Consiglio, fissa l’ordine del giorno, tenuto altresì conto di eventuali richieste formulate dai Consiglieri anche individualmente e assicurando priorità alle questioni a rilevanza strategica.

L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell’avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore. Si intende in ogni caso validamente costituita la riunione del Consiglio alla quale, pur in assenza di una formale convocazione, partecipino tutti i suoi componenti.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono raggruppati per aree tematiche, al fine di assicurare un’ordinata trattazione delle materie poste in discussione; viene inoltre indicato quali argomenti costituiranno oggetto di deliberazione e quali di semplice informativa.

Il Consiglio si riunisce di regola alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria o, eccezionalmente, altrove nel territorio italiano. Lo Statuto consente peraltro che le riunioni si tengano validamente anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l’esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In tale eventualità, almeno il Presidente e il Segretario dovranno essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

Informativa ai Consiglieri

1.C.5. Il Presidente, anche con l’ausilio del Segretario del Consiglio, assicura che la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno sia portata a conoscenza di tutti i Consiglieri secondo criteri di completezza e con congruo anticipo rispetto alla data della riunione.

1.P.2. Di norma, quattro giorni lavorativi prima della riunione viene trasmessa la documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno al fine di consentire a ciascun Consigliere di acquisire la dovuta conoscenza di ciascun argomento e, pertanto, di svolgere in modo consapevole i propri compiti nonché di concorrere all’assunzione delle deliberazioni in modo informato; la documentazione di carattere informativo può essere inviata anche successivamente a tale termine.

La documentazione messa a disposizione dei Consiglieri deve constare di quanto utile, necessario e adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto alle materie da trattare.

Ove le materie sottoposte alla deliberazione del Consiglio debbano essere preventivamente sottoposte ai Comitati endoconsiliari, il Presidente assicura che la documentazione sia messa a disposizione degli stessi secondo le modalità e le tempistiche indicate negli specifici Regolamenti; successivamente cura che la documentazione a supporto dell’attività del Consiglio comprenda i pareri o le eventuali proposte resi, sulla scorta di quanto risulta dal verbale di ciascun Comitato. La documentazione messa a

disposizione dei membri di un Comitato di nomina consiliare per lo svolgimento della relativa attività è posta a disposizione anche degli altri Consiglieri.

Qualora la documentazione da sottoporre al Consiglio contenga elementi di “price sensitivity”, la struttura proponente evidenzia, in un apposito modulo a corredo della stessa, le valutazioni effettuate in merito al fine di assicurare un corretto trattamento delle informazioni privilegiate nonché il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dalle disposizioni di legge in materia.

1.C.1 j)

Le proposte destinate al Consiglio vengono preliminarmente prospettate al Presidente, così da consentire a quest'ultimo una valutazione appropriata delle tematiche da porre all'ordine del giorno e dell'adeguatezza delle informazioni fornite ai Consiglieri.

Nell'ipotesi in cui la documentazione sia particolarmente voluminosa o complessa, la stessa viene corredata da un executive summary, che ne sintetizza i punti più significativi e rilevanti ai fini delle inerenti determinazioni, fermo restando che tale documento non viene considerato in alcun modo sostitutivo della documentazione completa trasmessa ai Consiglieri.

I Consiglieri devono rispettare le procedure interne predisposte dalla Banca al fine di assicurare l'assoluta riservatezza della documentazione che viene messa a loro disposizione al fine dell'assunzione delle relative determinazioni.

La consultazione della documentazione messa a disposizione dei Consiglieri avviene, di regola, attraverso l'accesso personale da parte degli stessi a una piattaforma informatica, la cui gestione è curata dalla Segreteria del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere che intenda avere accesso alla documentazione messa a disposizione del Consiglio con modalità diverse deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente, il quale può negare l'autorizzazione anche quando ritenga che le modalità di accesso richieste possano pregiudicare la riservatezza della documentazione da fornire.

Nel caso in cui, in situazioni del tutto eccezionali, il Presidente lo ritenga opportuno in relazione al contenuto riservato dell'argomento e della relativa deliberazione ovvero per altre motivate ragioni per cui non sia stato possibile mettere a disposizione la documentazione, questa potrà essere fornita direttamente in sede di riunione, evidenziandone il carattere aggiuntivo. In tali ipotesi il Presidente verifica il rispetto dei principi di completezza e adeguatezza delle informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno nei confronti di tutti i Consiglieri e cura che nel corso della riunione siano effettuati adeguati e puntuali approfondimenti; i Consiglieri hanno comunque la facoltà di richiedere ogni chiarimento, approfondimento o integrazione ritenuti necessari od opportuni per una corretta valutazione degli argomenti stessi.

In ogni caso, la documentazione messa a disposizione dei Consiglieri viene conservata, oltre che sulla piattaforma informatica dedicata, presso la Segreteria del Consiglio di Amministrazione rimanendo a disposizione dei Consiglieri.

Svolgimento delle riunioni e processo deliberativo

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio e ne coordina i lavori, assicura un adeguato spazio alla trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno, dando priorità alle questioni di rilevanza strategica e garantendo che ad esse sia dedicato il tempo necessario. Garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera in modo neutrale affinché le deliberazioni siano il risultato di un'adeguata dialettica, con particolare riguardo al rapporto tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri, e del contributo consapevole e ragionato di tutti i componenti. In ogni caso, nel corso della riunione devono essere assicurate un'esauriente trattazione di ogni argomento e una particolare attenzione al contenuto dei documenti che non sia stato possibile mettere previamente a disposizione.

2.P.2.

Il Presidente di ciascuno dei Comitati nominati dal Consiglio relaziona sull'attività svolta dal Comitato nelle materie di sua competenza oggetto di trattazione dando conto, se del caso, del parere espresso o della proposta formulata dal Comitato in relazione alla delibera da assumere.

2.P.2.
2.P.3.

I Consiglieri partecipano attivamente ai lavori consiliari, arricchiscono la discussione con l'apporto delle proprie competenze e conoscenze e analizzano i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse, contribuendo ad alimentare un processo decisionale meditato nonché ad assicurare l'assunzione di decisioni collegiali consapevoli e ponderate. Ferme le prerogative di proposta proprie del Consigliere Delegato e CEO ovvero - nei casi espressamente previsti - dei Comitati, spetta a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di formulare al Consiglio stesso proposte o mozioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

1.C.6.

Il Consiglio, in relazione alle materie da trattare, può ammettere ai propri lavori, per le incombenze di loro competenza ed esigenze di miglior informazione del Consiglio, dipendenti e/o esponenti della Banca e del Gruppo, consulenti o esperti esterni alla stessa Banca ovvero altri soggetti interni o esterni la cui presenza sia comunque ritenuta di ausilio al migliore svolgimento dell'attività del medesimo Consiglio. Il Chief Governance Officer è invitato e ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio. Assiste altresì - per le incombenze di supporto alle attività consiliari - il Responsabile della Segreteria degli Organi collegiali, anche per il tramite di collaboratori.

La partecipazione del management permette ai Consiglieri di ottenere precisazioni e integrazioni in merito alle materie all'ordine del giorno e si dimostra particolarmente importante nella prospettiva di favorire un adeguato contributo e coinvolgimento delle Strutture aziendali nel processo decisionale, attraverso la diretta partecipazione ai lavori del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio tenutesi nel corso del 2017 sono regolarmente intervenuti Dirigenti della Banca e delle società del Gruppo, nonché Responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo le materie di volta in volta trattate.

Il Consiglio delibera ordinariamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti (in caso di parità prevale il voto di chi presiede). Le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione, la modifica o la revoca delle sue deleghe e la determinazione della sua remunerazione, la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione, la proposta di revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la nomina e la revoca del Dirigente preposto sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario sovrintende alla redazione del verbale delle riunioni - salvo che il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge - assicurandone la trascrizione negli appositi libri sociali obbligatori e la conservazione, anche per esigenze di consultazione, presso la Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Nel verbale viene illustrato in modo completo e dettagliato il dibattito consiliare e il processo di formazione delle decisioni, dando anche conto delle motivazioni alla base delle stesse.

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della riunione sia dato atto del suo voto contrario o della sua astensione con le relative motivazioni.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno vengono trasmesse a cura della Segreteria alle Strutture aziendali interessate, al fine dell'opportuna informativa ovvero della loro successiva attuazione nell'ambito della Banca o del Gruppo.

A supporto dell'attività del Consiglio, nell'ambito delle strutture dell'Area del Chief Governance Officer, opera altresì la Direzione Affari e Consulenza Societaria, che coordina l'elaborazione delle regole e delle proposte dei principali documenti di governo societario da sottoporre ad approvazione degli Organi sociali o del Consigliere Delegato, riferibili alle responsabilità del Segretario del Consiglio. In tale ambito sono altresì predisposte le misure di presidio e controllo specialistico dei principali processi di governo societario del Gruppo, assicurando ogni opportuna consulenza legale per il corretto funzionamento dei dispositivi di governance della società e del Gruppo, ivi inclusi quelli relativi ai requisiti di idoneità degli esponenti aziendali, ai rapporti con parti correlate e alla correttezza del processo deliberativo, nonché le connesse interazioni con le Autorità di Vigilanza.

Frequenza delle riunioni e partecipazione dei Consiglieri

1.C.1. i)
1. P. 1.

Ai sensi di Statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo almeno una volta al mese. In concreto, il Consiglio si riunisce con cadenza regolare, di norma quasi due volte al mese; tale frequenza ha consentito di porre all'ordine del giorno delle riunioni un numero di argomenti adeguato a consentirne una corretta trattazione e un costruttivo dibattito.

Nel corso del 2017 il Consiglio si è riunito in 28 occasioni.

Come in passato, la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni si è dimostrata costante, nonostante l'incremento, in corso d'anno, del numero di riunioni. In particolare, nel corso del 2017, la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni è risultata pari al 100 % per 14 Consiglieri, mentre per 5 Consiglieri la partecipazione si è attestata al 96% circa.

Tale partecipazione alle sedute consiliari ha assicurato un sistematico contributo di tutti i componenti alla gestione degli affari sociali e di Gruppo, con piena valorizzazione, a favore della Società, delle qualificate competenze professionali ivi rappresentate.

L'impegno complessivo dei Consiglieri, peraltro, non si concretizza soltanto nella partecipazione alle riunioni consiliari: per tutti i Consiglieri deve infatti tenersi conto delle attività connesse alle riunioni (studio della documentazione relativa agli argomenti da trattare, preparazione delle riunioni, colloqui e richieste di informazioni, ecc.) nonché delle attività svolte in relazione alla partecipazione ai Comitati endoconsiliari.

Le riunioni del Consiglio sono durate, in media, circa 4,5 ore, tempo che si può ritenere adeguato a soddisfare le esigenze di trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, anche alla luce dell'appropriata informativa consiliare e preconiliare e del numero di riunioni tenutesi.

Nel 2018, alla data di approvazione della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 3 riunioni. Nel calendario degli eventi societari per l'anno 2018 - comunicato al mercato (e reso disponibile nel sito internet) nel dicembre 2017, in ottemperanza al Regolamento di Borsa - sono state indicate le date dell'8 maggio per l'approvazione del Resoconto Intermedio al 31 marzo 2018, del 1° agosto 2018 per l'approvazione della Relazione semestrale al 30 giugno 2018 e del 6 novembre 2018 per l'approvazione del Resoconto Intermedio al 30 settembre 2018.

Impugnativa delle delibere

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non vengono prese in conformità alla legge e allo Statuto possono essere impugnate dai Consiglieri di Amministrazione assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data della deliberazione.

Anche i soci possono impugnare le delibere del Consiglio qualora le stesse siano lesive dei loro diritti; in tale ipotesi, con riferimento a termini e modalità dell'impugnativa e relativa procedura, trovano applicazione, per quanto compatibili, le norme del codice civile riguardanti l'impugnativa delle deliberazioni assembleari, delle quali si dirà più avanti nel capitolo dedicato alle Assemblee.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione

Funzioni e poteri

- 8.P.1. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nominato dall'Assemblea nell'ambito del Consiglio di Amministrazione ai sensi dello Statuto, svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo di una capogruppo bancaria al vertice di un conglomerato finanziario ed emittente azioni quotate, secondo quanto previsto - oltre che nelle disposizioni di legge e regolamentari - dallo Statuto e dal proprio Regolamento, approvato in data 24 maggio 2016 previo parere favorevole del Consiglio.
- 8.P.2. Con il suddetto Regolamento, il Comitato disciplina il proprio funzionamento e la propria organizzazione, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché, in quanto compatibili, delle previsioni del Codice di Autodisciplina. Il Regolamento regola l'operatività del Comitato anche in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 39/2010, come novato dal D. Lgs. n. 135/2016.

In particolare il Comitato per il Controllo sulla Gestione:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina ovvero previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Banca, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- 7.P.3. d) - vigila su adeguatezza, efficienza e funzionalità della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno nonché del sistema amministrativo-contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione nonché sul processo di revisione legale dei conti;
- 7.C.2. d) - vigila sull'adeguatezza, efficienza e funzionalità del sistema dei controlli interni e accerta l'adeguatezza e l'efficacia di tutte le strutture coinvolte nonché l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo l'adozione, da parte del Consiglio o del Consigliere Delegato, degli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- viene sentito dal Consiglio in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca:
 - o dei responsabili delle funzioni aziendali di conformità, risk management, convalida interna e revisione interna, da assumersi su proposta del Comitato Rischi,
 - o del responsabile della funzione antiriciclaggio,
 - o del Dirigente preposto, nonché l'attribuzione al medesimo di poteri e risorse strumentali all'esercizio dei suoi compiti;
- propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni e viene sentito sulla proposta di revoca della società di revisione incaricata; ne vigila l'operato, ne esamina il piano di lavoro e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- 7.C.2. a) - anche in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e con il supporto delle funzioni di conformità e di revisione interna:
 - o vigila sul processo di informativa finanziaria,
 - o vigila sull'efficacia dei sistemi di revisione interna,
 - o vigila sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati,
 - o vigila sull'indipendenza della società di revisione legale, verificando il rispetto delle disposizioni normative, la natura e l'entità dei servizi diversi dalla revisione legale dei conti prestati alla Banca e alle sue controllate dalla società di revisione e dagli enti appartenenti al suo network; in tale ambito, esamina gli incarichi conferiti dalla Banca a società di revisione per la prestazione di servizi diversi dalla revisione preventivamente sottoposti al Dirigente preposto,
 - o esamina il piano di lavoro predisposto dalla società di revisione,
 - o esamina, tenuto anche conto delle valutazioni del Comitato Rischi, la relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché la lettera di suggerimenti predisposta dalla società di revisione;
- 7.C.2. b) - vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità del processo di gestione dei rischi; in tale contesto vigila, tra l'altro, sul Risk Appetite Framework, sul rispetto delle disposizioni relative all'ICAAP e all'ILAAP;
- vigila sull'adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo nonché del piano di continuità operativa;
- vigila sul rispetto della normativa applicabile a Intesa Sanpaolo in qualità di Capogruppo bancaria emittente azioni quotate su mercati regolamentati.

Il Comitato ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo e, avvalendosi delle funzioni aziendali di controllo, può procedere in qualunque momento, anche tramite un proprio componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, anche con riferimento alle società appartenenti al Gruppo. Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, ha libero accesso presso tutte le funzioni aziendali della Banca e può avvalersi anche di consulenti esterni.

7.C.2. e)
8.C.5.

Il Comitato e ciascun componente dello stesso, anche individualmente, possono inoltre richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di controllo di riferire in Comitato su dati e informazioni rilevanti.

Il Comitato è tenuto a riferire senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Testo unico bancario e dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del Testo unico della finanza.

Il Comitato riferisce, ai sensi dell'art. 153 del Testo unico della finanza, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Comitato segnala tempestivamente al Consiglio e al Consigliere Delegato le carenze e le irregolarità riscontrate, anche all'esito di specifiche richieste di verifica da parte delle Autorità di vigilanza, e richiede l'adozione di idonee misure correttive, verificandone nel tempo l'efficacia. Il Comitato, tramite il proprio Presidente, in occasione delle riunioni consiliari, espone eventuali osservazioni e rilievi formulati sulla scorta degli esiti dell'attività svolta nel periodo trascorso dall'ultima riunione.

7.C.2. f)

In ogni caso, il Comitato, con cadenza almeno trimestrale e tramite il suo Presidente, illustra al Consiglio le attività di vigilanza, verifica ed esame condotte e i risultati delle stesse.

Il Comitato esprime i pareri richiesti all'Organo di controllo dalla vigente regolamentazione, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dal proprio Regolamento. I pareri, sottoscritti dal Presidente, vengono trasmessi al Presidente del Consiglio e, per suo tramite, a tutti i Consiglieri, in tempo utile perché ne possano tenere debitamente conto, anche ai fini dell'assunzione delle decisioni ai quali sono strumentali.

7.C.2. b) e
g)

Il Comitato può svolgere, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio, ovvero le attività richiestegli dal Presidente del Consiglio stesso per i fini e nell'ambito delle attribuzioni allo stesso conferite dallo Statuto.

Spettano al Comitato e/o a singoli suoi componenti, nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del Testo unico della finanza, i poteri: i) di richiesta di notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli Organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato medesimo; ii) di richiedere al Presidente la convocazione del Comitato stesso indicando gli argomenti da trattare; iii) di convocare il Consiglio, previa comunicazione al Presidente.

Il Comitato può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora ciò sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni o nel caso in cui, nell'espletamento del proprio incarico, ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Composizione e nomina

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto, ai sensi di Statuto, da 5 Consiglieri di Amministrazione, tutti indipendenti ai sensi di Statuto. I componenti del Comitato non possono far parte degli altri Comitati di nomina consiliare.

1.C.1. i)
10.C.2 b)

In adesione alle indicazioni delle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario riferite alle banche che adottano il modello monistico e come consentito dall'art. 2409-octiesdecies c.c., lo Statuto di Intesa Sanpaolo attribuisce la competenza dell'elezione dei componenti del Comitato all'Assemblea ordinaria.

Il Comitato in carica al momento della pubblicazione della presente Relazione risulta composto dai seguenti Consiglieri: Marco Mangiagalli, Maria Cristina Zoppo, Edoardo Gaffeo, Milena Teresa Motta e Alberto Maria Pisani, eletti dall'Assemblea del 27 aprile 2016, che ne ha nominato Presidente Marco Mangiagalli.

Art. 123-
bis, c. 2,
lett. d) e
Art. 123-
bis, c. 1,
lett. l), Tuf

Per quanto riguarda l'elezione dei componenti del Comitato e del suo Presidente, si fa rinvio a quanto in precedenza illustrato nel paragrafo dedicato alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione, nel quale

vengono richiamate le previsioni statutarie che ne prevedono l'elezione sulla base di liste di candidati presentate dai soci.

Il Presidente del Comitato convoca e presiede le adunanze, dirige, coordina e modera la discussione e illustra, a nome del Comitato, i risultati dell'attività svolta.

Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Comitato e si adopera affinché le relative deliberazioni siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, provvede affinché ai componenti del Comitato sia messa a disposizione con congruo anticipo la documentazione a supporto dell'attività del Comitato o almeno una prima informativa sulle materie che verranno discusse e garantisce che la documentazione a supporto sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie all'ordine del giorno.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume i compiti il componente del Comitato collocato nella posizione più alta della graduatoria della seconda sezione della lista nella quale è stato eletto il Presidente. In mancanza, assume i compiti di Presidente il componente più anziano di nomina nel Comitato o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età.

Durata in carica, sostituzione e revoca

I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione restano in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione nel quale sono stati eletti; il mandato del Comitato in carica riguarda pertanto gli esercizi 2016/2017/2018, con scadenza alla successiva Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Per quanto riguarda la sostituzione e la revoca dei componenti del Comitato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo dedicato alla sostituzione e alla revoca dei Consiglieri di Amministrazione.

Requisiti di idoneità alla carica

I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per i componenti del Consiglio di Amministrazione (per i quali si rinvia al paragrafo dedicato a tale Organo).

In aggiunta, i componenti del Comitato devono assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

8.C.1. Tutti i componenti del Comitato devono possedere i più restrittivi requisiti di indipendenza definiti dallo Statuto, che articola requisiti addizionali in termini di professionalità e cumulo degli incarichi.

Per quanto attiene ai requisiti di professionalità, i membri del Comitato devono aver acquisito una comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza. Tale requisito speciale di professionalità deve essere stato maturato nell'ambito di cariche o funzioni direttive in imprese bancarie, finanziarie, assicurative o di altra natura di dimensioni qualificate (come definite nello Statuto), o in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria-finanziaria-assicurativa ovvero in attività professionali svolte a beneficio delle imprese indicate, o per lo svolgimento di attività di insegnamento universitario in materie giuridico-economiche.

Inoltre, almeno tre componenti del Comitato devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.

8.C.2. Fermi restando i limiti al cumulo degli incarichi previsti per tutti i Consiglieri di Amministrazione, i componenti del Comitato non possono assumere:

- ✓ cariche di natura esecutiva in altre imprese;
- ✓ cariche non esecutive in organi sociali (ivi incluse quelle di componente di organi di controllo) di altre imprese di dimensioni significative in numero superiore a due.

A tal fine, i candidati alla carica di componente del Comitato assumono espressamente l'obbligo di far cessare immediatamente le cariche incompatibili in caso di loro nomina.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dalla normativa di vigilanza che vieta ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione di assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario nonché presso società nelle

quali la Banca detenga una partecipazione strategica. Trovano inoltre applicazione nei confronti dei membri del Comitato, quali membri dell'organo di controllo di una società con azioni quotate, le norme relative al cumulo degli incarichi stabilite dall'art. 148-bis del Testo unico della finanza e dalla relativa regolamentazione attuativa: tali norme stabiliscono i limiti e i parametri in considerazione dei quali determinare il limite massimo al cumulo degli incarichi, nonché i modi e i termini per l'informativa da rendere alla Consob e al pubblico.

Per ciascun componente del Comitato, il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità ovvero il mancato rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi statutariamente previsti, come sopra indicati, determina la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

Ne discende che il Consigliere indipendente componente del Comitato, che perda la qualifica di indipendente, decade da membro del Comitato e da Consigliere. Lo stesso vale nel caso in cui perda la qualifica di revisore legale, ancorché restino in carica altri tre membri del Comitato che siano revisori legali.

In conformità con quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza e dalla normativa interna, in data 20 febbraio 2018 il Comitato, sulla base delle dichiarazioni fornite dagli interessati e delle informazioni disponibili alla Banca, ha altresì effettuato la verifica annuale in merito alla permanenza dei requisiti richiesti in capo a ciascuno dei propri esponenti, tra cui quello di indipendenza, dandone comunicazione al Consiglio. Gli esponenti hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e di rispettare i criteri di competenza, correttezza, indipendenza e dedizione di tempo, nonché gli specifici limiti al cumulo degli incarichi e alle incompatibilità prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Funzionamento del Comitato

Il Comitato si riunisce con cadenza di norma settimanale e la convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato a cura della relativa Segreteria in genere tre giorni prima di quello fissato per la riunione. La Segreteria assicura il rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nonché delle procedure volte ad assicurare la conformità a eventuali indicazioni provenienti da Autorità. La convocazione delle riunioni è di regola accompagnata dalla messa a disposizione della documentazione utile per lo svolgimento dei compiti dei componenti del Comitato. In ogni caso, nel corso della riunione vengono assicurate un'esauriente trattazione di ogni argomento e una particolare attenzione al contenuto dei documenti che non è stato possibile mettere a disposizione in anticipo.

4.C.1 e)

Il Comitato può rivolgersi alle strutture della Banca per accedere alle informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati e ricorrere anche all'ausilio di consulenti esterni. Su invito del Comitato stesso, possono partecipare alle riunioni soggetti che non ne fanno parte con riferimento a singoli punti posti all'ordine del giorno.

4.C.1 f)

Nell'espletamento dei propri compiti, il Comitato si avvale delle funzioni aziendali di controllo e, in particolare, della funzione di revisione interna, che risponde funzionalmente anche al Comitato il quale ne monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza.

Il Comitato riceve dai responsabili delle funzioni aziendali di controllo relazioni periodiche e informative su specifiche situazioni, violazioni o carenze rilevanti - prodotte anche su esplicita richiesta del Comitato stesso - e ne esamina i programmi di attività.

7.C.2. c),
d), e)

Il Comitato si coordina con il Comitato Rischi per quanto di competenza e taluni flussi informativi vengono illustrati nell'ambito di riunioni congiunte, fermo restando che per le rispettive valutazioni ciascun Comitato procede in autonomia. Uno dei componenti del Comitato, designato a rotazione dallo stesso Comitato, interviene alle riunioni del Comitato Rischi senza diritto di voto, riferendo poi all'Organo di controllo.

7.C.3.
8.C.6.
10.C.2.b)

Il Comitato si coordina altresì con l'Organismo di Vigilanza, con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con la società di revisione legale dei conti, con la quale svolge incontri periodici finalizzati all'espletamento delle attività di controllo connesse alla formulazione del giudizio sul Bilancio e della quale monitora l'indipendenza.

7.C.2 a)

Il Comitato effettua anche incontri con i Collegi Sindacali delle principali controllate del Gruppo, con cui opera in stretto raccordo e scambia informazioni in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nel corso del 2017 il Comitato si è riunito complessivamente 51 volte con la seguente percentuale di partecipazione per ciascun membro:

Membri	Indipendente ai sensi normativa vigente e Statuto	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Marco Mangiagalli – Presidente	X	98%
Edoardo Gaffeo	X	98%
Milena Teresa Motta	X	100%
Alberto Maria Pisani	X	100%
Maria Cristina Zoppo	X	98%

Le riunioni sono durate in media 5 ore, tempo che si può ritenere adeguato a soddisfare le esigenze di trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, anche in ragione dell'adeguata informativa e del numero di riunioni tenutesi.

Nel 2018, alla data di approvazione della presente Relazione, il Comitato ha tenuto 9 riunioni.

Il Comitato, in linea con quanto previsto dal proprio Regolamento, ha vigilato sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sui principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile e del sistema dei controlli interni. In particolare, il Comitato ha esaminato:

- le proposte di adeguamento della normativa interna, tra cui l'adozione dei Principi di condotta in materia fiscale e delle Linee Guida per la gestione del rischio fiscale, nonché l'aggiornamento del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni Integrato, delle Linee Guida ICAAP e ILAAP, delle Linee Guida di Governo Amministrativo Finanziario, delle Linee Guida di Compliance di Gruppo e delle Regole di Gruppo sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
- l'informativa in merito al Supervisory Plan 2017 della BCE per il Gruppo;
- gli assetti organizzativi e del sistema dei controlli delle principali Aree di Governo e Business Unit.

Nell'ambito delle attività di verifica del processo di gestione dei rischi, il Comitato ha vigilato sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Risk Appetite Framework e dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali nonché sul rispetto delle disposizioni relative all'ICAAP e all'ILAAP. Il Comitato ha altresì vigilato sull'adeguatezza, affidabilità e sicurezza del sistema informativo e del piano di continuità operativa.

Particolare attenzione è stata dedicata al programma di integrazione delle ex Banche Venete, del quale il Comitato ha esaminato la struttura, il governo, i cantieri e l'approccio di Audit, monitorandone con attenzione lo stato avanzamento lavori e le principali criticità emerse.

7.C.2 a) Infine, il Comitato è stato invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Rischi sia in occasione degli incontri con il Dirigente preposto e la Società di revisione, relativi alla redazione del bilancio e delle relazioni finanziarie periodiche, sia in altre occasioni per l'esame di argomenti di interesse condiviso.

7.C.2. f) Con cadenza trimestrale, il Comitato ha illustrato al Consiglio di Amministrazione le attività di vigilanza, verifica ed esame condotte e i risultati delle stesse e ha incontrato periodicamente il Consigliere Delegato per approfondire specifici temi di interesse ed esaminare i punti di attenzione evidenziati nelle proprie relazioni.

L'autovalutazione del Comitato

1.C.1. g) Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge una distinta autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento, ispirata alle medesime finalità di corretto ed efficace svolgimento delle specifiche funzioni di governo societario ad esso affidate come organo con funzione di controllo della Società e, dunque, secondo criteri e modalità coerenti con le caratteristiche proprie della precipua funzione esercitata all'interno del modello monistico.

Il processo di autovalutazione, che è stato svolto in conformità a quanto previsto nel Regolamento del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, riguarda il Comitato nel suo insieme e il contributo che i singoli Consiglieri che ne sono componenti apportano ai suoi lavori.

I Componenti del Comitato sono specificamente chiamati ad esprimere - distintamente rispetto al processo di autovalutazione del Consiglio nel suo complesso - anche la valutazione della composizione quali-quantitativa, del funzionamento e dell'efficace svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.

In considerazione delle prerogative di autonomia e indipendenza del Comitato, tale processo di autovalutazione si svolge separatamente rispetto a quello proprio del Consiglio di Amministrazione.

Stante l'esigenza di unitarietà e coerenza complessiva del risultato, la conduzione del processo è di regola affidata ai medesimi soggetti designati dal Consiglio, che in tal caso riferiscono comunque direttamente al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, cui resta in ogni caso attribuita la responsabilità del processo nel suo insieme.

L'autovalutazione del Comitato per l'esercizio 2017 è stata effettuata avvalendosi dell'assistenza professionale di Crisci & Partners, esperta società di consulenza indipendente che ha assistito contestualmente anche il Consiglio di Amministrazione nel proprio processo di autovalutazione.

1.C.1 g)

L'autovalutazione del Comitato segue sostanzialmente regole di processo analoghe a quelle previste per il Consiglio di Amministrazione (per le quali si rinvia al paragrafo dedicato all'autovalutazione di tale Organo).

Per quanto attiene alla valutazione sulla composizione quali-quantitativa, assumono specifico rilievo nell'ambito delle aree di conoscenza, esperienze e competenze specificamente rilevanti per assolvere i compiti propri del Comitato:

- la conoscenza approfondita delle metodologie di individuazione, misurazione, valutazione e controllo dei rischi;
- la capacità di valutazione del sistema complessivo dei controlli interni.

Per quanto riguarda l'indipendenza dei componenti del Comitato, che, come detto, costituisce un requisito specifico ai fini dell'idoneità stessa dei componenti ai sensi di Statuto la cui compromissione determina la decadenza dalla carica, essa forma oggetto di una specifica valutazione nel contesto del procedimento di verifica costante dei requisiti dei Consiglieri.

Per quanto attiene alla valutazione del funzionamento e dell'efficace svolgimento dei compiti del Comitato, che attengono all'esercizio delle funzioni di controllo, costituiscono specifici ambiti di valutazione da parte del Comitato l'adeguata gestione dei rapporti:

- con la società di revisione;
- con l'Organismo di Vigilanza;
- con il Dirigente preposto;
- con le funzioni di controllo.

Il Comitato tiene conto dei risultati dell'analisi sul proprio funzionamento, oltre che in sede di valutazione della Relazione sulla governance della Società, anche ai fini della predisposizione della relazione prescritta dalla legge sull'attività di vigilanza svolta, in modo da assicurare la corretta rendicontazione dovuta agli azionisti.

Il Comitato ha concluso il proprio processo di autovalutazione in data 14 febbraio 2018. Tale esercizio ha visto sia l'utilizzo di questionari sia l'esecuzione di interviste individuali sui profili di funzionamento, efficienza ed efficacia del Comitato. I risultati quali-quantitativi dei questionari e delle interviste hanno confermato l'adeguatezza del Comitato e l'elevato livello di compliance complessiva con le previsioni del Codice di Autodisciplina, con le linee guida dell'EBA, con quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia 285/2013 e con le best practice delle altre società quotate, per quanto comparabili con la Banca. Il Comitato ha pertanto espresso una valutazione di adeguatezza relativamente alla dimensione, composizione e funzionamento dell'Organo di controllo.

Comitati nominati dal Consiglio di Amministrazione: composizione e funzionamento

4.P.1.
4.C.1.c)
4.C.2.

I Comitati costituiscono una modalità organizzativa attraverso la quale il Consiglio di Amministrazione accresce l'efficacia delle proprie funzioni di organo con funzione di supervisione strategica. Ferme le prerogative e le responsabilità collegiali del Consiglio, i Comitati svolgono i compiti di natura propositiva, consultiva e istruttoria (rendendo anche pareri, ove previsto dalla disciplina applicabile) ad essi attribuiti dalla normativa vigente e, in quanto compatibile, dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto, nonché quelli che, coerentemente alla propria funzione, sono loro specificamente assegnati dagli appositi Regolamenti - approvati dal Consiglio stesso - che ne disciplinano altresì l'organizzazione e il funzionamento.

4.C.1. b)

4.C.1 a)

Lo Statuto prevede che i Comitati siano composti da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Consiglieri non esecutivi e in maggioranza indipendenti. Nessun Consigliere può assumere la carica di Presidente di più di un Comitato o far parte di più di due Comitati.

Attualmente, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, sono costituiti i seguenti Comitati:

5.P.1.

- Comitato Nomine: 5 membri - tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione - di cui 3 indipendenti ai sensi della normativa vigente e di Statuto;

6.P.3.

- Comitato Remunerazioni: 5 membri - tra i quali il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione - di cui 3 indipendenti ai sensi della normativa vigente e di Statuto;

7.P.4.

- Comitato Rischi, composto da 5 membri, di cui 3 indipendenti ai sensi della normativa vigente e di Statuto, due dei quali sono anche iscritti nel Registro dei Revisori e hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

E' altresì presente il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Soggetti Collegati del Gruppo, composto da 5 membri, tutti indipendenti ai sensi della normativa vigente e di Statuto, uno dei quali è iscritto nel Registro dei Revisori e ha esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nella formazione dei Comitati, il Consiglio ha avuto riguardo alle caratteristiche professionali e all'esperienza dei Consiglieri, in modo che ciascun Comitato risulti composto da membri con competenze e professionalità funzionali allo svolgimento dei compiti attribuiti e in grado di assicurare lo svolgimento delle funzioni con adeguata disponibilità di tempo.

L'attività di ciascun Comitato è coordinata e diretta da un Presidente, designato dal Consiglio. Il Consigliere nominato presidente di un Comitato deve essere indipendente e non può ricoprire la carica di presidente di altro Comitato di nomina consiliare.

Il Presidente convoca le riunioni, illustra l'attività, le proposte e i pareri del Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni il componente indipendente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età.

Le riunioni si tengono di regola presso la sede legale a Torino e presso la sede secondaria a Milano. Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione; le stesse si considerano comunque tenute nel luogo in cui si trova il Presidente.

4.C.1. d)

Il Regolamento di ciascun Comitato prescrive che per ogni riunione venga redatto apposito verbale a cura del segretario designato che può essere individuato anche al di fuori dei componenti e, in tal caso, nell'ambito della Struttura di Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

4.C.1. e)

Ogni Comitato può rivolgersi alle funzioni aziendali per accedere alle informazioni utili per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Comitati possono ricorrere anche all'ausilio di consulenti esterni come indicato nei rispettivi Regolamenti.

4.C.1. f)

Alle riunioni di ciascun Comitato possono partecipare - su invito del Presidente del Comitato stesso - soggetti che non ne fanno parte, con riferimento a singoli punti posti all'ordine del giorno.

Il Chief Governance Officer e il Segretario del Consiglio di Amministrazione sono invitati e hanno facoltà di assistere alle riunioni dei Comitati. Il responsabile della Segreteria degli Organi collegiali assiste ai lavori, anche per il tramite di un suo collaboratore.

I lavori dei Comitati avvengono sempre - anche in considerazione del tempo che viene ad essi di volta in volta dedicato - in un costruttivo clima di scambio e di confronto fra i rispettivi membri, che favorisce l'apporto di contributi personali, discussioni aperte e critiche, non solo fra i Consiglieri, ma anche nei confronti dei responsabili delle funzioni di controllo, delle Business Unit e delle Aree di Governo e delle diverse Strutture, che vengono coinvolte nelle riunioni per quanto di competenza.

Si riportano di seguito informazioni dettagliate in merito a ciascuno dei Comitati che il Consiglio ha costituito in data 19 maggio 2016, per gli esercizi 2016/2017/2018, con riferimento alla composizione, ai compiti rispettivamente attribuiti e all'attività svolta (con le ulteriori indicazioni relative alle riunioni e alla partecipazione dei rispettivi componenti).

4.C.1. g)

Art. 123-bis, c. 2, lett. d), Tuf

Comitato Nomine

Membr	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente ai sensi normativa vigente e Statuto	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Gianfranco Carbonato – Presidente		X	100 %
Paolo Andrea Colombo	X	X	100 %
Giovanni Costa			100 %
Gian Maria Gros-Pietro			100 %
Livia Pomodoro		X	100 %

1.C.1. i)
5.P.1.

Nel 2017 il Comitato si è riunito 3 volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 1 ora.

Il Comitato svolge funzioni istruttorie e consultive di supporto al Consiglio con riguardo al processo di nomina o cooptazione dei Consiglieri di Amministrazione, in modo da assicurare che la composizione dell'Organo, per dimensione e professionalità, consenta l'efficace assolvimento dei suoi compiti.

In tale ambito, il Comitato supporta il Consiglio:

- nell'attività volta all'identificazione in via preventiva della composizione quali-quantitativa dell'Organo considerata ottimale, ivi compreso il profilo teorico dei candidati da rappresentare all'Assemblea in tempo utile per la nomina dei Consiglieri, nonché, successivamente, nella verifica, da svolgersi nell'ambito della valutazione circa l'idoneità degli esponenti ai sensi dell'art. 26 del Testo unico bancario, della rispondenza tra la composizione ritenuta ottimale e quella effettivamente risultante dalla nomina assembleare, anche alla luce delle scelte formulate dagli azionisti in sede di presentazione delle liste;
- nella verifica, svolta anche ai sensi dell'art. 26 del Testo unico bancario, sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto in capo ai Consiglieri e nella verifica sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto, nonché del divieto di interlocking directorships previsto dall'art. 36, D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011. Il Comitato, in particolare, supporta il Consiglio ai fini della valutazione in merito al rispetto del requisito di indipendenza secondo quanto previsto dallo Statuto, ivi incluso l'esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la Banca riconducibili al consigliere ritenuto indipendente;
- nella definizione del processo di autovalutazione dell'organo e nel concreto espletamento dello stesso, con cadenza annuale.

5.C.1.
a) e b)

Il Comitato, inoltre, è specificamente sentito dal Consiglio in merito alla individuazione del Consigliere Delegato, ai sensi dello Statuto, e, coordinandosi con il Presidente, supporta il Consiglio stesso nella definizione del processo relativo ai piani di successione dei vertici dell'esecutivo, al fine di assicurare l'ordinata successione nelle relative posizioni in caso di cessazione o per scadenza del mandato o per qualsiasi causa, in modo da garantire la continuità aziendale e da evitare ricadute economiche e reputazionali.

5.C.2.

Il Comitato, infine, collabora con il Comitato Rischi ai fini della individuazione da parte di quest'ultimo delle proposte di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni Compliance, Risk Management, Convalida Interna e Revisione Interna.

Nelle riunioni del 2017 il Comitato ha assistito il Consiglio di Amministrazione:

- nella definizione del nuovo Regolamento per la valutazione della significatività delle relazioni finanziarie ai fini del requisito di indipendenza degli Amministratori;

- nella verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo ai Consiglieri e nella valutazione della adeguata composizione collettiva;
- nel processo di autovalutazione su dimensione, composizione e funzionamento per il 2017;
- nell'aggiornamento, avvenuto nel luglio 2017, della valutazione dei requisiti di idoneità alla carica dei Consiglieri di Intesa Sanpaolo ai fini dell'acquisizione del controllo di società riconducibili alle ex banche venete, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza.

Comitato Remunerazioni

1.C.1. i)
6.P.3.

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente ai sensi normativa vigente e Statuto	Percentuale di Partecipazione alle riunioni
Paolo Andrea Colombo – Presidente	X	X	100%
Giovanni Costa			100%
Giorgina Gallo		X	100%
Giovanni Gorno Tempini		X	95%
Bruno Picca	X		100%

Nel 2017 il Comitato si è riunito 22 volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 2 ore.

Il Comitato Remunerazioni, nell'attuale composizione garantisce un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive.

In base al proprio Regolamento, il Comitato Remunerazioni ha funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazioni e incentivazioni.

6.C.5. Con riferimento alla formulazione da parte del Consiglio di proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, il Comitato fornisce supporto nell'elaborazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri, del personale dipendente e dei collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato, nell'elaborazione dei piani basati su strumenti finanziari e dei criteri per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica. Supporta altresì il Consiglio nella formulazione dell'eventuale proposta relativa alla deliberazione in merito alla fissazione di un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1, comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa.

Con riferimento all'attività consultiva e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione relativamente alle decisioni di sua competenza, il Comitato supporta il Consiglio nel processo di identificazione dei Risk Taker ed esercita compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i relativi compensi.

6.C.6. Con riferimento alla funzione propositiva attribuitagli, il Comitato, sulla base delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, formula proposte al Consiglio in merito al compenso aggiuntivo, anche in misura variabile, spettante per la particolare carica di Consigliere Delegato e Direttore Generale, ai compensi da riconoscere agli altri Consiglieri cui siano attribuite ulteriori particolari cariche in conformità dello Statuto nonché al compenso per i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Per quanto riguarda gli emolumenti dei propri componenti invece il Comitato rimette ogni valutazione al Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al supporto e alle attività di verifica della corretta attuazione delle regole in materia di remunerazione, il Comitato:

- supporta il Consiglio nella verifica della corretta attuazione delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea;
- verifica e monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio;
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il Comitato svolge altresì le funzioni di Comitato parti correlate in conformità con quanto previsto dal Regolamento OPC, con riferimento alle operazioni con parti correlate della Banca e soggetti collegati del Gruppo concernenti le remunerazioni.

Nell'esercizio di tale funzione il Comitato in particolare, ove previsto dal Regolamento OPC, esprime un parere motivato sull'interesse della Banca al riconoscimento delle remunerazioni in questione, nonché sulla loro convenienza e correttezza sostanziale.

Il Comitato, nel corso del 2017, ha assistito il Consiglio d'Amministrazione nell'approvazione delle proposte concernenti:

- modifiche delle politiche di remunerazione del Gruppo per il 2017, che sono state poi approvate dall'Assemblea degli Azionisti;
- KPI da impiegare per il sistema incentivante 2017 per i Risk Takers apicali del Gruppo;
- aggiornamenti periodici del perimetro dei Risk Takers apicali;
- severance pay relative alla conclusione anticipata del rapporto di lavoro di Risk Takers apicali del Gruppo;
- trattamento economico di nuovi Risk Takers apicali della Capogruppo.

Il Comitato ha altresì supportato il Consiglio di Amministrazione nell'esame della relazione della Direzione Internal Auditing sul Sistema di remunerazione e incentivazione 2017 nella parte concernente la verifica delle prassi operative.

Il Comitato, nel corso del 2017, non si è avvalso di consulenti.

Per maggiori dettagli, in materia di remunerazioni, si rinvia alla Relazione sulle Remunerazioni.

6.C.7.

Comitato Rischi

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente ai sensi normativa vigente e Statuto	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Rossella Locatelli – Presidente		X	100%
Franco Ceruti			100%
Francesca Cornelli		X	97%
Bruno Picca	X		100%
Daniele Zamboni	X	X	100%

1.C.1. i)
7.P.4.

Nel 2017 il Comitato si è riunito 37 volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 5 ore.

Il Comitato Rischi svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie, formulando anche pareri ove previsto dalla normativa di riferimento. Esso presta particolare attenzione alle attività strumentali affinché il Consiglio possa addivenire a una corretta ed efficace determinazione del Risk Appetite Framework (RAF) e delle politiche di governo dei rischi, oltre che alle ulteriori determinazioni in materia di rischi ad esso riservate dalla normativa vigente.

7.P.3. a) ii)
7.C.2.

In particolare, il Comitato Rischi supporta il Consiglio ai fini del miglior presidio dei rischi e della effettiva attuazione del RAF nell'esercizio delle funzioni di supervisione strategica in materia di:

- modello di business, indirizzi strategici e propensione al rischio, al fine di consentire al Consiglio di avere consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la Banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;
- governo societario e struttura organizzativa della Banca e del Gruppo, al fine di verificare la loro coerenza con l'attività svolta e con il modello di business adottato;
- sistema amministrativo contabile e di bilancio e processo di revisione legale dei conti, ai fini dell'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e della valutazione del corretto utilizzo dei principi contabili e della loro omogeneità con riferimento alla redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;
- sistema dei controlli interni, ai fini della definizione e approvazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni nonché della verifica dell'efficacia nel cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi. In tale ambito, sottopone al Consiglio le proposte relative alla nomina e alla revoca dei responsabili delle funzioni di Conformità, Risk Management, Convalida Interna e Revisione Interna. Supporta inoltre il Consiglio nell'esame delle proposte relative alla nomina del responsabile della funzione Antiriciclaggio e del responsabile del Piano di Continuità Operativa;

7.C.2. g)
10.C.2.

- governo e gestione dei rischi, esercitando funzioni di supporto anche con specifico riguardo a tutte le materie di Corporate Social Responsibility. In tale ambito, fornisce supporto nella definizione e approvazione delle politiche di governo dei rischi a livello di Gruppo, incluse quelle riferite al rischio di liquidità, in modo da realizzare una politica di gestione dei rischi integrata e coerente; svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché il Consiglio possa definire e approvare, tenuto conto delle proposte del Consigliere Delegato, gli obiettivi di rischio ("Risk appetite") e, ove ritenuto opportuno, la soglia di tolleranza ("Risk tolerance"), nonché la soglia di tolleranza al rischio di liquidità;
- sistemi informativi, ai fini dell'approvazione delle strategie di sviluppo del sistema informativo e della policy di sicurezza informatica;
- continuità operativa, ai fini della definizione e approvazione degli obiettivi e delle strategie di continuità operativa, dell'approvazione del piano di continuità operativa proposto dal Consigliere Delegato nonché della valutazione dei rischi residui non gestiti dal piano di continuità operativa, che devono essere esplicitamente accettati dal Consiglio.

Il Comitato agisce altresì in funzione di "US Risk Committee" in conformità con quanto previsto dalla Sezione 165 del Dodd Frank Act e dai rafforzati standard di vigilanza previsti per le banche straniere che operano negli Stati Uniti emanati dalla Federal Reserve.

Al fine di recepire compiutamente nell'ordinamento aziendale l'assunzione di tale ruolo, il Comitato stesso, in data 13 aprile 2017, ha adottato lo "US Risk Committee Framework Document", che declina le modalità operative di esercizio delle specifiche funzioni di US Risk Committee.

In tale ruolo, con riferimento all'attività di supporto nella supervisione delle operazioni realizzate da unità del Gruppo insediate negli Stati Uniti, il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nella valutazione di adeguatezza - e nella revisione periodica - delle politiche di governo dei rischi di Gruppo con riguardo al complesso delle operazioni realizzate da unità del Gruppo insediate negli Stati Uniti. Assicura che dette politiche siano effettivamente applicate e che gli siano fornite informazioni sufficienti per lo svolgimento dei propri compiti.

I componenti del Comitato possiedono conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della Banca. Alle riunioni del Comitato Rischi interviene, senza diritto di voto, un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione designato a rotazione dallo stesso, al fine di assicurare il coordinamento nell'espletamento dei rispettivi compiti e funzioni.

Il Comitato Rischi ha sempre riferito dettagliatamente a ogni riunione del Consiglio dell'attività svolta e delle principali evidenze riscontrate, attraverso specifici report e in termini riepilogativi.

Con riguardo alle materie connesse alle proprie competenze, il Comitato ha assistito, tra l'altro, il Consiglio nell'adozione o aggiornamento dei nuovi modelli interni (PD, LGD, EAD) per i segmenti regolamentari retail e mutui residenziali, dei modelli comportamentali Poste a Vista e Prepayment, nonché nell'approvazione, anche come aggiornamento, di alcuni principali documenti di normativa interna in materia di sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

1.C.1. i)	Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente ai sensi normativa vigente e Statuto	Percentuale di partecipazione alle riunioni
	Daniele Zamboni – Presidente	X	X	100 %
	Giorgina Gallo		X	100 %
	Giovanni Gorno Tempini		X	93 %
	Rossella Locatelli		X	100 %
	Maria Mazarella		X	100 %

Nel 2017 il Comitato si è riunito 15 volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 1,5 ore.

Il Comitato svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento OPC, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Consob parti correlate, dalla normativa della Banca d'Italia e dall'art. 136 del Testo unico bancario.

In particolare, esso rilascia il suo parere sulle operazioni che ricadono nella sfera di applicazione del suddetto Regolamento di Gruppo, nei casi e secondo le modalità previste dallo stesso. A tale riguardo

è opportuno ricordare che, in applicazione del Regolamento per la valutazione della significatività delle relazioni finanziarie ai fini del requisito di indipendenza - approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 febbraio 2017 - il Comitato è chiamato altresì ad esprimersi all'unanimità con riferimento a quelle operazioni che, ai sensi del citato Regolamento, sono assoggettate alle regole e alle procedure per le operazioni con parti correlate. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato tiene conto delle indicazioni fornite dalle Autorità di vigilanza competenti.

Nel 2017 il Comitato ha esaminato 36 operazioni, per ciascuna delle quali ha espresso un parere favorevole motivato, non vincolante.

Il Comitato ha inoltre ricevuto un'informativa ai sensi dell'art. 136 TUB e due informative relative alla classificazione a "inadempienza probabile" di parti correlate/soggetti collegati.

Il Comitato ha altresì esaminato, nella seduta del 12 gennaio 2018, le modifiche apportate al Regolamento OPC al fine di aggiornare il perimetro dei "Key Manager" rilevanti per il Regolamento e i controlli sulle operazioni con parti correlate, prevedendo l'inclusione nello stesso dei responsabili delle nuove Aree di governo introdotte dal recente riassetto organizzativo.

Remunerazioni

Per le informazioni di dettaglio richieste in relazione alla Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e quelle riguardanti le Indennità previste in caso di cessazione anticipata dalla carica o scioglimento del rapporto di lavoro, si fa riferimento ai contenuti della Relazione sulle Remunerazioni che viene pubblicata dalla Società nei termini di legge e contenente la Politica Retributiva di Gruppo, ai sensi dell'art. 123-ter del Testo unico della finanza, dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob (da ultimo modificato con Delibera n. 18214 del 9 maggio 2012) e delle Disposizioni di Vigilanza in tema di remunerazione.

In tale ambito, è dato pieno riscontro alle disposizioni normative vincolanti per le banche, nonché ai principi e criteri applicativi definiti dal Codice di Autodisciplina.

In particolare, in Intesa Sanpaolo la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Banca.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più Comitati ed evitando meccanismi di incentivazione, in coerenza con le disposizioni di vigilanza bancaria. La remunerazione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione è definita dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata della carica.

La remunerazione del Consigliere Delegato e CEO e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche è definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo e - come richiesto dalla normativa bancaria - una parte significativa della remunerazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica.

Per i responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, come definiti dalle Disposizioni di Vigilanza sul sistema dei controlli, i meccanismi di incentivazione sono coerenti con i compiti assegnati e indipendenti dai risultati conseguiti dalle aree soggette al loro controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, come già evidenziato, ha istituito al proprio interno un Comitato Remunerazioni, composto da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti. Il Presidente del Comitato Remunerazioni è scelto tra gli Amministratori indipendenti.

Nella formazione del Comitato il Consiglio ha avuto riguardo anche alla professionalità dei suoi componenti in modo che fosse presente una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Il Consiglio, su proposta del Comitato Remunerazioni, definisce una Politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche del tutto allineati alle disposizioni di

6.P.1.
6.P.2.
6.P.3.
6.P.4.
6.P.5.
6.C.1.
6.C.2.
6.C.3.
6.C.4.
6.C.5.
6.C.6.
6.C.7.
6.C.8.

vigilanza bancaria e alle indicazioni del Codice di Autodisciplina, dandone conto puntualmente nella Relazione sulle Remunerazioni. In particolare, la conformità alla normativa bancaria prevede:

1. il corretto bilanciamento tra componente fissa e variabile della remunerazione e il rispetto dei limiti imposti alla componente variabile dalle Disposizioni di Vigilanza Bancaria
2. la corresponsione della remunerazione variabile solo a fronte della predeterminazione di obiettivi misurabili, collegati alla creazione di valore per gli azionisti e corretti per i rischi assunti
3. il differimento di rilevanti componenti della remunerazione variabile la cui corresponsione è subordinata alla verifica di condizioni oggettive (c.d. malus condition)
4. la corresponsione di quota parte della remunerazione variabile in strumenti finanziari sottoposti a periodi di holding successivi al periodo di vesting
5. tutte le componenti variabili della remunerazione sono soggette a clawback.

Parimenti, in coerenza con quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza, sono sottoposti ad approvazione dell'Assemblea degli azionisti i piani di remunerazione e incentivazione basati su azioni, coerenti con le politiche definite.

Lo Statuto prevede che l'Assemblea ordinaria della Banca approvi i criteri per la determinazione dei compensi da accordare in occasione della cessazione dalla carica e/o dello scioglimento anticipato del rapporto, ivi compresi i limiti fissati in termini di numero massimo delle mensilità della retribuzione fissa erogabili in conformità a quanto previsto dalla normativa bancaria. Ad esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, la Società diffonde al pubblico le informazioni dettagliate richieste.

Flussi informativi dagli Organi sociali e verso gli Organi sociali

Efficaci flussi informativi interni costituiscono un elemento fondamentale nell'organizzazione e nel governo societario di Intesa Sanpaolo: consentono, infatti, sia il corretto svolgimento dei compiti del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati di nomina consiliare e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sia l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente e la corretta interazione con le Strutture aziendali.

Al riguardo, lo Statuto e i Regolamenti del Consiglio e dei Comitati contengono disposizioni finalizzate ad assicurare tali obiettivi nonché un più efficace coordinamento e una piena dialettica tra gli Organi stessi. In particolare, il Regolamento del Consiglio contiene un apposito "Documento sui flussi informativi tra gli Organi sociali e agli Organi sociali", che ne costituisce parte integrante e riepiloga i necessari scambi di informazione tra Consiglio, Comitato per il Controllo sulla Gestione, altri Comitati, Consigliere Delegato e Strutture della Banca.

La circolazione di informazioni può assumere carattere periodico a scadenze prefissate ovvero carattere episodico - se limitata a eventi semplici cui le disposizioni normative ricollegano doveri di informazione - e rappresenta la condizione fondamentale affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli.

L'impianto delineato ha l'obiettivo di garantire un sistema di flussi informativi tra il plenum del Consiglio, l'organo incaricato della gestione corrente, il Comitato per il Controllo sulla Gestione e gli altri Comitati, che risulti idoneo, per periodicità e contenuti, ad assicurare uno stretto e puntuale raccordo, pur nelle nette separazioni di compiti, tra le funzioni esercitate dai predetti Organi.

Struttura operativa

Divisioni e Strutture di Business, Aree di Governo e Strutture Centrali a diretto riporto del Consigliere Delegato e CEO

In una logica di tipo organizzativo e al fine di assicurare al governo del Gruppo la necessaria unitarietà complessiva, la struttura della Capogruppo è articolata in sette Business Unit, costituite dall'aggregazione di linee di business che presentano caratteristiche simili in relazione alla tipologia di prodotti e servizi offerti e al contesto normativo di riferimento, da nove Aree di Governo, nonché da due Direzioni centrali a diretto riporto del Consigliere Delegato e CEO, che esercitano funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo, supporto e servizio a livello di Gruppo.

- Divisioni/Strutture di Business
 - Divisione Banca dei Territori;
 - Divisione Corporate e Investment Banking;
 - Divisione International Subsidiary Banks;
 - Divisione Private Banking;
 - Divisione Asset Management;
 - Divisione Insurance;
 - Capital Light Bank.
- Aree di Governo/Direzioni centrali a diretto riporto del Consigliere Delegato e CEO
 - Area di Governo Chief Operating Officer;
 - Area di Governo Chief IT, Digital&Innovation Officer;
 - Area di Governo Chief Cost Management Officer;
 - Area di Governo Chief Lending Officer;
 - Area di Governo Chief Financial Officer;
 - Area di Governo Chief Risk Officer;
 - Area di Governo Chief Compliance Officer;
 - Area di Governo Chief Governance Officer;
 - Area di Governo Chief Institutional Affairs & External Communication Officer;
 - Direzione Centrale Strategic Support;
 - Direzione Centrale Tutela Aziendale.

Oltre a tali strutture, una particolare posizione nell'organigramma, finalizzata a garantirne la necessaria autonomia e indipendenza, è assunta dal Chief Audit Officer, che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Ai Responsabili delle Strutture organizzative delle Divisioni e Strutture di Business, delle Aree di Governo, delle Direzioni centrali a diretto riporto del Consigliere Delegato e CEO e delle società del Gruppo viene affidata, nel quadro delle politiche e degli indirizzi generali, la responsabilità del conseguimento, anche attraverso l'impiego ottimale delle risorse umane e tecniche assegnate, degli obiettivi nelle aree a ciascuno attribuite.

Per maggiori dettagli in merito alla struttura organizzativa di Intesa Sanpaolo si fa rinvio al sito internet della Banca (Sezione Il Gruppo/Chi siamo, pagine Struttura Organizzativa e Top Management).

Si evidenzia infine che tutte le Strutture della Banca operano sulla base di specifici regolamenti che definiscono i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità; tali Regolamenti sono diffusi in modo capillare all'interno della Società, analogamente alle procedure operative, che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali. I principali processi decisionali e attuativi riguardanti l'operatività della Banca sono pertanto codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la Struttura.

Comitati manageriali di Gruppo

Nell'ambito dei meccanismi finalizzati ad assicurare la gestione efficace di tematiche operative rilevanti per l'intero Gruppo, a presidiare in modo efficace il profilo di rischio all'interno dello stesso e a garantire un adeguato livello di comunicazione e di discussione interna, operano nella Banca appositi Comitati manageriali composti da Dirigenti della Banca ed Esponenti di vertice di società del Gruppo.

Lo Statuto affida al Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti la costituzione e la determinazione della composizione, delle competenze e dei poteri di ciascuno dei Comitati manageriali.

Nel corso del 2017, in coerenza con le previsioni dello Statuto sociale, il Consiglio ha provveduto a rivedere l'assetto e i regolamenti dei Comitati manageriali.

In particolare, è stato costituito il Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e CEO e formato dalla prima linea manageriale della Banca, che assicura un processo di condivisione collegiale da parte del CEO e dei suoi diretti collaboratori con riguardo a decisioni/processi di particolare rilevanza nella gestione dell'impresa.

In tale contesto, il Comitato di Direzione si configura come organismo manageriale con ruolo deliberativo, informativo e consultivo destinato a:

- ✓ supportare il Consigliere Delegato e CEO;
- ✓ collaborare con il Consigliere Delegato nella predisposizione del Piano d'Impresa e nella realizzazione delle principali iniziative manageriali;
- ✓ rafforzare il coordinamento e i meccanismi di cooperazione tra le diverse aree di business, di governo e di controllo della Banca e del Gruppo, nell'ottica di condividere le principali scelte aziendali;
- ✓ contribuire ad assicurare il presidio, il coordinamento e la gestione integrata dei rischi e la salvaguardia del valore aziendale a livello di Gruppo.

A tal fine, il Comitato di Direzione è articolato, oltre che in una sessione Plenaria (che rappresenta la sede nella quale il CEO può ritenere utile coinvolgere tutto il top management su qualunque questione di maggior rilievo), nelle specifiche e distinte sessioni tematiche (Piano di Impresa, Partecipazioni, Investimenti, Analisi dei Rischi di Gruppo, Strategie Creditizie, Recovery Plan, Supervisory Remediation Plans).

I compiti del Comitato nelle diverse sessioni consentono una sempre chiara distinzione di ruoli fra la funzione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari riguardo a tutte le materie riservate alle competenze di tali organi su aspetti strategici, di indirizzo generale e di obiettivi, piani e investimenti di maggiore rilievo.

Rispetto a tali compiti dunque il Comitato di Direzione si pone in termini di supporto, come sede di confronto preliminare per le proposte che devono essere presentate dal Consigliere Delegato e CEO al Consiglio.

Il Consiglio ha provveduto inoltre a rivedere i regolamenti degli altri Comitati manageriali:

- il Comitato Rischi Finanziari di Gruppo: organismo tecnico con ruolo deliberativo, informativo e consultivo, focalizzato sia sul business bancario (rischi finanziari proprietari di banking e trading book e Active Value Management) sia su quello assicurativo ramo vita (esposizione dei risultati all'andamento delle variabili di mercato);
- il Comitato Coordinamento Controlli e Operational Risk di Gruppo: organismo tecnico che opera, nell'ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento ed i meccanismi di cooperazione interfunzionale:
 - o nell'ambito del sistema dei controlli interni del Gruppo, agevolando l'integrazione del processo di gestione dei rischi;
 - o agevolando un'efficace gestione dei rischi operativi, ivi incluso il rischio informatico (o ICT);
- il Comitato Crediti di Gruppo: organismo tecnico avente potere deliberativo e consultivo, con il compito di assicurare la gestione coordinata delle problematiche inerenti i rischi di credito, l'adozione delle delibere di affidamento nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite ed il rilascio di "pareri di conformità" per le proposte di delibera provenienti dalle società controllate.

Per la descrizione dei Comitati manageriali in funzione fino al 25 luglio 2017 si rinvia invece alla Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari dell'anno scorso.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Principali caratteristiche

In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul sistema dei controlli, la Società ha adottato il “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni Integrato”, aggiornato nel corso del 2017, che definisce le linee guida del sistema dei controlli interni di Intesa Sanpaolo, in qualità di Banca e di Capogruppo di Gruppo Bancario, attraverso la declinazione dei principi di riferimento e la definizione delle responsabilità degli Organi e delle funzioni con compiti di controllo che contribuiscono, a vario titolo, al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, nonché l’individuazione delle modalità di coordinamento e dei flussi informativi che favoriscono l’integrazione del sistema.

7.P.1.
7.P.2.

Il documento rappresenta la cornice di riferimento del sistema dei controlli interni del Gruppo Intesa Sanpaolo, nella quale si inquadrano i principi e le regole sui controlli cui devono ispirarsi e ricondursi i documenti normativi emanati all’interno del Gruppo con riferimento a specifici ambiti della vigilanza prudenziale.

Le società del Gruppo hanno recepito il Regolamento e, ove previsto, provveduto ad approvare un proprio analogo documento nel quale sono definite le linee guida del proprio sistema di controlli interni.

Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento dei rischi entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (Risk Appetite Framework);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la Banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l’usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità dell’operatività aziendale con la legge e la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Art. 123-
bis, c. 2,
lett. b), Tuf

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo cruciale e coinvolge tutta l’organizzazione aziendale (Organi, strutture, livelli gerarchici, tutto il personale).

In linea con la normativa di legge e di Vigilanza e in coerenza con le indicazioni del Codice di Autodisciplina, il sistema di controllo interno di cui si è dotata la Banca è idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici della propria attività sociale e di quella delle società del Gruppo, che vede il coinvolgimento degli Organi collegiali, delle apposite funzioni di controllo interno, oltre all’Organismo di Vigilanza e al Dirigente preposto. Concorre al sistema dei controlli anche la società di revisione.

In attuazione degli indirizzi definiti dagli Organi sociali, il sistema dei controlli interni della Banca e del Gruppo è stato disegnato in modo da realizzare un presidio costante per l’identificazione, il governo e il controllo dei rischi connessi alle attività svolte. Tale sistema assume come riferimento, tra le altre, le disposizioni di vigilanza in materia di controllo prudenziale delle imprese e dei gruppi bancari, di organizzazione e governo societario delle banche, di conglomerati finanziari, di servizi e attività di investimento e tiene conto dell’evoluzione delle best practice a livello internazionale.

7.C.1. a)
7.P.1.

Il sistema dei controlli interni è basato su tre livelli, in coerenza con le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Tale modello prevede le seguenti tipologie di controllo:

- il primo è costituito dai controlli di linea, che sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e che, per quanto possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative e di business (cd. “Funzioni di controllo di I livello”), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture medesime, ovvero eseguiti nell’ambito del back office;

7.P.3 c) - il secondo è costituito dai controlli sui rischi e sulla conformità che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:

- o la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
- o il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
- o la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le funzioni preposte a tali controlli (c.d. "Funzioni di controllo di II livello") sono distinte da quelle operative e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi. Presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, rientrano nel II livello le seguenti strutture di Capogruppo e le omologhe strutture delle società del Gruppo, ove costituite:

- Area di Governo Chief Compliance Officer, cui riporta anche la Direzione Centrale Antiriciclaggio;
- Area di Governo Chief Risk Officer, cui riporta la Direzione Centrale Convalida Interna e Controlli.

In ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, che richiedono che tali funzioni siano collocate in posizione di autonomia dalle strutture operative e di separatezza dalla revisione interna, i Responsabili delle Aree di Governo Chief Risk Officer e Chief Compliance Officer operano a diretto riporto del Consigliere Delegato e CEO e, come richiesto dalla normativa, hanno accesso diretto agli Organi aziendali, cui riferiscono senza restrizioni o intermediazioni i risultati delle attività di controllo svolte.

7.P.3. b) - il terzo è costituito dai controlli di revisione interna, volti ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità della struttura organizzativa delle altre componenti del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT audit) a livello di Gruppo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. In linea con le Disposizioni di Vigilanza, il Responsabile della funzione di Audit riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e funzionalmente al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

In Intesa Sanpaolo, oltre alle Funzioni aziendali di controllo, sono presenti altre Funzioni con compiti di controllo quali ad esempio la funzione di continuità operativa e la funzione di sicurezza informatica. Il sistema dei controlli interni prevede un articolato set di flussi informativi a beneficio degli Organi, delle diverse strutture interessate e delle Società del Gruppo idoneo a consentire una piena e adeguata governabilità dei fattori di rischio.

Ad ulteriore presidio del sistema dei controlli interni e in attuazione della normativa emanata dalla Banca d'Italia, sono state formalizzate le "Regole di Gruppo sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)" a disposizione dei dipendenti per segnalare, in forma non anonima, fatti o comportamenti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria nonché ogni altra condotta irregolare di cui vengano a conoscenza.

Il sistema di segnalazione assicura la riservatezza del segnalante, escludendo il rischio di comportamenti ritorsivi, sleali o discriminatori.

Come anticipato, Intesa Sanpaolo, nell'ambito del citato "Regolamento del Sistema dei Controlli Interni Integrato", ha specificamente individuato le modalità di coordinamento e collaborazione tra le Funzioni con responsabilità di controllo, adottate al fine di perseguire un sistema dei controlli efficacemente integrato e di garantire un governo adeguato di tutti i rischi aziendali.

Il presidio di tali elementi costitutivi del sistema di controllo interno avviene a cura delle stesse Funzioni di controllo, secondo le rispettive competenze, nonché nell'ambito del Comitato manageriale Coordinamento Controlli e Operational Risk di Gruppo, nella sessione Sistema dei Controlli Interni Integrato, volta a rafforzare il coordinamento e i meccanismi di cooperazione interfunzionale relativi al sistema dei controlli interni e ad agevolare l'integrazione del processo di gestione dei rischi.

Al riguardo, le Funzioni di controllo adottano opportuni meccanismi di coordinamento e collaborazione, sulla base di specifici "parametri di integrazione", trasversali alle diverse fasi del processo di gestione dei rischi:

- diffusione di un linguaggio comune;
- adozione di metodi e strumenti di rilevazione e valutazione;

- definizione di modelli di reportistica dei rischi;
- individuazione di momenti formalizzati di coordinamento ai fini della pianificazione delle attività;
- previsione di flussi informativi su base continuativa;
- condivisione nell'individuazione delle azioni di rimedio.

In tale contesto, gli elementi essenziali del sistema formano oggetto di una continua valutazione di adeguatezza da parte degli Organi Societari, che ne tengono conto, rispettivamente, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, nella presente Relazione e nella relazione ex art. 153 del Testo unico della finanza.

7.C.1. b)
7.P.3.

Ciò premesso, si descrivono di seguito i principali elementi del sistema dei controlli interni dando anche conto dell'articolazione dei controlli che attengono all'informazione finanziaria (con riferimento alle attività del Dirigente preposto, al sistema di controllo dell'informazione finanziaria e alla revisione legale dei conti), delle Funzioni aziendali di controllo come definite nelle Disposizioni di Vigilanza sul sistema dei controlli (di controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna, antiriciclaggio e convalida) e dei modelli di prevenzione dei reati.

7.C.1. d)

Ruolo degli Organi societari

Il compito di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni a livello di Gruppo è rimesso agli Organi societari di Intesa Sanpaolo secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul sistema dei controlli e dalle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario.

7.P.3. a)
7.C.1.

In particolare, al fine di assicurare un sistema dei controlli interni integrato e coerente e un adeguato presidio dei rischi ai quali il Gruppo è o potrebbe essere esposto, le decisioni strategiche in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi a livello di Gruppo sono rimesse al Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, in qualità di Capogruppo. In questa prospettiva, esso svolge le proprie funzioni con riferimento non solo alla realtà aziendale della Capogruppo ma anche valutando l'operatività complessiva del Gruppo e i rischi cui esso è complessivamente esposto.

Alla luce del modello di governance monistico adottato da Intesa Sanpaolo, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Rischi e tenendo conto di quanto proposto dal Consigliere Delegato e CEO, è chiamato a definire e approvare l'assetto complessivo di governo e organizzativo della Banca e del Gruppo, le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la propensione al rischio e le politiche e i processi di governo di gestione dei rischi. Il Consiglio di Amministrazione è anche responsabile dell'indirizzo e controllo del sistema informativo (compresa la supervisione dell'analisi del rischio informatico) e della continuità operativa.

E' inoltre il Consiglio di Amministrazione ad approvare la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, delineandone i compiti e le responsabilità, e a nominare il Dirigente preposto e, su proposta del Comitato Rischi, i responsabili delle Funzioni aziendali di controllo (Responsabile dell'Internal Auditing, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer, Responsabile della funzione di Convalida, Responsabile della funzione antiriciclaggio).

Il Consiglio esamina le relazioni predisposte, con cadenza almeno annuale, dalle Funzioni aziendali di controllo e approva il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di revisione interna, previo esame del Comitato Rischi e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

7.C.1. c)
7.C.5. a)

Inoltre il Consiglio valuta le osservazioni esposte dal revisore legale nell'eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva sull'attività di revisione di cui all'art. 11 del Regolamento UE n. 537/2014, previo esame del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del Comitato Rischi.

7.C.1. e)

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni di supervisione strategica e di indirizzo sul sistema dei controlli interni e sulla materia dei rischi, è supportato dal Comitato Rischi. Tutte le materie sopra indicate di competenza del Consiglio sono preventivamente sottoposte all'esame del Comitato Rischi.

7.P.3. a)-
ii)

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, quale Organo che svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'Organo di controllo, ha il compito di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del risk appetite framework e sul piano di continuità operativa.

7.P.3. d)

Il Comitato inoltre accerta l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità riscontrate.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione vigila sull'efficacia dei sistemi di controllo, di revisione interna e di gestione del rischio, oltre che sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione dei conti annuali o consolidati, e sull'indipendenza della società di revisione legale anche in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 39/2010, come novato dal D. Lgs. n. 135/2016. In tale ruolo, inoltre, ha il compito di informare il Consiglio di Amministrazione dell'esito della revisione legale e di trasmettere a tale organo la relazione di cui all'articolo 11 del Regolamento 537/2014 UE..

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri Organi aziendali e delle funzioni aziendali, anche di controllo.

Al Comitato sono in particolare trasmessi dalle funzioni di controllo i programmi di attività, le relazioni periodiche predisposte, con cadenza almeno annuale, nonché i flussi informativi relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali con particolare riferimento a violazioni o carenze rilevanti riscontrate.

Il Comitato scambia informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordina per lo svolgimento dei rispettivi compiti con il Comitato Rischi, anche in relazione agli atti e alle informative di congiunto interesse; opera altresì in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo anche il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

7.P.3. a)-i)
7.C.4.

Il Consigliere Delegato e CEO, esercita il potere di proposta delle delibere che riguardano il sistema dei controlli interni e dei rischi, fermo restando il potere di proposta riservato ai singoli Consiglieri di Amministrazione e ai Comitati statutari. Inoltre, il Consigliere Delegato e CEO cura l'esecuzione di tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Delegato assicura una gestione integrata di tutti i rischi aziendali, valutando i fattori, interni ed esterni, da cui essi possono scaturire e le loro interrelazioni reciproche ed è responsabile per l'adozione degli interventi necessari a realizzare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e requisiti normativi, monitorandone nel continuo il rispetto nella Banca e nel Gruppo. È compito del Consigliere Delegato assumere le disposizioni dirette ad assicurare che le diverse funzioni aziendali diano attuazione al processo di gestione e controllo dei rischi per la Banca e per il Gruppo, curando anche l'impianto e il funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi e del processo ICAAP e ILAAP, in coerenza con le Disposizioni di Vigilanza, gli indirizzi strategici, il RAF e le politiche di governo dei rischi definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del Testo unico della finanza, Intesa Sanpaolo ha previsto la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto è in possesso dei requisiti di professionalità - consistenti in specifiche competenze in materia di informazione contabile e finanziaria e di gestione e di controllo delle relative procedure amministrative – richiesti dallo Statuto. Il Dirigente preposto possiede inoltre i requisiti di onorabilità stabiliti dalla vigente normativa per i membri degli organi di controllo delle società quotate.

Al Dirigente preposto sono stati conferiti poteri e mezzi adeguati allo svolgimento delle proprie funzioni. A tale scopo si avvale infatti:

- di una struttura organizzativa dedicata a coadiuvarlo, adeguata per numero e competenze tecnico-professionali;
- delle strutture della Direzione Centrale Amministrazione e Fiscale;
- del contributo:
 - delle funzioni aziendali di controllo e, in particolare, della Funzione Internal Audit a cui compete l'attività di *assurance* complessiva sul sistema dei controlli interni nei termini indicati nel "Regolamento del Sistema dei Controlli Interni Integrato" e da cui acquisisce, in relazione ai riflessi sul processo d'informativa finanziaria e sull'affidabilità delle informazioni societarie, gli esiti delle attività svolte;
 - delle altre funzioni della Capogruppo e delle società del Gruppo.

Il presidio sull'affidabilità dei documenti contabili societari e sul processo di informativa finanziaria è svolto nel rispetto delle previsioni dell'art. 154-bis del Testo unico della finanza e delle relative

disposizioni attuative nonché delle regole sul sistema amministrativo contabile cui sono tenute le aziende che controllano società regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea ex art 15 Reg. Mercati Consob n. 20249/2017 (in vigore dal 3 gennaio 2018, già art. 36 Reg. Mercati Consob. n. 16191/2007).

Ai fini delle citate previsioni normative e regolamentari, il Dirigente preposto esercita sull'intero Gruppo un ruolo d'indirizzo e coordinamento in materia amministrativa e di presidio del sistema dei controlli interni funzionali all'informativa contabile e finanziaria e sovrintende all'attuazione degli adempimenti di legge secondo impostazioni comuni al Gruppo, definite da specifici regolamenti interni.

Al riguardo, nel corso del 2017, sono state aggiornate le "Linee guida di governo amministrativo finanziario", le variazioni intervenute nel contesto normativo interno ed esterno e l'evoluzione dell'informativa finanziaria in termini di ampiezza e contenuto. Tra le maggiori novità, si evidenziano:

- i rapporti del Dirigente preposto con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01;
- il coordinamento dell'attività di vigilanza e controllo del Dirigente preposto nell'ambito del Comitato Coordinamento Controlli e Operational Risk di Gruppo;
- il processo di preventiva concordanza del Dirigente preposto alle modifiche della normativa aziendale aventi effetto ai fini del governo amministrativo finanziario;
- la revisione e l'integrazione dei flussi informativi destinati al Dirigente preposto;
- l'estensione del perimetro presidiato, sia in termini di processi sia di società del Gruppo. Con riguardo a queste ultime si segnalano le nuove modalità di indirizzo e coordinamento tramite l'introduzione in ciascuna di esse della figura del Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili, a riporto funzionale del Dirigente preposto.

Il presidio del processo di informativa finanziaria

In Intesa Sanpaolo, il presidio dell'informativa contabile e finanziaria esercitato dal Dirigente preposto è imperniato sull'esame:

- dell'adeguatezza dei processi e delle procedure utilizzati ai fini della predisposizione dei documenti contabili societari e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario rilevante ai sensi dell'154-bis del Testo unico della finanza. Il focus degli accertamenti è rappresentato dalle fasi di lavoro che, nell'ambito dei processi aziendali, comportano la registrazione, l'elaborazione, la valutazione e la rappresentazione dei dati e delle informazioni, nonché dalle regole di presidio delle architetture e delle applicazioni informatiche, in specie con riferimento alla gestione dei processi elaborativi e degli interventi di sviluppo sui sistemi di sintesi strumentali al financial reporting;
- della completezza e della coerenza delle informazioni rese al mercato, attraverso uno strutturato sistema di flussi informativi proveniente dalle funzioni della Capogruppo e delle società in merito agli eventi rilevanti per l'informativa contabile e finanziaria, in specie con riferimento ai principali rischi e incertezze cui esse risultano esposte.

La normativa italiana non fa esplicito rimando a standard predefiniti per valutare l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili e per accertare l'efficacia del relativo sistema dei controlli interni e dell'infrastruttura tecnologica. I benchmark internazionali - di norma utilizzati anche dalle società di revisione legale dei conti - sono rappresentati rispettivamente dal *COSO Framework*¹ in materia di sistemi di controllo interno e dal *COBIT Framework*² con riguardo ai sistemi informativi. Essi sono stati assunti a riferimento anche da Intesa Sanpaolo poiché offrono l'opportunità di una convergenza nelle metodologie di analisi e di valutazione rispetto alle impostazioni più diffuse a livello internazionale, fondate su autorevoli riferimenti e largamente riconosciute, aggiornate nel continuo e corredate di elementi interpretativi che permettono un colloquio fluido e comprensibile con i regolatori, con la società di revisione legale dei conti, con gli organismi e tra le funzioni di controllo.

Al riguardo, il "rischio d'informativa finanziaria" è stato ricompreso nella tassonomia integrata dei rischi di Gruppo e ne è stata definita una metrica di misurazione coerente con i principi del "Regolamento del sistema dei controlli interni integrato".

¹ Il COSO Framework è stato elaborato dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, organismo statunitense che ha l'obiettivo di migliorare la qualità dell'informativa societaria, attraverso la definizione di standard etici ed un sistema di corporate governance ed organizzativo efficace.

² Il COBIT Framework - Control Objectives for IT and related technology è un insieme di regole predisposto dall'IT Governance Institute, organismo statunitense che ha l'obiettivo di definire e migliorare gli standard aziendali nel settore IT.

In tale ambito si segnala, infine, che ai fini della valutazione dell'adeguatezza dei processi rilevanti per l'informativa finanziaria, il Dirigente preposto si avvale delle risultanze delle attività di controllo svolte dalle Strutture a diretto riporto, dalla Funzione Internal Auditing e dalle altre Funzioni aziendali di controllo. A tale scopo, nell'ambito del Comitato Coordinamento Controlli e Operational Risk previsto dal Sistema dei Controlli Interni Integrato, le Funzioni aziendali di controllo e il Dirigente preposto condividono i piani annuali di verifica e le relative risultanze. Le criticità derivanti da ispezioni condotte da enti esterni (Società di revisione, Autorità di Vigilanza) sono inoltre raccolte e valutate, sotto il profilo del rischio d'informativa finanziaria.

Ruolo dei Comitati manageriali

Nel corso del 2017 nell'ambito del sistema di controllo e di gestione dei rischi un ruolo qualificato è stato svolto dai Comitati manageriali che operano nell'ambito delle prerogative degli Organi e delle competenze specifiche delle funzioni aziendali di controllo.

Per una descrizione dei compiti dei Comitati manageriali si rinvia al precedente paragrafo "Comitati manageriali di Gruppo" contenuto nel capitolo "Struttura Operativa".

Con particolare riferimento al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi si evidenziano le attività svolte dai seguenti Comitati:

- Il Comitato Coordinamento Controlli e Operational Risk di Gruppo nella sessione "Sistema dei Controlli Interni Integrato" ha l'obiettivo di rafforzare il coordinamento e i meccanismi di cooperazione interfunzionale nell'ambito del sistema dei controlli interni del Gruppo, agevolando l'integrazione del processo di gestione dei rischi.
Nell'ambito della sessione "Operational Risk" il Comitato ha invece il compito di presidiare gli indirizzi e le politiche, nell'ambito delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di gestione dei rischi operativi e di verificare periodicamente il profilo di rischio operativo complessivo del Gruppo (ivi incluso il rischio informatico), disponendo le eventuali azioni correttive, coordinando e monitorando l'efficacia delle principali attività di mitigazione ed approvando, nell'ambito delle indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione, le strategie di trasferimento del rischio operativo.
Alle sessioni del Comitato partecipano i Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo nonché il Dirigente preposto. La partecipazione del Dirigente preposto alle sessioni del Comitato quale membro permanente, contribuisce all'assolvimento degli obblighi di legge a questo assegnati e alle attribuzioni previste nei Regolamenti aziendali in materia di sorveglianza sul processo di informativa finanziaria e consente altresì di promuovere, per quanto di competenza, il coordinamento e l'integrazione interfunzionale delle attività di controllo.
- Nell'ambito del Comitato di Direzione la Sessione Analisi dei rischi di Gruppo è finalizzata ad assicurare il presidio e la gestione dei rischi e la salvaguardia del valore aziendale a livello di Gruppo, ivi compreso il sistema dei controlli interni, in attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di gestione definite dal Consiglio di Amministrazione. A tale sessione sono attribuite diverse responsabilità in materia di rischi, tra cui l'esame della proposta di Risk Appetite Framework del Gruppo, del resoconto ICAAP e ILAAP e del Tableau de Bord dei rischi.
Inoltre, nell'ambito della Sessione Strategie creditizie, il Comitato esamina la proposta di Strategie Creditizie e ne verifica periodicamente la corretta attuazione, valutando gli interventi correttivi necessari.
- Le funzioni del Comitato Rischi Finanziari di Gruppo sono articolate in due sessioni,
 - la Sessione Analisi e Valutazione dei Rischi, cui compete la responsabilità di valutare, in via preventiva all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, le linee guida di assunzione e di misurazione dei rischi finanziari e del rischio di liquidità e le proposte di limiti operativi definendone, nell'ambito delle deleghe ricevute, l'articolazione sulle principali unità del Gruppo; la sessione verifica, inoltre, il profilo di rischio finanziario e l'esposizione al rischio di liquidità e di tasso del Gruppo e delle sue principali unità operative;
 - la Sessione Indirizzi Gestionali e Scelte Operative, che fornisce gli indirizzi operativi in attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di gestione del rischio definite dal Consiglio alla gestione del banking book, ai rischi di liquidità, tasso e cambio e verifica periodicamente il profilo di rischio finanziario complessivo del Gruppo e gli opportuni interventi volti a mitigarlo.

Il Chief Risk Officer

Al Chief Risk Officer, posto alle dirette dipendenze del Consigliere Delegato e CEO, fa capo la relativa Area di Governo - nell'ambito della quale sono concentrate le funzioni di risk management, inclusi i controlli sul processo di gestione dei rischi e di validazione interna - che costituisce componente rilevante della "seconda linea di difesa" del sistema dei controlli interni, separata e indipendente rispetto alle funzioni di business.

L'Area di Governo Chief Risk Officer è articolata nelle seguenti strutture:

- Direzione Centrale Credit Risk Management
- Direzione Centrale Rischi Finanziari e di Mercato
- Direzione Centrale Enterprise Risk Management
- Direzione Centrale Convalida Interna e Controlli
- Coordinamento Iniziative Risk Management.

All'Area di Governo Chief Risk Officer riportano funzionalmente le funzioni di controllo dei rischi delle società controllate con modello di gestione decentrata e i referenti della funzione di controllo dei rischi di Capogruppo presso le società controllate con modello di gestione accentrata.

Le principali funzioni affidate all'Area di Governo Chief Risk Officer sono le seguenti:

- governare il macro processo di definizione, approvazione, controllo e attuazione del Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo con il supporto delle altre funzioni aziendali coinvolte;
- coadiuvare gli Organi nel definire, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, gli indirizzi e le politiche in materia di risk management;
- coordinare l'attuazione degli indirizzi e delle politiche in materia di risk management da parte delle unità preposte del Gruppo, anche nei diversi ambiti societari;
- garantire la misurazione e il controllo dell'esposizione di Gruppo alle diverse tipologie di rischio, verificando anche l'attuazione degli indirizzi e politiche di cui al precedente punto;
- svolgere il monitoraggio e i controlli di II livello per il presidio del credito in termini di qualità, composizione ed evoluzione dei diversi portafogli creditizi e per la corretta classificazione e valutazione di singole esposizioni (cd. single name);
- svolgere il monitoraggio e i controlli di II livello per il presidio degli altri rischi, diversi da quelli creditizi;
- assicurare la convalida nel continuo e in maniera iterativa dei sistemi di misurazione e gestione dei rischi - utilizzati sia per la determinazione dei requisiti patrimoniali che a fini non regolamentari - con la finalità di valutarne l'adeguatezza rispetto ai requisiti normativi, alle esigenze operative aziendali e a quelle del mercato di riferimento e gestire il processo di validazione interna a livello di Gruppo.

Le strutture dell'Area di Governo Chief Risk Officer declinano operativamente gli orientamenti strategici e gestionali lungo tutta la catena decisionale della Banca, fino alla singola unità operativa. Inoltre, sviluppano e mantengono sistemi di misurazione, gestione e controllo dei rischi conformi alla normativa vigente e allineati alle *best practice* internazionali, come dettagliato nell'informativa allegata al Bilancio e in quella prevista nell'ambito del "Terzo Pilastro" di Basilea 3.

Il Chief Compliance Officer

Il Chief Compliance Officer, a cui risponde anche la Direzione Centrale Antiriciclaggio, è posto alle dirette dipendenze del Consigliere Delegato e CEO, in posizione di autonomia dalle strutture operative e di separatezza dalla revisione interna; assicura il presidio del rischio di non conformità alle norme a livello di Gruppo, sia nella componente di rischio operativo che in quella di rischio reputazionale, ivi compreso il rischio di sanzioni, perdite o danni derivanti da comportamenti non corretti nei confronti della clientela o che mettano a rischio l'integrità e il regolare funzionamento dei mercati (cd. *conduct risk*).

Al Chief Compliance Officer sono affidate le seguenti funzioni:

- definire le linee guida e le regole metodologiche per il presidio e la valutazione del rischio di non conformità;

-
- identificare e valutare i rischi di non conformità e i relativi presidi e programmare i necessari interventi di mitigazione;
 - identificare la normativa applicabile, valutarne l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali e proporre le conseguenti modifiche organizzative e procedurali;
 - fornire assistenza alle strutture aziendali in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità e nella valutazione preventiva dei progetti innovativi, ivi incluso l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati, delle operazioni e dei nuovi prodotti e servizi da avviare alla commercializzazione;
 - verificare ex post l'adeguatezza e l'effettiva applicazione dei processi e delle procedure interne e degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità e, in genere, controllare l'effettivo rispetto della normativa esterna e interna da parte delle strutture aziendali;
 - promuovere la diffusione di una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme;
 - gestire le relazioni con le Autorità inerenti le tematiche di conformità e gli eventi di non conformità.

Il Chief Compliance Officer riferisce direttamente agli Organi di Vertice e ha accesso a tutte le attività della Banca nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

Il perimetro normativo e le modalità di presidio degli ambiti normativi che presentano rischi di non conformità apprezzabili per il Gruppo sono declinati nelle Linee Guida di Compliance di Gruppo. Il Chief Compliance Officer garantisce un'informativa agli Organi sociali sull'adeguatezza del presidio della conformità, con riferimento a tutti gli ambiti normativi applicabili alla banca che presentino rischi di non conformità.

Il Chief Compliance Officer svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle Società controllate non in service e delle Filiali estere, per le quali è prevista la costituzione di una funzione di conformità interna e la nomina di un Compliance Officer locale; i Compliance Officer delle Società controllate sono collocati funzionalmente alle dipendenze delle strutture del Chief Compliance Officer, mentre per quelli delle Filiali è prevista una dipendenza gerarchica, salvo i casi in cui la normativa locale non lo consenta.

La Direzione Centrale Legale e Contenzioso - Group General Counsel

La Direzione Centrale Legale e Contenzioso per le materie attribuite dal modello organizzativo presidia il rischio legale a livello di Gruppo, presta consulenza e assistenza legale, gestisce e coordina il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, anche mediante l'emanazione di direttive e istruzioni.

La Direzione nell'ambito dell'attività di consulenza cura inoltre l'evoluzione della normativa e, nella gestione del contenzioso, valuta il rischio anche ai fini della determinazione degli accantonamenti.

La Direzione, anche mediante l'attività di raccolta dei dati di perdita, collabora con il Chief Risk Officer alla misurazione e controllo del rischio operativo, nonché all'individuazione delle relative azioni di mitigazione.

La Direzione riporta funzionalmente al Chief Governance Officer e coordina funzionalmente le strutture legali delle società del Gruppo.

La Funzione di revisione interna

7.P.3. b)
7.C.5. b)

Le attività di revisione interna sono affidate al Chief Audit Officer, struttura posta alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione (e per esso del Presidente), che riporta funzionalmente anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione, fermi restando gli opportuni raccordi con il Consigliere Delegato e CEO. Al Chief Audit Officer riportano funzionalmente le Strutture di Internal Audit delle società italiane ed estere del Gruppo.

7.C.1.
7.C.5. c)

Il Responsabile della Funzione di revisione interna è dotato della necessaria autonomia e indipendenza dalle Strutture operative; la Funzione ha accesso a tutte le attività svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il

funzionamento del sistema dei controlli interni (ad es., dell'attività di elaborazione dei dati), la Funzione di revisione interna deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

La struttura valuta, in un'ottica di terzo livello, la funzionalità complessiva del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

In particolare, valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e dei processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare e prevenire errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le funzioni aziendali di controllo dei rischi e di conformità alle norme anche attraverso la partecipazione a progetti, al fine di creare valore aggiunto e migliorare l'efficacia dei processi di controllo e la governance dell'organizzazione. L'azione di audit riguarda in modo diretto sia Intesa Sanpaolo, sia le società del Gruppo.

Alla Funzione di revisione interna compete anche la valutazione dell'efficacia del processo di definizione del RAF, della coerenza interna dello schema complessivo e della conformità dell'operatività aziendale al RAF medesimo.

La struttura opera con personale dotato delle adeguate conoscenze e competenze professionali utilizzando come riferimento le best practices e gli standard internazionali per la pratica professionale dell'internal auditing definiti dall'Institute of Internal Auditors (IIA). Gli internal auditor svolgono la propria attività in linea con i principi contenuti nel Codice Deontologico dell'Internal Auditor, ispirato a quello proposto dall'Institute of Internal Auditors. La Funzione, come previsto dagli standard internazionali, viene sottoposta ogni cinque anni a una Quality Assurance Review esterna; l'ultima verifica è stata effettuata nel 2016 e ha assegnato alla Funzione la massima valutazione prevista ("Generalmente Conforme").

Nello svolgimento dei propri compiti, la Funzione di revisione interna utilizza metodologie strutturate di risk assessment, per individuare le aree di maggiore attenzione e i principali nuovi fattori di rischio. In funzione delle valutazioni emerse dal risk assessment e delle priorità che ne conseguono, nonché delle eventuali richieste specifiche di approfondimento espresse dal vertice e dagli Organi aziendali, predispone e sottopone al vaglio preventivo del Comitato per il Controllo sulla Gestione e alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, un Piano Annuale degli interventi sulla base del quale poi opera nel corso dell'esercizio oltre che un Piano Pluriennale.

In corso d'anno il Piano può subire variazioni per eventi di natura straordinaria, derivanti anche dalla possibile evoluzione dei rischi, nonché per nuove richieste da parte degli Organi Societari. Il Chief Audit Officer assicura il corretto svolgimento del processo interno di gestione delle segnalazioni delle violazioni (c.d. whistleblowing).

Il Chief Audit Officer supporta la governance aziendale e assicura al Vertice operativo, agli Organi societari e alle competenti Autorità una tempestiva e sistematica informativa sullo stato del sistema dei controlli e sulle risultanze dell'attività svolta.

L'azione di audit riguarda in modo diretto la Capogruppo e le Banche Rete, nonché altre partecipate con le quali si è formalmente concordato di fornire l'attività in "service"; per le altre entità del Gruppo dotate di proprie funzioni interne di audit, invece, viene mantenuto un controllo indiretto.

In tali casi di sorveglianza indiretta sono esercitate attività di indirizzo e coordinamento funzionale sulle strutture di Auditing presenti nelle banche e società controllate italiane ed estere, al fine di garantire omogeneità nei controlli e adeguata attenzione alle diverse tipologie di rischio, verificandone altresì i livelli di efficacia ed efficienza sotto il profilo sia strutturale sia operativo. Sono svolti inoltre interventi diretti di revisione e verifica nel ruolo istituzionale di Capogruppo.

I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati alle Funzioni aziendali interessate per una sollecita azione di miglioramento cui segue adeguata attività di follow-up atta a verificarne l'efficacia.

Le valutazioni di sintesi sul sistema di controllo interno derivate dagli accertamenti svolti sono portate periodicamente a conoscenza del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del Consiglio di Amministrazione.

Gli esiti degli accertamenti conclusi con giudizio negativo o che evidenziano carenze di rilievo sono stati trasmessi integralmente al Consiglio di Amministrazione, al Consigliere Delegato e CEO e al Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché ai Consigli di Amministrazione e ai Collegi Sindacali delle entità controllate interessate.

7.C.5.
a) e g)

7.C.5.
d) ed e)

7.C.5. f)

I principali punti di debolezza riscontrati e la loro relativa evoluzione sono inseriti nel Tableau de Bord (TdB) Audit, con l'evidenza delle azioni di mitigazione in corso nonché dei relativi responsabili e delle scadenze previste, in modo da effettuare un sistematico monitoraggio.

Il Chief Audit Officer supporta anche l'Organismo di Vigilanza 231 nell'assicurare una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi, al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose e nel vigilare sul rispetto e sull'adeguatezza delle regole contenute nel Modello 231.

La Funzione di revisione interna assicura un'attività continuativa di auto-valutazione della propria efficienza ed efficacia, in linea con un proprio piano interno di "assicurazione e miglioramento qualità" redatto conformemente a quanto raccomandato dagli standard internazionali per la pratica professionale di Audit. In tale ambito, nel corso del 2017, ha finalizzato il processo evolutivo di rafforzamento del modello di audit in linea con i nuovi standard di supervisione europei previsti dall'EBA (*framework* SREP).

L'Organismo di Vigilanza e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione - a seguito dell'adozione del sistema di governance monistico - ha nominato l'Organismo di Vigilanza cui spettano i compiti di vigilare l'efficace e corretto funzionamento, nonché l'aggiornamento, del Modello di gestione, organizzazione e controllo ("Modello") ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

L'Organismo è composto da tre membri esterni a Intesa Sanpaolo, in possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e in grado quindi di garantire autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità nell'esercizio dei compiti allo stesso demandati. Sono stati altresì nominati tre membri supplenti.

L'attività, il funzionamento e i compiti dell'Organismo, che nel 2017 si è riunito 11 volte, oltre a essere indicati nel Modello, sono stati specificati anche nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001".

L'Organismo in data 12 maggio 2017 ha provveduto, ai sensi del Modello e del proprio Regolamento, alla nomina del Presidente, confermando nella carica il Prof. Silvano Corbella in una logica di continuità con l'esercizio precedente.

Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/2001

Membri	Indipendente ai sensi dell'art.148 3° comma del TUF	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Silvano Corbella - Presidente	X	X	100%
Franco Dalla Sega	X		100%
Paolo Venero	X	X	100%
Elena Brero (supplente)	X		n.a.
Oreste Cagnasso (supplente)	X	X	n.a.
Francesco D'Alessandro (supplente)	X	X	n.a.

Il Modello individua, per ogni categoria di "illeciti presupposto" previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, le aree aziendali "sensibili" e, nell'ambito di ogni area, le attività aziendali nello svolgimento delle quali è presente il rischio di commissione degli illeciti medesimi (c.d. "attività sensibili"). Per ogni attività sensibile sono quindi codificati principi di controllo e principi di comportamento cui devono attenersi coloro che vi operano.

Il Modello delinea, in particolare, il contesto normativo di riferimento, il ruolo e la responsabilità delle strutture coinvolte nell'adozione, efficace attuazione e aggiornamento del Modello stesso, le aree "sensibili" in relazione alle fattispecie di illecito contrastate e le attività aziendali nell'ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione di tali illeciti, i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli, i flussi informativi ed il sistema sanzionatorio.

Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà operativa attraverso il collegamento di ciascuna attività sensibile con la gestione dinamica dei processi e della normativa interna di riferimento, che - basandosi sui principi di controllo e di comportamento enunciati per ciascuna attività - regola, ai vari livelli, l'operatività aziendale, formando parte integrante del Modello medesimo.

Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, previo parere favorevole dell'Organismo, all'aggiornamento del Modello. Tale aggiornamento è principalmente riconducibile all'evoluzione della normativa esterna, all'adozione delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo oltre che ad altri interventi di rafforzamento del Modello stesso.

Nello svolgimento dei propri compiti l'Organismo ha come referenti e interlocutori diretti i responsabili delle Funzioni di Internal Auditing e di Compliance nonché il Dirigente preposto. Detti referenti, ciascuno per quanto di competenza, assicurano un supporto adeguato, informativo e d'indagine all'Organismo mettendo a disposizione di quest'ultimo le risorse ritenute necessarie per svolgere le attività richieste.

L'Organismo quindi svolge una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dei processi della Banca al fine di prevenire e/o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomali o rischiosi, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi di controllo rilevati, nonché la conformità degli stessi sia alle politiche stabilite dagli Organi di governo aziendali sia alle normative esterne e interne.

Per poter svolgere in assoluta indipendenza le proprie funzioni, l'Organismo dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio, previo parere positivo dell'Organismo stesso.

Quanto alle specifiche attività effettuate nel corso del 2017, si evidenziano in particolare:

- il monitoraggio sull'attuazione del Codice Etico e dei principi di responsabilità sociale e ambientale;
- l'esame delle procedure adottate dalla Banca per la gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati di Gruppo;
- l'analisi delle relazioni periodiche delle funzioni aziendali di controllo;
- l'aggiornamento in merito al Regolamento del Sistema dei Controlli Interni di Intesa Sanpaolo nonché alle principali variazioni intervenute nella struttura organizzativa, nei processi e nel sistema dei poteri della Banca;
- l'aggiornamento sul processo di integrazione delle ex Banche Venete, con particolare riferimento ai profili di compliance e antiriciclaggio.

Con riferimento alla valenza del Modello, Intesa Sanpaolo ha proseguito nel piano di comunicazione interna e di formazione del personale, finalizzato a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello organizzativo adottato, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore. In particolare l'Organismo ha condiviso l'opportunità di rafforzare ulteriormente, all'interno del Modello, l'obbligatorietà della formazione 231 prevedendo specifiche attività formative per il personale delle filiali estere.

Inoltre, ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna società appartenente al Gruppo in ordine all'adozione e all'efficace attuazione di un proprio modello ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, la Banca, quale Capogruppo, ha formalizzato nei confronti delle controllate principi di indirizzo in materia, al fine, tra gli altri, della nomina dell'Organismo di Vigilanza, della predisposizione di piani di formazione per il personale, dell'adozione di idonei presidi dei processi sensibili, della trasmissione di periodica informativa alla funzione di compliance di Capogruppo.

Gli Organismi di Vigilanza delle controllate hanno il compito di vigilare sul funzionamento del modello adottato da ciascuna delle controllate e sull'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa e trasmettono al Comitato per il Controllo sulla Gestione copia delle rispettive relazioni sull'attività svolta.

Nel corso del 2017 l'Organismo ha incontrato, congiuntamente con il Comitato per il Controllo sulla Gestione, i Collegi Sindacali delle società controllate italiane anche in qualità di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, approfondendo tematiche di interesse condiviso.

Nel sito internet della Banca (sezione Governance) sono disponibili i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Intesa Sanpaolo e dalle società del Gruppo.

La revisione legale dei conti

In Intesa Sanpaolo, quale Società quotata (Ente di Interesse Pubblico ai sensi della normativa in materia), l'attività di revisione legale dei conti spetta per legge in via esclusiva ad una società di revisione (Revisore legale), cui compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e di esprimere, con apposite relazioni, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato,, dopo aver accertato che essi corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sono conformi alle norme che li disciplinano. Alla società di revisione è affidata altresì, su base volontaria, la revisione contabile limitata sulla relazione semestrale consolidata e sui resoconti intermedi consolidati.

La società di revisione è KPMG S.p.A., alla quale l'Assemblea ordinaria del 10 maggio 2011, su proposta del Consiglio di Sorveglianza, ha conferito l'incarico per gli esercizi 2012-2020.

Anche al fine di presidiare il rispetto della normativa riguardante le società incaricate della revisione legale delle società del Gruppo, assicurando condizioni per la salvaguardia dell'indipendenza dei revisori, Intesa Sanpaolo ha adottato il "Regolamento di Gruppo per il conferimento di incarichi a società di revisione legale e loro reti" con cui è stato istituito un sistema di supervisione finalizzato a monitorare la natura e l'ammissibilità delle proposte d'incarico per la prestazione di servizi da parte dei revisori e di soggetti a questi collegati.

Trattamento delle informazioni societarie

Informazioni privilegiate e Insiders List

Intesa Sanpaolo ha adottato il “Regolamento per la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni proprietarie”, che disciplina la gestione interna e il trattamento delle informazioni riservate nonché le procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti Intesa Sanpaolo e le società controllate, in coerenza con la disciplina di riferimento prevista dal Regolamento europeo in materia di abusi di mercato (c.d. “MAR”) e le ulteriori disposizioni attuative.

1.C.1.j)

Il Regolamento prescrive l'adozione di ogni necessaria cautela nel trattamento delle informazioni riservate affinché non ne venga pregiudicato il carattere confidenziale e delinea altresì una procedura di gestione e diffusione verso l'esterno delle informazioni privilegiate di cui le Strutture della Società vengono a conoscenza, sulla base delle specifiche responsabilità operative.

Destinatari della regolamentazione interna sono tutti coloro che per il ruolo o l'attività svolta accedono e/o gestiscono informazioni price sensitive e/o informazioni che potrebbero diventare price sensitive.

Il Regolamento individua nel Consigliere Delegato e CEO, nel Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché nelle altre persone e strutture di Gruppo dai predetti autorizzate i soggetti deputati alle comunicazioni - nei confronti del mercato - delle informazioni privilegiate riguardanti la Banca e il Gruppo.

Inoltre, Intesa Sanpaolo ha istituito e mantiene regolarmente aggiornato un registro delle persone che hanno effettivo accesso ad informazioni privilegiate, relative a singole operazioni price sensitive poste in essere dal Gruppo.

Analogo registro è stato istituito da ciascuna società del Gruppo che emette strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Internal Dealing

In linea con le regole europee in tema di abusi di mercato, Intesa Sanpaolo si è dotata di un Regolamento in materia di internal dealing, pubblicato nel sito internet della Banca (sezione Governance/Internal dealing). Il Regolamento disciplina gli obblighi informativi e le restrizioni operative cui sono tenuti i Consiglieri e i manager apicali della Società e le persone a loro strettamente legate, in relazione al compimento di operazioni su strumenti finanziari quotati della Società (o altri strumenti ad essi collegati).

Le operazioni eventualmente effettuate dai soggetti rilevanti vengono rese pubbliche anche attraverso il sito internet della Banca.

Rapporti con gli azionisti e la comunità finanziaria – Il sito internet

9.P.2.
1.C.1. j) Intesa Sanpaolo considera proprio specifico interesse, oltre che un dovere nei confronti del mercato, la gestione di un dialogo costante con azionisti, investitori istituzionali e operatori della comunità finanziaria nazionale e internazionale nel rispetto delle norme e delle procedure interne che disciplinano la divulgazione di informazioni privilegiate. In tale ambito, la Società garantisce – anche a scadenze regolari – la sistematica diffusione di un’informativa corretta, esauriente e tempestiva sull’attività del Gruppo, anche alla luce delle indicazioni formulate in materia dalla Consob, dei principi espressi dal Codice di Autodisciplina e delle best practice nazionali e internazionali.

Lo Statuto attribuisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione il compito di sovrintendere, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i soci, d’intesa con il Consigliere Delegato. Il Presidente provvede inoltre a informare senza indugio il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni societarie che possano influenzare l’andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio e in particolare sulle proposte che il Consiglio ha deliberato di sottoporre all’Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

9.C.1. Anche alla luce delle dimensioni della Società e del Gruppo, Intesa Sanpaolo si avvale di apposite Strutture specializzate e dotate di mezzi e professionalità adeguate: il Servizio Investor Relations and Price-Sensitive Communication, che cura i rapporti con gli investitori istituzionali, e il Servizio Adempimenti Societari e Rapporti con gli Azionisti, che cura i rapporti con i soci – anche riuniti in forma associativa – nonché l’assistenza agli azionisti mettendo a loro disposizione la documentazione societaria soggetta ai depositi di legge. I rapporti con la stampa e i media in generale, in Italia e all’estero, sono affidati alla Direzione Relazioni Esterne – Servizio Rapporti con i Media, che in tale ambito costituisce il riferimento anche per le società del Gruppo. Il Servizio Rating Agencies e Investor Coverage è dedicato alla gestione dei rapporti con gli analisti delle società di rating e, di concerto con il Servizio Investor Relations and Price Sensitive Communication, cura i rapporti con gli investitori istituzionali.

Nella relazione con il mercato Intesa Sanpaolo ispira la propria attività a una precisa condotta di apertura, in particolare per quanto riguarda i risultati di bilancio e periodici nonché le strategie del Gruppo, anche tramite incontri con la comunità finanziaria nazionale e internazionale, nel quadro di un dialogo con il mercato fondato su una prassi di corretta e tempestiva comunicazione.

Nella linea di trasparente comunicazione e al fine di rendere tempestivo e agevole l’accesso alle informazioni che la riguardano, Intesa Sanpaolo utilizza anche il proprio sito internet.

La Società rivolge particolare attenzione a tale canale informativo, tenendo anche presente l’evoluzione delle best practices di settore a livello internazionale. Il sito istituzionale viene infatti costantemente sviluppato e rafforzato, al fine sia di evidenziare il suo ruolo quale punto di presentazione del Gruppo, dei suoi valori e delle sue caratteristiche distintive, sia di assicurare il rispetto degli obblighi legali e di trasparenza propri dell’informazione istituzionale on line, attraverso elevati standard di comunicazione al mercato in termini di tempestività e adeguatezza del messaggio.

Sul sito internet gli stakeholder possono trovare in italiano e in inglese – anche attraverso un motore di ricerca interno – informazioni aggiornate relative alla struttura e alla composizione degli Organi sociali, all’assetto organizzativo della Società e del Gruppo, all’Assemblea degli azionisti, alla composizione dell’azionariato e ai dividendi, nonché l’andamento del titolo, le relazioni finanziarie periodiche e le presentazioni dei risultati, i rating e i prospetti informativi relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo. Nel sito vengono inoltre messi a disposizione i comunicati stampa emessi dalla Società, il calendario annuale degli eventi societari rilevanti nonché le informazioni sulle operazioni rilevanti o straordinarie.

Nel sito è reperibile anche la “Guida dell’Azionista” di Intesa Sanpaolo, con la quale si intende, da un lato, offrire un utile supporto informativo per quanto riguarda l’investimento azionario nella Banca, dall’altro, far conoscere agli azionisti i diritti connessi alle azioni possedute nonché consentire loro di instaurare un rapporto più attivo con la Società.

In questo modo il sito internet diventa il luogo nel quale la comunità finanziaria e gli stakeholder in generale trovano numerose opportunità di informazione e di dialogo con la Società nel quadro di una comunicazione costante, coerente e completa. Nel sito sono evidenziati i riferimenti telefonici nonché una casella di posta elettronica e sono disponibili appositi link attraverso i quali è possibile richiedere la documentazione di interesse.

Le Assemblee: meccanismi di funzionamento e diritti degli azionisti

L'Assemblea di Intesa Sanpaolo

L'Assemblea è l'Organo che esprime la volontà sociale, le cui determinazioni, adottate in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

Le Assemblee costituiscono per la Società una delle principali opportunità di confronto e di dialogo con i soci nonché un'occasione per la comunicazione agli stessi di notizie, nel rispetto del principio della parità informativa e della disciplina sulle informazioni price sensitive. Al contempo, l'Assemblea rappresenta per i soci un momento di partecipazione attiva alla vita societaria e di espressione della propria volontà, con le modalità e sugli argomenti a essi riservati dalla legge e dallo Statuto.

Intesa Sanpaolo, da sempre, si prefigge di agevolare la più ampia partecipazione alle Assemblee e di garantire il miglior livello qualitativo delle informazioni offerte, al fine di valorizzare adeguatamente l'evento assembleare.

Art. 123-bis, c. 2, lett. c), Tuf

9.C.2.

9.P.1.

Competenze dell'Assemblea

Nel modello monistico adottato da Intesa Sanpaolo, l'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e delibera sulla distribuzione degli utili;
- 2) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso ed elegge il Presidente e uno o più Vice-Presidenti;
- 3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e ne nomina il Presidente, determinando il loro compenso;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 5) su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo allo scopo dovuto e, sentito lo stesso Comitato, revoca o modifica, ove occorra, l'incarico conferito;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del personale e i piani basati su strumenti finanziari; in tale ambito approva i criteri per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ha altresì facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa;
- 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza;
- 9) autorizza le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nei casi e con le modalità previsti dalle procedure adottate ai sensi di Statuto, in conformità alla disciplina in materia.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri di adeguamento normativo del Consiglio di Amministrazione), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Convocazione e svolgimento dei lavori

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 c.c., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea, previa comunicazione al Presidente, può inoltre essere convocata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, ove risulti necessario per l'esercizio delle relative funzioni.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui Intesa Sanpaolo ha la sede legale mediante avviso pubblicato nel sito internet della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea nonché, per estratto, sui quotidiani (per prassi su "Il Sole 24 Ore" e sui principali quotidiani nazionali e stranieri). Nel caso di Assemblea convocata per l'elezione dei componenti del Consiglio, il termine di pubblicazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente tale data.

L'Assemblea si tiene in unica convocazione; il Consiglio può stabilire per l'Assemblea ordinaria una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.

Con l'avviso di convocazione gli azionisti vengono informati in modo puntuale, tra l'altro, sulle procedure per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto, sulla cd. record date, sui termini e sulle modalità per esercitare il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, sulle modalità per reperire la documentazione relativa all'Assemblea - ivi comprese le relazioni illustrative e le proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno - nonché ogni altra informazione messa a disposizione dalla Società.

In via generale, la Società, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in apposita sezione del proprio sito internet - resa direttamente accessibile anche dalla home page - e con le altre modalità normativamente previste, le relazioni sulle materie all'ordine del giorno nonché i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea.

9.C.2. Alle Assemblee partecipano i Consiglieri di Amministrazione; intervengono inoltre il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, dirigenti e dipendenti della Società, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di società del Gruppo nonché rappresentanti della società cui è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio; possono altresì partecipare altri soggetti, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

9.C.3. Intesa Sanpaolo non ha adottato un regolamento assembleare e il Consiglio non ha ritenuto necessario proporre l'approvazione all'Assemblea.

Anche sulla base dell'esperienza sinora maturata, l'assenza di una specifica regolamentazione non ha peraltro impedito di garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni nonché la partecipazione degli aventi diritto alla relativa discussione.

Al riguardo, come già evidenziato, lo Statuto regola dettagliatamente l'iter deliberativo che l'Assemblea deve seguire per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Presidente dell'Assemblea, attraverso i poteri di direzione e coordinamento attribuitigli in materia dalla legge e dallo Statuto, individua, in apertura di seduta, le principali regole di comportamento cui attenersi e informa in ogni caso i partecipanti, anche nel corso dell'Assemblea, in merito alle procedure di voto, al fine di consentire loro di esprimersi sugli argomenti all'ordine del giorno in modo certo e consapevole.

Per quanto riguarda il diritto di prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, al fine di garantire a tutti la partecipazione alla discussione, sulla base anche del numero delle richieste formulate, predetermina la durata massima di ogni intervento e delle repliche di norma in 5 minuti. Le richieste di intervento vengono formulate mediante un sistema di prenotazione automatico presso apposite postazioni presenti nella sala assembleare.

9.C.4. La Società non ha ritenuto di procedere alla modifica delle soglie percentuali di capitale contemplate dalla normativa vigente per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi di legge e di Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte; il termine risulta ridotto a cinque giorni nelle ipotesi di abbreviazione dei termini previste dalla legge.

I soggetti cui spetta il diritto di voto possono individualmente, anche senza rappresentare la partecipazione sopra indicata, presentare proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno direttamente in Assemblea.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio ovvero sulla base di un progetto o di una relazione che sia dallo stesso predisposta, diversa da quella ordinariamente stilata per tutti i punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Testo unico della finanza.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi

durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le domande possono essere formulate anche utilizzando l'apposita sezione del sito internet ovvero mediante posta elettronica, secondo le indicazioni fornite nell'avviso di convocazione.

Intervento e rappresentanza - Il Rappresentante Designato

Il diritto di intervento in Assemblea è riconosciuto ai soggetti che risultino legittimati al diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione (*record date*).

E' consentito il voto per delega: coloro ai quali spetta il diritto di voto e che non intendono intervenire direttamente in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega.

Lo Statuto prevede la possibilità di notificare elettronicamente le deleghe di voto alla Società mediante l'utilizzo di apposita sezione del proprio sito internet ovvero tramite posta elettronica.

L'avviso di convocazione reca precise indicazioni in merito alla procedura per l'esercizio del voto per delega e alla reperibilità, nel sito internet della Banca, di un fac-simile di modulo di delega nonché alle modalità con cui notificare elettronicamente le deleghe.

Inoltre, l'avviso di convocazione può prevedere che gli aventi diritto al voto possano intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica.

Quale ulteriore strumento per incentivare una più diffusa partecipazione alle deliberazioni assembleari, lo Statuto prevede che la Banca designi per ciascuna assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione, uno o più "Rappresentanti Designati" cui gli aventi diritto possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La facoltà di designare anche più rappresentanti, eventualmente dislocati in località diverse, soddisfa le esigenze di maggiore prossimità agli azionisti nonché di differenziazione degli stessi anche per categorie.

Restano ovviamente ferme le disposizioni di legge in merito alla sollecitazione di deleghe da parte di promotori ovvero alla raccolta di deleghe da parte di associazioni di azionisti.

Con riferimento a quest'ultime, sempre nell'ottica di perseguire un ampio coinvolgimento dell'azionariato, Intesa Sanpaolo pubblica nel proprio sito internet i riferimenti delle Associazioni di azionisti di cui ha ricevuto comunicazione in occasione dell'ultima Assemblea svoltasi nonché di cui risulta la costituzione sulla base di comunicazioni pervenute in precedenza.

Lo Statuto di Intesa Sanpaolo non prevede il voto per corrispondenza.

Diritti di voto

Non sussistono restrizioni al diritto di voto, fatto salvo per quanto attiene le azioni di risparmio, che non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ma esclusivamente nelle Assemblee speciali dei possessori di azioni di risparmio.

Art.
123-bis,
c. 1, lett.
f), Tuf

Impugnativa delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità alla legge e allo Statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti; le deliberazioni prese non in conformità alla legge e allo Statuto possono essere impugnate dai soci assenti o dissenzienti o astenuti.

Per quanto riguarda i termini e le modalità dell'impugnativa nonché il relativo procedimento, si applica la disciplina legale vigente, contenuta negli artt. 2377 e 2378 c.c.

Durante l'esercizio 2017 l'Assemblea si è riunita il 27 aprile in sede ordinaria.

In tale occasione, l'Assemblea ha deliberato:

- l'approvazione del bilancio d'esercizio 2016 della Capogruppo;
- la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo;

-
- le politiche di remunerazione per il 2017 relative ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato nonché a particolari categorie disciplinate dal rapporto di agenzia;
 - l'estensione dell'innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di tutti i Risk Taker non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo;
 - l'approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso;
 - l'approvazione del Sistema di Incentivazione 2016 basato su strumenti finanziari;
 - l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione 2016.

L'Assemblea ha registrato una presenza del 58,44% circa del capitale ordinario, ad ulteriore conferma di una partecipazione dei soci alle riunioni costantemente significativa.

L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio

Gli azionisti di risparmio hanno diritto di intervento e di voto nelle Assemblee speciali dei possessori di azioni di risparmio.

Ai sensi di legge, l'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera, tra l'altro:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria.

Per la nomina del rappresentante comune è necessario il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti e il dieci per cento delle azioni della categoria, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, e in terza convocazione quello della maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'attuale Rappresentante comune degli azionisti di risparmio è Dario Trevisan, nominato per gli esercizi 2018/2020 dall'Assemblea speciale tenutasi il 1° dicembre 2017, che ne ha determinato il relativo compenso per l'intero triennio in euro 25.000.

Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, che dura in carica tre esercizi, ha diritto di assistere alle assemblee ordinarie e straordinarie della società e viene informato senza indugio dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

L'Assemblea speciale è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio o dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria. In tale ultima ipotesi, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio, l'Assemblea speciale è convocata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Diritto di recesso

Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dall'art. 2437 c.c. Lo Statuto peraltro esclude, come consentito dall'art. 2437, comma 2, c.c., il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso nonché i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

La responsabilità sociale e ambientale

Intesa Sanpaolo, nel porsi l'obiettivo della crescita e della creazione di valore in una prospettiva di lungo periodo, è consapevole dei risvolti sociali e ambientali che accompagnano l'attività della Banca e del Gruppo. La Società promuove pertanto uno stile di crescita attento alla sostenibilità nel tempo dei risultati, supportando le economie e le comunità dei territori nei quali opera, rivolgendo particolare cura alla tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Allo scopo di promuovere, monitorare e coordinare le diverse tematiche legate alla responsabilità sociale opera in Intesa Sanpaolo un'apposita Struttura – Corporate Social Responsibility – e sono stati nominati referenti CSR nelle principali strutture e società del Gruppo. Sono stati inoltre adottati specifici strumenti tra i quali vi sono il Codice Etico, la Dichiarazione consolidata Non Finanziaria ex D.Lgs 254/2016 (già il Rapporto di Sostenibilità) e policy riguardanti specifici ambiti di attività della Banca.

Il Codice Etico è uno strumento di autodisciplina approvato dal Consiglio di Amministrazione contenente impegni volontari nella gestione delle relazioni con tutti i soggetti interni ed esterni del Gruppo (i cosiddetti "Stakeholder"). In questa prospettiva il Codice rende espliciti i fondamenti della cultura aziendale e i valori di riferimento dai quali devono derivare principi di comportamento nei confronti di detti interlocutori. Sulla sua attuazione, Corporate Social Responsibility riferisce annualmente al Comitato per il Controllo sulla Gestione e all'Organismo di Vigilanza.

Tutto il Personale del Gruppo, in Italia ed all'estero è chiamato ad agire in modo conforme e coerente con i valori e principi esplicitati nel Codice Etico e ciascuna società del Gruppo è tenuta a garantire, pur nel rispetto delle proprie specificità, l'adesione delle sue azioni ed attività ai valori e ai principi ivi affermati.

Il Codice Etico è oggetto di aggiornamento periodico, in modo da seguire l'evoluzione della Banca e del contesto in cui essa opera.

Attraverso la Dichiarazione consolidata Non Finanziaria ex D.Lgs 254/2016, redatta sulla base di standard di rendicontazione internazionali e disponibile nel sito web della Società, Intesa Sanpaolo rende conto delle attività svolte nel corso dell'esercizio, dell'impegno nel perseguire obiettivi di miglioramento valutati a partire dalle strategie aziendali e dall'ascolto delle legittime aspettative degli Stakeholder. La Dichiarazione consolidata Non Finanziaria ex D.Lgs 254/2016 viene approvata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul Registro delle Imprese congiuntamente alla Relazione sull'andamento della gestione.

Il Comitato Rischi supporta il Consiglio nella valutazione e nell'approfondimento delle tematiche di Corporate Social Responsibility, concorrendo ad assicurare il miglior presidio dei rischi, e nell'approvazione del Codice Etico.



Parte III - Tabelle di Sintesi

Tabella n. 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

Consiglio di Amministrazione								Comitato per il Controllo sulla Gestione		Comitato Nomine		Comitato Remunerazioni		Comitato Rischi		Comitato Parti Correlate	
Componente	Età	Anzianità di carica	Esecutivo	Lista (1)	Indipendente (2)	N° altri incarichi (3)	Ruolo (4)	(3)	Ruolo (4)	(3)	Ruolo (4)	(3)	Ruolo (4)	(3)	Ruolo (4)	(3)	
Presidente																	
Gian Maria Gros-Pietro	76	09/05/2013		M		2	100%		C	100%							
Vice Presidente																	
Paolo Andrea Colombo	57	27/04/2016		M	X	2	100%		C	100%	P	100%					
Consigliere Delegato e CEO																	
Carlo Messina	55	29/09/2013	X	M			100%										
Consiglieri																	
Bruno Picca	67	09/05/2013		M			100%				C	100%	C	100%			
Rossella Locatelli	57	22/04/2013		M	X	4	96%						P	100%	C	100%	
Giovanni Costa	75	01/01/2007		M		1	100%		C	100%	C	100%					
Livia Pomodoro	77	27/04/2016		M	X		100%		C	100%							
Giovanni Gorno Tempini	56	27/04/2016		M	X	3	96%				C	95%			C	93%	
Giorgina Gallo	57	27/04/2016		M	X	1	96%				C	100%			C	100%	
Franco Ceruti	65	27/04/2016		M		5	100%						C	100%			
Gianfranco Carbonato	72	28/05/2012		M	X	3	96%		P	100%							
Francesca Cornelli	55	27/04/2016		m	X	4	100%						C	97%			
Daniele Zamboni	58	27/04/2016		m	X		100%						C	100%	P	100%	

Consiglio di Amministrazione								Comitato per il Controllo sulla Gestione		Comitato Nomine		Comitato Remunerazioni		Comitato Rischi		Comitato Parti Correlate	
Componente	Età	Anzianità di carica	Esecutivo	Lista (1)	Indipendente (2)	N° altri incarichi	(3)	Ruolo (4)	(3)	Ruolo (4)	(3)	Ruolo (4)	(3)	Ruolo (4)	(3)	Ruolo (4)	(3)
Maria Mazzearella	67	27/04/2016		m	X		100%									C	100%
Maria Cristina Zoppo	46	27/04/2016		M	X	3	100%	C	98%								
Edoardo Gaffeo	50	22/04/2013		M	X		100%	C	98%								
Milena Teresa Motta	58	27/04/2016		M	X	3	100%	C	100%								
Marco Mangiagalli	68	01/05/2010		m	X		100%	P	98%								
Alberto Maria Pisani	63	27/04/2016		m	X		96%	C	100%								

(1) M = Lista di "maggioranza" / m = Lista di "minoranza"

(2) Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e dell'art. 148, comma 3, del Testo unico della finanza

(3) In questa colonna è indicata la partecipazione percentuale degli amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

(4) In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all'interno del comitato: "P": presidente; "C": componente

Tabella n. 2: Elenco degli altri incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Consiglieri di Amministrazione in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

Consigliere	Carica	Società
Gian Maria Gros-Pietro	Presidente	ASTM S.p.A.
	Consigliere	Edison S.p.A.
Paolo Andrea Colombo	Presidente	Colombo & Associati S.r.l.
	Presidente	Saipem S.p.A.
Carlo Messina	-	
Bruno Picca	-	
Rossella Locatelli	Presidente	Bonifiche Ferraresi S.p.A.
	Presidente	B.F. Holding
	Membro del Comitato di Sorveglianza	Darma SGR in liquidazione coatta amministrativa
	Membro del Comitato di Sorveglianza	Sofia Gestione del Patrimonio SGR in amministrazione straordinaria
Giovanni Costa	Consigliere	Edizione S.r.l.
Livia Pomodoro	-	
Giovanni Gorno Tempini	Presidente	Fondazione Fiera Milano
	Consigliere	Willis S.p.A.
	Consigliere	Avio S.p.A.
Giorgina Gallo	Consigliere	Zignago Vetro S.p.A.
Franco Ceruti	Presidente	Intesa Sanpaolo Expo Institutional Contact S.r.l.
	Consigliere	Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
	Consigliere	Mediocredito S.p.A.
	Consigliere	Banca Prossima S.p.A.
	Consigliere	Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gianfranco Carbonato	Presidente	Prima Industrie S.p.A.
	Presidente	Prima Power North America Inc.
	Consigliere	Prima Power Suzhou Co. Ltd.
Francesca Cornelli	Consigliere	- Swiss Re Europe
	Consigliere	Gruppo Swiss Re - Swiss Re International
	Consigliere	- Swiss Re Holding
	Consigliere	Telecom Italia S.p.A.
Daniele Zamboni	-	
Maria Mazzarella	-	
Maria Cristina Zoppo	Presidente del Collegio Sindacale	Houghton Italia S.p.A.
	Sindaco Effettivo	Coopers & Standards Automotive Italy S.p.A.
	Sindaco Effettivo	U.S. Alessandria Calcio S.r.l.

Consigliere	Carica	Società
Edoardo Gaffeo	-	
Milena Teresa Motta	Consigliere Presidente del Collegio Sindacale	Strategie & Innovazione S.r.l. Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.
Marco Mangiagalli	-	
Alberto Maria Pisani	-	

Appendice

Tabella n. 1: “Check List”

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
1.P.1	L'emittente è guidato da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza e opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.	✓		pag. 33, 46, 48
1.P.2.	Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.	✓		pag. 33, 46
1.C.1.	Il consiglio di amministrazione:			
	a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, monitorandone periodicamente l'attuazione; definisce il sistema di governo societario dell'emittente e la struttura del gruppo;	✓		pag. 33
	b) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività dell'emittente;	✓		pag. 33
	c) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'emittente nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;	✓		pag. 33, 34
	d) stabilisce la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;	✓		pag. 33
	e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;	✓		pag. 34
	f) delibera in merito alle operazioni dell'emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;	✓		pag. 34
	g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si avvalga dell'opera di consulenti esterni ai fini dell'autovalutazione, la relazione sul governo societario fornisce informazioni sull'identità dei consulenti e sugli eventuali ulteriori servizi da essi forniti all'emittente o a società in rapporto di controllo con lo stesso;	✓		pag. 40, 44, 54, 55
	h) tenuto conto degli esiti della valutazione di cui alla lettera g), esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, orientamenti sulle figure manageriali e professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;	✓		pag. 35

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
<p>i) fornisce informativa nella relazione sul governo societario: (1) sulla propria composizione, indicando per ciascun componente la qualifica (esecutivo, non esecutivo, indipendente), il ruolo ricoperto all'interno del consiglio (ad esempio presidente o chief executive officer, come definito nell'articolo 2), le principali caratteristiche professionali nonché l'anzianità di carica dalla prima nomina; (2) sulle modalità di applicazione del presente articolo 1 e, in particolare, sul numero e sulla durata media delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio nonché sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore; (3) sulle modalità di svolgimento del processo di valutazione di cui alla precedente lettera g);</p>	✓		pag. 34, 35, 38, 44, 48, 51, 57, 58, 59, 60
<p>j) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.</p>	✓		pag. 47, 77, 78
<p>1.C.2. Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.</p>	✓		pag. 42, 43
<p>1.C.3. Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente.</p>	✓		pag. 42
<p>1.C.4. Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.</p>	✓		pag. 43
<p>1.C.5. Il presidente del consiglio di amministrazione si adopera affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli amministratori e dei sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare. Il consiglio fornisce nella relazione sul governo societario informazioni sulla tempestività e completezza dell'informativa pre-consiliare, fornendo indicazioni, tra l'altro, in merito al preavviso ritenuto generalmente congruo per l'invio della documentazione e indicando se tale termine sia stato normalmente rispettato.</p>	✓		pag. 46

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
1.C.6. Il presidente del consiglio di amministrazione, anche su richiesta di uno o più amministratori, può chiedere agli amministratori delegati che i dirigenti dell'emittente e quelli delle società del gruppo che ad esso fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. La relazione sul governo societario fornisce informazioni sulla loro effettiva partecipazione.	✓		pag. 48
2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
2.P.1. Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi, dotati di adeguata competenza e professionalità.	✓		pag. 34, 39
2.P.2. Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni consapevoli e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.	✓		pag. 34, 43, 47, 48
2.P.3. Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.	✓		pag. 48
2.P.4. È opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.	✓		pag. 35
2.P.5. Il consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.	✓		pag. 38
2.C.1. Sono qualificati amministratori esecutivi dell'emittente: <ul style="list-style-type: none"> - gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali; - gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente; - gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente. L'attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.	✓		pag. 38
2.C.2. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica.	✓		pag. 41

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
<p>Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori e i sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, nelle forme più opportune, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento. L'emittente riporta nella relazione sul governo societario la tipologia e le modalità organizzative delle iniziative che hanno avuto luogo durante l'esercizio di riferimento.</p>			
<p>2.C.3. Il consiglio di amministrazione designa un amministratore indipendente quale lead independent director, nei seguenti casi: (i) se il presidente del consiglio di amministrazione è il principale responsabile della gestione dell'impresa (chief executive officer); (ii) se la carica di presidente è ricoperta dalla persona che controlla l'emittente.</p> <p>Il consiglio di amministrazione degli emittenti appartenenti all'indice FTSE- Mib designa un lead independent director se ciò è richiesto dalla maggioranza degli amministratori indipendenti, salvo diversa e motivata valutazione da parte del consiglio da rendere nota nell'ambito della relazione sul governo societario.</p>	✓		pag. 42
<p>2.C.4. Il lead independent director:</p> <p>a) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3;</p> <p>b) collabora con il presidente del consiglio di amministrazione al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi.</p>	✓		pag. 42
<p>2.C.5. Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A).</p>	✓		pag. 38

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

<p>3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.</p>	✓		pag. 41
<p>3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.</p>	✓		pag. 42
<p>3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:</p>	✓		pag. 42

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
<p>a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;</p> <p>b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;</p> <p>c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; <p>ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;</p> <p>d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;</p> <p>f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;</p> <p>g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;</p> <p>h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.</p>			
<p>3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.</p>	✓		pag. 42
<p>3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.</p>	✓		pag. 41

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
<p>Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto. In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.</p>			
<p>3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.</p> <p>Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.</p> <p>In tali documenti il consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori; - illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione. 	✓		pag. 42
<p>3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.</p>	✓		pag. 42
<p>3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.</p>	✓		pag. 42
4. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
<p>4.P.1. Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.</p>	✓		pag. 56
<p>4.C.1. L'istituzione e il funzionamento dei comitati previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di otto membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti. I lavori dei comitati sono coordinati da un presidente; b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione; c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti; 	✓		pag. 56

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate e il presidente del comitato ne dà informazione al primo consiglio di amministrazione utile;	✓		pag. 56
e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio;	✓		pag. 53, 56
f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, inclusi altri componenti del consiglio o della struttura dell'emittente, su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;	✓		pag. 53, 56
g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito nonché, in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, sul numero e sulla durata media delle riunioni tenutesi e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.	✓		pag. 57
<p>4.C.2. L'istituzione di uno o più comitati può essere evitata riservando le relative funzioni all'intero consiglio, sotto il coordinamento del presidente e alle seguenti condizioni: (i) gli amministratori indipendenti rappresentino almeno la metà del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità inferiore qualora il consiglio sia formato da un numero dispari di persone; (ii) all'espletamento delle funzioni che il Codice attribuisce ai comitati medesimi siano dedicati, all'interno delle sedute consiliari, adeguati spazi, dei quali venga dato conto nella relazione sul governo societario; (iii) limitatamente al comitato controllo e rischi, l'emittente non sia controllato da un'altra società quotata, o sottoposto a direzione e coordinamento.</p> <p>Il consiglio di amministrazione illustra analiticamente nella relazione sul governo societario i motivi sottesi alla scelta di non istituire uno o più comitati; in particolare, motiva adeguatamente la scelta di non istituire il comitato controllo e rischi in relazione al grado di complessità dell'emittente e al settore in cui esso opera. Inoltre il consiglio procede periodicamente a rivalutare la scelta effettuata.</p>	✓(*)		<p>pag. 56 (*) I Comitati sono stati tutti istituiti, come prescritto anche dalla normativa di Vigilanza bancaria</p>
5. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI			
5.P.1. Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.	✓		pag. 56, 57
<p>5.C.1. Il comitato per le nomine è investito delle seguenti funzioni:</p> <p>a) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna nonché sugli argomenti di cui agli artt. 1.C.3 e 1.C.4;</p> <p>b) proporre al consiglio di amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>pag. 57</p> <p>pag. 57</p>

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
5.C.2. Il consiglio di amministrazione valuta se adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi. Nel caso in cui abbia adottato tale piano, l'emittente ne dà informativa nella relazione sul governo societario. L'istruttoria sulla predisposizione del piano è effettuata dal comitato per le nomine o da altro comitato interno al consiglio a ciò preposto.	✓		pag. 39, 57
6. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI			
6.P.1. La remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente.	✓		pag. 61
6.P.2. La remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Per gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali o che svolgono, anche solo di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa nonché per i dirigenti con responsabilità strategiche, una parte significativa della remunerazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica di cui al successivo principio 6.P.4. La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati.	✓		pag. 61
6.P.3. Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.	✓		pag. 56, 58, 61
6.P.4. Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per la remunerazione, definisce una politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.	✓		pag. 61
6.P.5. L'emittente, in occasione della cessazione dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto con un amministratore esecutivo o un direttore generale, rende note, ad esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici, informazioni dettagliate in merito, mediante un comunicato diffuso al mercato.	✓		pag. 61
6.C.1. La politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche definisce linee guida con riferimento alle tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati: a) la componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi dell'emittente, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;	✓		pag. 61

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
b) sono previsti limiti massimi per le componenti variabili;	✓		
c) la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'amministratore nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance indicati dal consiglio di amministrazione;	✓		
d) gli obiettivi di performance - ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili (ivi compresi gli obiettivi definiti per i piani di remunerazione basati su azioni) - sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;	✓		
e) la corresponsione di una porzione rilevante della componente variabile della remunerazione è differita di un adeguato lasso temporale rispetto al momento della maturazione; la misura di tale porzione e la durata del differimento sono coerenti con le caratteristiche dell'attività d'impresa svolta e con i connessi profili di rischio;	✓		
f) sono previste intese contrattuali che consentono alla società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili della remunerazione versate (o di trattenere somme oggetto di differimento), determinate sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati;	✓		
g) l'indennità eventualmente prevista per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o per il suo mancato rinnovo è definita in modo tale che il suo ammontare complessivo non superi un determinato importo o un determinato numero di anni di remunerazione. Tale indennità non è corrisposta se la cessazione del rapporto è dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati.	✓		
<p>6.C.2. Nel predisporre piani di remunerazione basati su azioni, il consiglio di amministrazione assicura che:</p> <p>a) le azioni, le opzioni e ogni altro diritto assegnato agli amministratori di acquistare azioni o di essere remunerati sulla base dell'andamento del prezzo delle azioni abbiano un periodo medio di vesting pari ad almeno tre anni;</p> <p>b) il vesting di cui al punto a) sia soggetto a obiettivi di performance predeterminati e misurabili;</p> <p>c) gli amministratori mantengano sino al termine del mandato una quota delle azioni assegnate o acquistate attraverso l'esercizio dei diritti di cui al punto a).</p>	✓		pag. 61
<p>6.C.3. I criteri 6.C.1 e 6.C.2 si applicano, in quanto compatibili, anche alla determinazione - da parte degli organi a ciò delegati - della remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.</p> <p>I meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di internal audit e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono coerenti con i compiti ad essi assegnati.</p>	✓		pag. 61
<p>6.C.4. La remunerazione degli amministratori non esecutivi non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di remunerazione basati su azioni, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.</p>	✓		pag. 61

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
<p>6.C.5. Il comitato per la remunerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori delegati; formula al consiglio di amministrazione proposte in materia; - presenta proposte o esprime pareri al consiglio di amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance. 	✓		pag. 58, 61
<p>6.C.6. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.</p>	✓		pag. 58, 61
<p>6.C.7. Qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, il comitato per le remunerazioni verifica preventivamente che esso non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.</p>	✓		pag. 59, 61
<p>6.C.8. La comunicazione al mercato di cui al principio 6.P.5 comprende:</p> <p>a) adeguate informazioni sull'indennità e/o altri benefici, incluso il relativo ammontare, la tempistica di erogazione - distinguendo la parte corrisposta immediatamente da quella eventualmente soggetta a meccanismi di differimento e distinguendo altresì le componenti attribuite in forza della carica di amministratore da quelle relative a eventuali rapporti di lavoro dipendente - ed eventuali clausole di restituzione, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro, specificando la fattispecie che ne giustifica la maturazione (ad esempio, per scadenza dalla carica, revoca dalla medesima o accordo transattivo); - mantenimento dei diritti connessi ad eventuali piani di incentivazione monetaria o basati su strumenti finanziari; - benefici (monetari o non monetari) successivi alla cessazione dalla carica; - impegni di non concorrenza, descrivendone i principali contenuti; - ogni altro compenso attribuito a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma; <p>b) informazioni circa la conformità o meno dell'indennità e/o degli altri benefici alle indicazioni contenute nella politica per la remunerazione, nel caso di difformità anche parziale rispetto alle indicazioni della politica medesima, informazioni sulle procedure deliberative seguite in applicazione della disciplina Consob in materia di operazioni con parti correlate;</p> <p>c) indicazioni circa l'applicazione, o meno, di eventuali meccanismi che pongono vincoli o correttivi alla corresponsione dell'indennità nel caso in cui la cessazione del rapporto sia dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati, nonché circa l'eventuale formulazione di richieste di restituzione di compensi già corrisposti;</p>	✓		pag. 61

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
---	---------------------------------	---------------	--------------------

d) informazione circa il fatto che la sostituzione dell'amministratore esecutivo o del direttore generale cessato è regolata da un piano per la successione eventualmente adottato dalla società e, in ogni caso, indicazioni in merito alle procedure che sono state o saranno seguite nella sostituzione dell'amministratore o del direttore.

7. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

7.P.1. Ogni emittente si dota di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dall'emittente e tiene in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale.	✓		pag. 65
7.P.2. Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal consiglio di amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Esso concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali ed al mercato, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.	✓		pag. 65
7.P.3. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coinvolge, ciascuno per le proprie competenze:	✓		pag. 67
a) il consiglio di amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema e individua al suo interno:	✓		pag. 67
(i) uno o più amministratori, incaricati dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (nel seguito dell'articolo 7, l'"amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi"), nonché	✓		pag. 68
(ii) un comitato controllo e rischi, avente le caratteristiche indicate nel principio 7.P.4, con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;	✓		pag. 59, 67
b) il responsabile della funzione di internal audit, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante e adeguato;	✓		pag. 66, 72
c) gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, articolati in relazione a dimensioni, complessità e profilo di rischio dell'impresa;	✓		pag. 66
d) il collegio sindacale, anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.	✓		pag. 50, 67

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
L'emittente prevede modalità di coordinamento tra i soggetti sopra elencati al fine di massimizzare l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di ridurre le duplicazioni di attività.			
7.P.4. Il comitato controllo e rischi è composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti. Se l'emittente è controllato da altra società quotata o è soggetto all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, il comitato è comunque composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del consiglio di amministrazione al momento della nomina.	✓		pag. 56, 59
7.C.1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del comitato controllo e rischi:	✓		pag. 67, 72
a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;	✓		pag. 65
b) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;	✓		pag. 67
c) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di internal audit, sentiti il collegio sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;	✓		pag. 67
d) descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;	✓		pag. 67
e) valuta, sentito il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.	✓		pag. 67
Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del comitato controllo e rischi, nonché sentito il collegio sindacale:			
- nomina e revoca il responsabile della funzione di internal audit;	✓		
- assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità;	✓		
- ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.	✓		

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
7.C.2. Il comitato controllo e rischi, nell'assistere il consiglio di amministrazione:	✓		pag. 59
a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;	✓		pag. 50, 53, 54
b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;	✓		pag. 50, 51
c) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione internal audit;	✓		pag. 53
d) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di internal audit;	✓		pag. 50, 53
e) può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale;	✓		pag. 51, 53
f) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;	✓		pag. 51, 54
g) supporta, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza.	✓		pag. 51, 59
7.C.3. Ai lavori del comitato controllo e rischi partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.	✓		pag. 53
7.C.4. L'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:	✓		pag. 68
a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;			
b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;			
c) si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;			
d) può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del comitato controllo e rischi e al presidente del collegio sindacale;			
e) riferisce tempestivamente al comitato controllo e rischi (o al consiglio di amministrazione) in merito a problematiche e criticità			

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa prendere le opportune iniziative.			
7.C.5. Il responsabile della funzione di internal audit:	✓		
a) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal consiglio di amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;			pag. 67, 73
b) non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal consiglio di amministrazione;			pag. 72
c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico;			pag. 72
d) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;			pag. 73
e) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;			pag. 73
f) trasmette le relazioni di cui ai punti d) ed e) ai presidenti del collegio sindacale, del comitato controllo e rischi e del consiglio di amministrazione nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;			pag. 73
g) verifica, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.			pag. 73
7.C.6. La funzione di internal audit, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a un soggetto esterno all'emittente, purché dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.	✓(*)		(*) La funzione di audit della Banca non può essere affidata a soggetti esterni

8. SINDACI

8.P.1. I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.	✓		pag. 50
8.P.2. L'emittente predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.	✓		pag. 50
8.C.1. I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, trasmettendo l'esito di tali verifiche al consiglio di amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.	✓		pag. 52

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
8.C.2.	I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.	✓		pag. 52
8.C.3.	La remunerazione dei sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.	✓		
8.C.4.	Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.	✓		pag. 43
8.C.5.	Nell'ambito delle proprie attività, i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.	✓		pag. 51
8.C.6.	Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.	✓		pag. 53

9. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

9.P.1.	Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.	✓		pag. 79
9.P.2.	Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.	✓		pag. 78
9.C.1.	Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.	✓		pag. 78
9.C.2.	Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.	✓		pag. 79, 80
9.C.3.	Il consiglio di amministrazione propone all'approvazione dell'assemblea un regolamento che indichi le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo, al contempo, il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.		✓	pag. 80
9.C.4.	Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.	✓		pag. 80

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Riferimento pagina
10. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO E MONISTICO				
10.P.1	In caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico, gli articoli precedenti si applicano in quanto compatibili, adattando le singole previsioni al particolare sistema adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato perseguiti dal Codice e alla luce dei criteri applicativi previsti dal presente articolo.	✓		pag. 11
10.P.2.	Nel caso in cui sia proposta l'adozione di un nuovo sistema di amministrazione e controllo, gli amministratori informano i soci e il mercato in merito alle ragioni di tale proposta, nonché al modo nel quale si prevede che il Codice sarà applicato al nuovo sistema di amministrazione e controllo.	✓		
10.P.3.	Nella prima relazione sul governo societario pubblicata successivamente alla modifica del sistema di amministrazione e controllo, l'emittente illustra in dettaglio le modalità con cui il Codice è stato applicato a tale sistema. Tali informazioni sono pubblicate anche nelle relazioni successive, indicando eventuali modifiche relative alle modalità di recepimento del Codice nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.	✓		pag. 11
10.C.2.	Nel caso di adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico, l'applicazione del Codice si informa ai seguenti criteri:	✓		pag. 59
	a) gli articoli del Codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, o ai loro componenti, trovano applicazione, in linea di principio, rispettivamente al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti;			
	b) le funzioni attribuite al comitato controllo e rischi dell'art. 7 del presente Codice possono essere riferite al comitato per il controllo sulla gestione previsto dall'art. 2409- <i>octiesdecies</i> cod. civ, ove rispetti i criteri di composizione indicati nello stesso art. 7.			pag. 51, 53

Tabella n. 2: “Art. 123-bis - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”

Art. 123 bis - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari	Riferimento pagina
1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», informazioni dettagliate riguardanti:	
a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;	pag. 31, 32
b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;	pag. 32
c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;	pag. 32
d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;	pag. 31
e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;	pag. 32
f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;	pag. 31, 81
g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;	pag. 32
h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;	pag. 32
i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;	pag. 31
l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;	pag. 36, 37, 51
m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.	pag. 31, 32

2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:

- a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia di governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico; pag. 11
- b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile; pag. 65, 69
- c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; pag. 79
- d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati; pag. 34, 38, 46, 51, 57
- d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Pag. 35

Glossario

Banca Centrale Europea o BCE

Banca Centrale Europea, istituzione dell'UE che assolve specifici compiti in materia di vigilanza prudenziale delle banche, nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) composto dalla stessa BCE e dalle Autorità nazionali competenti, le cui finalità principali sono di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario europeo, nonché di assicurare una vigilanza prudenziale coerente ed efficace (www.ecb.europa.eu)

Banca d'Italia

Banca d'Italia - banca centrale della Repubblica italiana, parte dell'Eurosistema, composto dalle banche centrali dell'area euro e dalla Banca centrale europea - è un istituto di diritto pubblico le cui principali funzioni sono dirette ad assicurare, tra l'altro, la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario perseguendo la sana e prudente gestione degli intermediari nonché l'osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia (www.bancaditalia.it)

Borsa o Borsa Italiana

Borsa Italiana S.p.A., società avente ad oggetto l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo dei mercati per la negoziazione di strumenti finanziari, in cui sono ammessi anche quelli emessi da Intesa Sanpaolo S.p.A. (www.borsaitaliana.it)

c.c.

codice civile

Capogruppo

Intesa Sanpaolo quale Capogruppo del Gruppo Bancario, ai sensi del Testo unico bancario

Codice di Autodisciplina o Codice

Codice di Autodisciplina delle società quotate, pubblicato nel marzo 2006 e aggiornato da ultimo nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance, in materia di principi di governo societario applicabili alle società quotate

Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo

Consob

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Autorità di controllo del mercato finanziario italiano, che vigila sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli operatori (www.consob.it)

Dirigente preposto

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di cui all'art. 154-bis del Testo unico della finanza)

Disposizioni di Vigilanza

Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni di regolamentazione, indirizzate alle banche e ai gruppi bancari

Disposizioni di Vigilanza in tema di remunerazione

Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV, Cap. 2)

Disposizioni di Vigilanza sul governo societario

Disposizioni in materia di governo societario delle banche, contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV, Cap. 1)

Disposizioni di Vigilanza sul sistema dei controlli

Disposizioni in materia di sistema dei controlli interni delle banche, attualmente contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV, Cap. 3)

European Banking Authority o EBA

European Banking Authority, autorità indipendente dell'Unione europea, che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo.

Financial Stability Board o FSB

Financial Stability Board, Organismo indipendente che, in collaborazione con le istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e nell'interesse della stabilità finanziaria globale, promuove lo sviluppo e il rafforzamento di regolamentazione e supervisione efficaci nonché di specifiche policies di settore (www.financialstabilityboard.org)

Gruppo Bancario o Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

il Gruppo Bancario è composto dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali - con sede legale in Italia e all'estero - dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente

Gruppo o Gruppo Intesa Sanpaolo

il Gruppo è composto dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo e dalle società - con sede legale in Italia e all'estero - dalla stessa controllate direttamente o indirettamente, ivi comprese le società che non fanno parte del Gruppo Bancario

Intesa Sanpaolo o Società o Banca

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Organismo di Vigilanza

Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale è affidato - ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società - il compito di vigilare sull'efficace attuazione, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del predetto Decreto

Regolamento di Borsa

Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana

Regolamento Emittenti

Regolamento di attuazione del Testo unico della finanza, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni

Regolamento Consob parti correlate

Regolamento emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (e successive modificazioni), in materia di operazioni con parti correlate realizzate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio direttamente o tramite società controllate

Regolamento OPC

Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A., Soggetti Collegati del Gruppo e Soggetti

Rilevanti ex art. 136 TUB, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16 gennaio 2018.

Relazione sulla Governance

La Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari ex art. 123-bis del Testo unico della finanza

Relazione sulle Remunerazioni

La Relazione sulle Remunerazioni ex art. 123-ter del Testo unico della finanza e successive disposizioni attuative

Sito internet della Banca o sito internet della Società

Il sito internet istituzionale
group.intesasanpaolo.com

Statuto

Statuto sociale di Intesa Sanpaolo (consultabile nel sito internet della Banca, sezione Governance)

Testo unico bancario

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Testo unico della finanza

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

Contatti

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale:

Piazza San Carlo, 156
10121 Torino
Tel. 011 5551

Sede secondaria:

Via Monte di Pietà, 8
20121 Milano
Tel. 02 87911

Servizio Adempimenti Societari e Rapporti con gli Azionisti

E-mail: adempimenti.societari@intesasnpaolo.com

Internet: <http://group.intesasnpaolo.com>